SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 agosto 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° agosto 2005.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3452) . . . . Pag. 4

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° agosto 2005.

Interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione emergenziale, conseguente al movimento franoso che ha interessato il territorio del comune di Varenna, in provincia di Lecco, il giorno 13 novembre 2004. (Ordinanza n. 3453). Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 19 luglio 2005.

Revoca del decreto 24 giugno 2005 di riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte del Parco», in Montefiorino, ai fini dell'imbottigliamento e della vendita . . . . Pag. 10

DECRETO 21 luglio 2005.

Autorizzazione definitiva del prodotto fitosanitario «Sunrice», reg. 9560 . . . . Pag. 10

DECRETO 21 luglio 2005.

Autorizzazione definitiva del prodotto fitosanitario «Shangai», reg. 11778 . . . . Pag. 14

DECRETO 22 luglio 2005.

Ripristino della validità del decreto 28 dicembre 2004 di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte della Virtù», in Pontremoli . . . . Pag. 16

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 8 giugno 2005.

Concessione o proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 155, in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle imprese industriali fino a quindici dipendenti del settore tessile, abbigliamento e calzature della regione Puglia . . . . Pag. 17

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 29 luglio 2005.

Fondo di compensazione degli oneri del servizio postale universale. Esercizio 2004. . . . . Pag. 26

Ministero delle attività produttive

DECRETO 8 luglio 2005.

Modifica dei compensi spettanti agli ispettori di società fiduciarie e di revisione. . . . . Pag. 28

DECRETO 28 luglio 2005.

Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. Pag. 28

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 21 luglio 2005.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta . . . . Pag. 35

DECRETO 21 luglio 2005.

Rinnovo della designazione della «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara», quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», riferita all'olio extravergine di oliva registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 . . . . Pag. 38

DECRETO 21 luglio 2005.

Rettifica della denominazione dell'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazione Qualità Agroalimentare S.r.l.» in «CSQA Certificazioni Srl», autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese» . . . . Pag. 40

DECRETO 21 luglio 2005.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Studio analisi alimentari - dott. Valentino Palpacelli», autorizzato, con decreto 30 ottobre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione. Pag. 41

DECRETO 21 luglio 2005.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Enoricerche Istituto Enologico Srl», autorizzato, con decreto 19 settembre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione . . . . Pag. 42

DECRETO 25 luglio 2005.

Designazione della «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste», quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Tergeste», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 . . . . Pag. 45

DECRETO 26 luglio 2005.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» . . . . Pag. 46

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 28 luglio 2005.

Determinazione dell'importo del contributo da attribuire alle persone fisiche per spese sostenute per l'iscrizione dei propri figli alle scuole paritarie . . . . Pag. 61

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155, recante: «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale» . . . . Pag. 62

CIRCOLARI

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

CIRCOLARE 1º agosto 2005, n. **38.**

Riforma della politica agricola comune. Modifiche alla circolare AGEA n. 13 del 4 maggio 2005. Fissazione termine per la presentazione delle domande uniche ai sensi dell'articolo 22 del regolamento CE 796/04; recenti disposizioni comunitarie in merito all'ammissibilità delle colture pluriennali al regime di pagamento unico . . . . Pag. 82

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gallivac HVT IBD» . . . . Pag. 88

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Diluente oculo nasale» . . . . Pag. 88

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rilexine» . . . . Pag. 89

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amossicillina triidrato 75%» . . . . Pag. 89

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Reo+IB+G+ND» . . . . Pag. 89

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Alivios» . . . . Pag. 89

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neo Vet-Cillin L.A.» . . . . Pag. 90

Revoca su rinuncia di alcune autorizzazioni all'immissione in commercio di varie specialità medicinali per uso veterinario . . . . Pag. 90

Ripristino della validità dell'autorizzazione ad eseguire analisi chimiche di acqua minerale all'Agenzia provinciale dell'ambiente di Bolzano - Laboratorio analisi acqua Pag. 90

Ripristino della validità dell'autorizzazione ad eseguire analisi chimiche di acqua minerale all'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» - Dipartimento di sanità pubblica - Cattedra di igiene . . . . Pag. 90

Ripristino della validità dell'autorizzazione ad eseguire analisi chimiche di acque minerali all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Bergamo . . . . Pag. 90

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Istruttoria per lo scioglimento di tre società cooperative. Pag. 90

Riconoscimento definitivo dell'Ente di patronato e di assistenza sociale Se.N.A.S . . . . Pag. 90

Ministero delle attività produttive: Nomina del Segretario generale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato . . . . Pag. 91

Ministero delle politiche agricole e forestali: Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Ronchi Varesini», e approvazione del relativo disciplinare di produzione . . Pag. 91

Agenzia italiana del farmaco:

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gluserin B12». Pag. 92

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lanreoscan». Pag. 92

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ipstyl» . Pag. 92

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uman albumin». Pag. 92

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Evacuol» e «Diphereline» . . . . Pag. 92

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Micotef» Pag. 92

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Locorten». Pag. 92

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano. . . . . . . Pag. 93

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni:

Interpretazione autentica chiesta dal giudice del lavoro di Padova nella causa di lavoro 1222/2003 Orlando Domenico contro convitto statale «Magarotto» - udienza 16 settembre 2005 . . . . Pag. 93

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente del comparto degli enti pubblici non economici stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del C.C.N.L. sottoscritto il 9 ottobre 2003 . . . . Pag. 93

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 140

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 25 luglio 2005.

Modifiche ed integrazioni all'elenco delle denominazioni commerciali dei prodotti ittici, allegato al decreto ministeriale 14 gennaio 2005.

05A07901

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° agosto 2005.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3452).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002 concernente la dichiarazione di stato di emergenza nel comune di Lipari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 2002, recante «Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari»;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3225, del 2 luglio 2002 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266, del 7 marzo 2003 recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003, recante «Proroga dello stato di emergenza rispettivamente nel territorio del comune di Lipari e nelle aree marine interessate, nonché nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3375, del 10 settembre 2004 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'art. 6;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, recante «Proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004, recante: «Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico», nonché le successive ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005, n. 3394 del 18 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3402 del 10 marzo 2005, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, n. 3443 del 15 giugno 2005 e n. 3449 del 15 luglio 2005;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998, n. 2782 del 9 aprile 1998, n. 2817 del 24 luglio 1998, n. 2980 del 27 aprile 1999, n. 3028 del 18 dicembre 1999, n. 3022 del 17 novembre 1999, n. 3061 del 30 giugno 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000 e n. 3361 dell'8 luglio 2004, emanate per fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio della provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3404 del 25 febbraio 2005, recante: «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza conseguente agli eventi sismici nel territorio della provincia di Rieti ed iniziati il 26 settembre 1997», ed in particolare l'art. 1, con il quale il prof. Luigi Ciaramelletti, già sub-commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998, è nominato commissario delegato per provvedere in regime ordinario ed in termini d'urgenza all'attuazione ed al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2005, di tutte le iniziative già programmate per il superamento del contesto emergenziale di cui trattasi;

Vista la nota del 20 giugno 2005 del prof. Luigi Ciaramelletti con cui il medesimo rassegna le dimissioni dall'incarico di commissario delegato;

Vista la nota del 28 giugno 2005 del Presidente della regione Lazio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla tutela della pubblica incolumità nell'attuale situazione internazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la proroga dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2006, nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza ambientale nella laguna di Orbetello;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2005;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3395 del 28 gennaio 2005 e n. 3349 del 15 luglio 2005;

Ravvisata la necessità di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni alle citate ordinanze di protezione civile precedentemente emanate, al fine di un definitivo superamento del contesto critico in rassegna, con particolare riferimento alla situazione in atto nel sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 19 maggio 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio economico ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2005, con il quale lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005;

Vista la nota del 21 luglio 2005 del comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modificazioni, con la quale sono state, tra l'altro, dettate le normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, prevedendone per un periodo di diciotto mesi la possibilità di applicazione in alternativa alla normativa precedente sulla medesima materia, nonché le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316 del 2 ottobre 2003 e n. 3431 del 3 maggio 2005 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 3274/2003;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Considerato che in conseguenza degli attentati che hanno duramente colpito Sharm El Sheik nella notte tra il 22 ed il 23 luglio 2005 vi è la necessità di entrare in contatto con i numerosi cittadini italiani presenti, a diverso titolo, nell'area per fornire tutte le utili informazioni, nonché ogni forma di assistenza;

Ritenuto che l'unico strumento per conseguire le summenzionate finalità è costituito dall'invio a tutti gli abbonati ed ai titolari di carte ricaricabili di messaggi da parte dei gestori dei servizi di telefonia mobile;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 12 marzo 2003, il quale prevede che gli operatori telefonici possono prescindere dal consenso dell'interessato in caso di disastri e calamità naturali nei quali l'invio dei messaggi in deroga alla disciplina dei dati sia specificamente disposta da un soggetto pubblico centrale che adotti ai sensi di legge un provvedimento d'urgenza per ragioni, tra l'altro, connesse alla tutela della sicurezza pubblica;

Vista la richiesta del Ministero degli affari esteri del 26 luglio 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del 4 marzo 2005 recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004»;

Vista la nota del 13 e 27 luglio 2005 del Prefetto di Chieti - Commissario delegato, nonché la nota del 27 luglio 2005 della Direzione generale dell'Anas S.p.a.;

Visti gli esiti della riunione tenutasi in data 21 luglio 2005 presso il Dipartimento della protezione civile, a cui hanno partecipato oltre al commissario delegato i rappresentanti dell'Anas, finalizzata ad affrontare talune problematiche inerenti alla realizzazione degli interventi e delle opere di ricostruzione del ponte sul fiume Sangro, sorte nel corso dei procedimenti di attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del 4 marzo 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico nel sottosuolo, con riferimento al territorio di Napoli;

Vista la nota del 26 luglio 2005 del Presidente della regione Campania - Commissario delegato;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di fronteggiare le ricorrenti situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità nel territorio delle isole di Panarea e di Stromboli, il sindaco del comune di Lipari - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile del 2 luglio 2002, n. 3225, sulla base degli elementi di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3375, del 10 settembre 2004, è autorizzato, ove ritenuto necessario, a disciplinare modalità e termini per consentire l'approdo, in condizioni di sicurezza, alle predette isole delle unità navali non di linea limitatamente al periodo estivo, e comunque, non oltre la durata dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2004.

Art. 2.

1. L'art. 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3417 del 24 marzo 2005 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «1. Al fine di assicurare la più tempestiva ed efficace realizzazione degli interventi a gestione diretta nell'area del sud-est asiatico, nonché il pieno rispetto dei termini di pagamento contrattualmente stabiliti, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a stipulare nel predetto territorio apposito contratto di conto corrente bancario. Su tale conto possono essere fatte affluire le risorse destinate allo scopo e depositate sul conto corrente bancario aperto ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2005, n. 3394, nonché quelle messe a disposizione dal Dipartimento per le medesime finalità. Un primo trasferimento di risorse è disposto al momento della stipula di ciascun contratto in misura pari al 40% dell'importo contrattuale. Le somme utilizzate sono di volta in volta reintegrate con successivi trasferimenti. L'utilizzo delle somme depositate sul predetto conto bancario è effettuato dal responsabile della funzione amministrativa della struttura di missione, previa approvazione dell'esigenza di spesa da parte del responsabile della struttura di missione medesima, con obbligo di rendicontazione e nel rispetto di apposita regolamentazione definita dal Capo del Dipartimento con proprio provvedimento».

2. Al conto corrente bancario istituito ai sensi dell'art. 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3417 del 24 marzo 2005, e successive modificazioni, possono affluire, altresì, le risorse relative alla quota parte di finanziamento posta a carico del Dipartimento della protezione civile per gli interventi a gestione diretta.

3. Gli interessi maturati sulle giacenze relative alle risorse affluite sul conto corrente bancario istituito ai sensi dell'art. 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3402 del 25 febbraio 2005, nonché quelli maturati sulle giacenze relative alle risorse affluite sul conto corrente bancario istituito ai sensi dell'art. 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3417 del 24 marzo 2005, sono utilizzati, al netto dei costi di gestione, per le medesime finalità che caratterizzano rispettivamente gli ambiti di operatività dei due predetti conti correnti.

4. Il Dipartimento della protezione civile provvede, a valere sulle risorse del conto corrente bancario istituito ai sensi dell'art. 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3402 del 25 febbraio 2005, ed alimentato dai fondi del Dipartimento stesso, a corrispondere ai volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile in favore delle popolazioni dei territori dello Sri Lanka colpiti dallo tsunami del 26 dicembre 2004, anticipazioni, nei limiti delle prestazioni effettuate, rispetto sia al compenso mensile, sia all'indennità estero, sia all'indennità giornaliera per il vitto e l'alloggio nei termini previsti nel bando straordinario di selezione pubblicato nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica italiana n. 7 del 25 gennaio 2005 e n. 9 del 1° febbraio 2005 - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Le predette anticipazioni saranno oggetto di rimborso da parte dei volontari beneficiari attraverso versamenti sul conto corrente bancario di cui al presente comma.

5. A decorrere dalla data della presente ordinanza, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, primo periodo, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3390 del 29 dicembre 2004, trovano applicazione limitatamente a non più di venticinque unità di personale direttamente impegnato nelle attività connesse alle situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico, individuate con appositi provvedimenti del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. Per le maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse alle numerose emergenze in atto sul territorio nazionale, il personale in servizio in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 2002, continua a prestare servizio presso il medesimo Dipartimento per la durata degli stati di emergenza citati in premessa.

Art. 3.

1. Il presidente della provincia di Rieti è nominato Commissario delegato per provvedere, in regime ordinario ed in via d'urgenza all'attuazione ed al completamento, entro il 31 dicembre 2005, di tutte le iniziative già programmate per il superamento della situazione di criticità nel territorio della provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997.

2. Il predetto commissario delegato è autorizzato a richiedere l'apertura di un'apposita contabilità speciale, da istituire con le modalità previste dall'art. 10 del

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Nella predetta contabilità speciale dovranno confluire le risorse finanziarie, assegnate o acquisite ai sensi delle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio della provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, ed ancora disponibili sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato Presidente della regione Lazio ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 2741 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni, in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alle contabilità speciali.

Art. 4.

1. Per far fronte agli ulteriori e più gravosi impegni connessi all'attività del commissario delegato e conseguenti all'apertura di nuovi cantieri di lavori, il commissario delegato - gen. Jucci è autorizzato ad avvalersi, per una durata non superiore alla vigenza dello stato di emergenza, di ulteriore personale con contratto a tempo determinato nel limite di venti unità, in possesso di qualificata esperienza professionale nelle materie di interesse dell'ordinanza di protezione civile n. 3270 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con istituti universitari ed altri enti di ricerca.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, ed in deroga all'art. 1, comma 11, della legge 31 dicembre 2004, n. 311, il commissario delegato - gen.le Jucci è autorizzato ad avvalersi di ulteriori tre unità di consulenti in aggiunta a quelli previsti dall'art. 1, comma 8, dell'ordinanza n. 3270/2003, e successive modifiche ed integrazioni, di elevata e comprovata professionalità ed in possesso di specifiche competenze tecniche e/o scientifiche nelle materie di interesse della predetta ordinanza, per un importo comunque non superiore ciascuno ad € 20.000,00 l'anno.

3. Al fine di assicurare il necessario supporto giuridico nelle attività da porre in essere per il superamento della situazione emergenziale di cui al presente articolo, il commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi di un avvocato dello Stato e di un ulteriore magistrato amministrativo, da autorizzarsi in via d'urgenza e dallo stesso commissario designati, cui corrispondere una indennità onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 50% del trattamento economico in godimento.

4. Al fine di consentire il più tempestivo espletamento delle procedure di affidamento dei lavori necessari al superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno, il commissario delegato è autorizzato a dar corso alla pubblicazione dei relativi bandi di gara anche in attesa dell'integrale disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie, fermo restando che la conseguente attività contrattuale potrà formalizzarsi solo al conseguimento della predetta integrale disponibilità.

Art. 5.

1. In relazione alle attività di vigilanza e controllo dei siti di bonifica da porre in essere nel territorio della regione Campania e negli altri siti di interesse nazionale da parte del comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, le risorse finanziarie assegnate al medesimo comando ai sensi dell'art. 2, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3449 del 15 luglio 2005, possono essere utilizzate anche per la corresponsione delle indennità spettanti al personale impiegato nelle predette attività di controllo.

Art. 6.

1. Il termine di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, già prolungato con l'art. 6, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3379 del 5 novembre 2004 e successivamente con l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3431 del 3 maggio 2005, è ulteriormente prorogato di ulteriori due mesi.

Art. 7.

1. Le società di gestione dei sistemi di telefonia mobile forniscono al Ministero degli affari esteri ed in coordinamento con il medesimo ogni dato, elemento ed informazione disponibile ai fini della ricognizione e localizzazione dei cittadini italiani presenti nell'area di Sharm El Sheik. Le medesime società provvedono ad inoltrare ai titolari di utenze di telefonia mobile di rispettiva competenza, che risultino residenti o presenti nel territorio interessato, appositi messaggi, il cui testo è concordato con il Ministero degli affari esteri.

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assumere ogni iniziativa necessaria ad assicurare le occorrenti forme di assistenza connessa al coinvolgimento di cittadini italiani in relazione alla situazione d'emergenza che ha interessato la cittadina egiziana di Sharm El Sheik.

Art. 8.

1. Al fine di assicurare in termini di imperiosa urgenza la realizzazione delle opere necessarie per fronteggiare il contesto emergenziale di cui dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del 4 marzo 2005, ed in relazione alla progettazione in atti, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 25, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni, l'impresa aggiudicataria dei lavori provvede al compimento degli occorrenti interventi realizzativi sulla base del progetto approvato dal commissario delegato prefetto di Chieti, ovvero di eventuali varianti dal medesimo approvate.

Art. 9.

1. Le risorse finanziarie poste nella disponibilità del commissario delegato - Presidente della regione Campania per l'emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali, sono vincolate, per la durata dell'emergenza, al perseguimento delle finalità di cui all'ordinanza di protezione civile n. 2425 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, e non sono suscettibili di pignoramento e sequestro, secondo quanto disposto dalla legge del 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A07924

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° agosto 2005.

Interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione emergenziale, conseguente al movimento franoso che ha interessato il territorio del comune di Varenna, in provincia di Lecco, il giorno 13 novembre 2004. (Ordinanza n. 3453).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2004, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al movimento franoso che ha interessato il territorio del comune di Varenna il giorno 13 novembre 2004;

Considerato che il giorno 13 novembre 2004 il territorio del comune di Varenna è stato interessato da un movimento franoso causato da intense precipitazioni con successivi sbalzi termici verificatisi nei giorni precedenti all'evento;

Considerato che l'evento in rassegna ha determinato ingenti danni ad edifici pubblici e privati ed alle infrastrutture viarie e ferroviarie;

Considerato, altresì, che a seguito del predetto movimento franoso che ha causato il decesso di due persone si è determinata una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità, con conseguente necessità di disporre l'evacuazione di numerosi nuclei familiari;

Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari ed urgenti al fine di assicurare la rimozione delle situazioni di pericolo ed il ritorno alle normali condizioni di vita;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Acquisita l'intesa della regione Lombardia;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Lombardia è nominato commissario delegato per l'attuazione dei primi interventi urgenti diretti alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi calamitosi di cui in premessa.

2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato può avvalersi dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo commissario, nonché della collaborazione degli uffici tecnici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

3. Il commissario delegato provvede in particolare:

a) alla stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;

b) alla rimozione delle situazioni di pericolo;

c) al ripristino, in condizioni di sicurezza degli edifici pubblici e delle infrastrutture danneggiati;

d) all'erogazione dei primi contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di prionità e modalità attuative che saranno fissate dal commissario delegato medesimo con proprio provvedimento e che potranno costituire anticipazioni su future provvidenze;

e) al rimborso delle spese sostenute in prima emergenza dagli enti locali, previa presentazione, da parte dei medesimi, di idonea documentazione.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, il commissario delegato ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui al successivo art. 3.

2. Il commissario delegato, anche con l'ausilio dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

5. L'approvazione del parte del commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere.

Art. 3.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17, e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-*quater*, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera *c)*, della direttiva comunitaria n. 93/37, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, articoli 3, 5 e 6, comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16, 17, comma 2, 18 e 20, e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

Art. 4.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse finanziarie che si renderanno disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono trasferite su un'apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al presidente della regione Lombardia - commissario delegato con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A07925

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 luglio 2005.

Revoca del decreto 24 giugno 2005 di riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte del Parco», in Montefiorino, ai fini dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 12 gennaio 2004 con la quale la Società Sorgenti Xenia S.p.A. con sede in Milano, Piazza del Duomo 17, ha chiesto il riconoscimento come acqua di sorgente dell'acqua minerale «Fonte del Parco» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Geo - Montefiorino 2 sita nel territorio del comune di Montefiorino (Modena);

Esaminata la documentazione prodotta;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Settore Difesa del Suolo e Tutela dell'Ambiente dell'Assessorato all'Ambiente della Provincia di Modena con nota n. 54916/8.6.8.9 dell'11 giugno 2001, in merito alla richiesta della società Sorgenti Xenia di convertire l'autorizzazione alla produzione delle acque ubicate nella suddetta concessione mineraria, da imbottigliamento di acque minerali ad imbottigliamento di acque di sorgente;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono revocati il decreto ministeriale 9 gennaio 1982, n. 2137 di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte del Parco» di Montefiorino (Modena) ed il decreto dirigenziale 11 marzo 1998, n. 3015 - 019 di conferma del riconoscimento.

2. Il decreto dirigenziale 24 giugno 2005, n. 3610 è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso al presidente della giunta provinciale per i provvedimenti di competenza.

Roma, 19 luglio 2005

Il direttore generale: GRECO

05A07856

DECRETO 21 luglio 2005.

Autorizzazione definitiva del prodotto fitosanitario «Sunrice», reg. 9560.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 13 marzo 1998, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 22 marzo 2004 con il quale è stato registrato in via provvisoria al n. 9560 il prodotto fitosanitario denominato «Sunrice», contenente la sostanza attiva ethoxysulfuron, a nome dell'Impresa Bayer Cropscience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130;

Visto il decreto ministeriale del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva ethoxysulfuron nell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/23/CE della Commissione del 25 marzo 2003;

Vista la domanda presentata in data 8 ottobre 2003 dall'Impresa medesima, diretta ad ottenere la trasformazione da provvisoria a definitiva dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Visto il parere favorevole espresso in data 3 febbraio 2005 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente alla conferma della registrazione provvisoria del prodotto di cui trattasi, fino al 30 giugno 2013 (data di scadenza dell'inclusione della sostanza attiva in allegato I, alle condizioni stabilite dal suddetto decreto di inclusione;

Vista la nota dell'Ufficio del 21 marzo 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Viste le note pervenute in data 21 e 30 giugno 2005 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È confermata fino al 30 giugno 2013 la registrazione del prodotto fitosanitario denominato SUNRICE a nome dell'Impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, registrato al n. 9560 con decreto del 15 marzo 1998, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 22 marzo 2004, con la composizione e alle condizioni indicate nella etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100-200-500.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere Bayer Cropscience GmbH, Wolfenbuttel-Germania; SBM Formulation - St. Marcel-Marsiglia-Francia e confezionato nello stabilimento dell'impresa Isagro S.p.a. in Aprilia (Latina).

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

SUNRICE ® WG 60

Etichetta/foglio illustrativo

Erbicida di post-emergenza per il riso, in formulazione granuli idrodispersibili

SUNRICE®

Composizione su 100 g:
ethoxysulfuron 60 g
Coformulanti quanto basta a 100 g

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Registrazione n° 9560 del 13/03/1998 del Ministero della Sanità
Officine di produzione:
Bayer CropScience GmbH, Wolfenbüttel – Germania;
SBM Formulation - St. Marcel - Marsiglia – Francia;
ISAGRO S.p.A. - Aprilia (LT) (confezionamento terminale)
Contenuto netto: 100 - 200 - 500 g
PARTITA N.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Sunrice è un erbicida sulfonilureico per il diserbo del riso in post-emergenza.
Piante infestanti sensibili: Alisma plantago-aquatica (cucchiaio), Butomus umbellatus (florone), Potamogeton natans (brasca comune), Cyperus spp. (ciperi), Schoenoplectus maritimus (cipollino), Schoenoplectus (Scirpus) mucronatus (quadrettone); Ammania coccinea (ammania). Heteranthera reniformis (eterantera bianca) risulta parzialmente sensibile.
I migliori risultati in termini di efficacia erbicida si ottengono intervenendo su infestanti piccole ed in attiva crescita.

Modalità d'azione
Sunrice viene assorbito per via fogliare; l'infestante trattata subisce immediatamente un arresto di sviluppo, con graduale comparsa di macchie clorotiche che si estendono sino a determinare la morte dell'infestante nel giro di 3 settimane dall'applicazione.

Dosi e modalità d'impiego
Sunrice si impiega alla dose di 100 g per ettaro, diluito in circa 350 l/ha d'acqua, in condizioni di risaia non sommersa; il trattamento deve essere eseguito in post-emergenza della coltura e delle infestanti, da 20 a 40 giorni dopo la semina.
L'applicazione erbicida darà i migliori risultati, se l'acqua verrà reimmessa nelle camere circa 3 giorni dopo il trattamento. Proseguire con la normale gestione dell'acqua di sommersione, evitando l'apertura dello scarico del bacino per almeno 2 settimane dopo l'applicazione.

Compatibilità
Sunrice in linea di massima è compatibile con i più comuni erbicidi impiegati in risaia.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Evitare di colpire direttamente o tramite deriva le colture o piante arboree adiacenti. I cereali non vengono danneggiati da un'eventuale deriva. Non lavare l'attrezzatura vicino a colture o piante sensibili; non usare l'acqua delle camere trattate per irrigare colture diverse dal riso.

Preparazione della soluzione
Sciogliere il prodotto in poca acqua, quindi versarlo nella botte contenente metà dell'acqua necessaria e portare al volume desiderato mantenendo costantemente l'agitatore in funzione.

Avvertenze per l'uso:
- applicare il prodotto su coltura in buone condizioni vegetative, evitare trattamenti su riso già danneggiato da precedenti interventi erbicidi, da attacchi di insetti o malattie fungine.
- dopo ogni trattamento è necessario eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio o dalla pompa, operando come segue:
  1) Svuotare completamente il serbatoio.
  2) Riempire di nuovo la botte con acqua pulita, risciacquare serbatoio, pompa e barre e svuotare nuovamente l'attrezzatura.
  3) Riempire il serbatoio con acqua pulita, addizionare ammoniaca per uso domestico (soluzione al 6%) nella misura di 0,5 l/hl di acqua. Risciacquare pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti. Svuotare completamente.
  4) Ripetere nuovamente l'operazione descritta al punto 3).
  5) Rimuovere le tracce d'ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
  6) Filtri e ugelli devono essere rimossi e lavati separatamente con la stessa soluzione a base di ammoniaca.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti , bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende e dalle strade

® marchio registrato

15.06.05

SUNRICE ® WG 60

Erbicida di post-emergenza per il riso, in formulazione granuli idrodispersibili

SUNRICE®
Composizione su 100 g:
ethoxysulfuron 60 g
Coformulanti quanto basta a 100 g
Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Registrazione n° 9560 del 13/03/1998 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: 100 g
PARTITA N.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer CropScience
® Marchio registrato

15.06.05

05A07891

DECRETO 21 luglio 2005.

Autorizzazione definitiva del prodotto fitosanitario «Shangai», reg. 11778.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17, (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 22 ottobre 2003, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 22 marzo 2004, con il quale è stato registrato in via provvisoria al n. 11778 il prodotto fitosanitario denominato «Shangai», contenente la sostanza attiva ethoxysulfuron, a nome dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130;

Visto il decreto ministeriale del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva ethoxysulfuron nell'Allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/23/CE della Commissione del 25 marzo 2003;

Visto il parere favorevole espresso in data 3 febbraio 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente alla conferma della registrazione provvisoria del prodotto di cui trattasi, fino al 30 giugno 2013 (data di scadenza dell'inclusione della sostanza attiva in allegato I, alle condizioni stabilite dal suddetto decreto di inclusione;

Vista la nota dell'Ufficio del 21 marzo 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Viste le note pervenute in data 21 e 30 giugno 2005 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler produrre il prodotto in questione presso lo stabilimento dell'impresa estera Bayer Vietnam Ltd.-Bien Hoa City-Dong Nai Province-Vietnam;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È confermata fino al 30 giugno 2013, la registrazione del prodotto fitosanitario denominato SHANGAI a nome dell'Impresa Bayer Cropscience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, registrato al n. 11778 con decreto del 22 ottobre 2003, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 22 marzo 2004, con la composizione e alle condizioni indicate nella etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100-200-500.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere Bayer Cropscience GmbH, Wolfenbuttel-Germania; Bayer Vietnam Ltd.-Bien Hoa City-Dong Nai Province-Vietnam e confezionato nello stabilimento dell'impresa Isagro S.p.a. in Aprilia (Latina).

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

SHANGAI ®

Etichetta/foglio illustrativo

Erbicida di post-emergenza per il riso, in formulazione granuli idrodispersibili

SHANGAI®

Composizione su 100 g:
ethoxysulfuron 60 g
Coformulanti quanto basta a 100 g

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Registrazione n° 11778 del 22/10/2003 del Ministero della Salute
Officine di produzione:
Bayer CropScience GmbH, Fancoforte s/Meno – Germania;
Bayer Vietnam Ltd. - Bien Hoa City - Dong Nai Province - Vietnam
ISAGRO S.p.A. - Aprilia (LT) (confezionamento terminale)
Contenuto netto: 100 - 200 - 500 g
PARTITA N.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Shangai è un erbicida sulfonilureico per il diserbo del riso in post-emergenza.
Piante infestanti sensibili: Alisma plantago-aquatica (cucchiaio), Butomus umbellatus (fiorone), Potamogeton natans (brasca comune), Cyperus spp. (ciperi), Schoenoplectus maritimus (cipollino), Schoenoplectus (Scirpus) mucronatus (quadrettone); Ammania coccinea (ammania). Heteranthera reniformis (eterantera bianca) risulta parzialmente sensibile.
I migliori risultati in termini di efficacia erbicida si ottengono intervenendo su infestanti piccole ed in attiva crescita.

Modalità d'azione
Shangai viene assorbito per via fogliare; l'infestante trattata subisce immediatamente un arresto di sviluppo, con graduale comparsa di macchie clorotiche che si estendono sino a determinare la morte dell'infestante nel giro di 3 settimane dall'applicazione.

Dosi e modalità d'impiego
Shangai si impiega alla dose di 100 g per ettaro, diluito in circa 350 l/ha d'acqua, in condizioni di risaia non sommersa; il trattamento deve essere eseguito in post-emergenza della coltura e delle infestanti, da 20 a 40 giorni dopo la semina.
L'applicazione erbicida darà i migliori risultati, se l'acqua verrà reimmessa nelle camere circa 3 giorni dopo il trattamento. Proseguire con la normale gestione dell'acqua di sommersione, evitando l'apertura dello scarico del bacino per almeno 2 settimane dopo l'applicazione.

Compatibilità
Shangai in linea di massima è compatibile con i più comuni erbicidi impiegati in risaia.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Evitare di colpire direttamente o tramite deriva le colture o piante arboree adiacenti. I cereali non vengono danneggiati da un'eventuale deriva. Non lavare l'attrezzatura vicino a colture o piante sensibili; non usare l'acqua delle camere trattate per irrigare colture diverse dal riso.

Preparazione della soluzione
Sciogliere il prodotto in poca acqua, quindi versarlo nella botte contenente metà dell'acqua necessaria e portare al volume desiderato mantenendo costantemente l'agitatore in funzione.

Avvertenze per l'uso:
- applicare il prodotto su coltura in buone condizioni vegetative, evitare trattamenti su riso già danneggiato da precedenti interventi erbicidi, da attacchi di insetti o malattie fungine.
- dopo ogni trattamento è necessario eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio o dalla pompa, operando come segue:
  1) Svuotare completamente il serbatoio.
  2) Riempire di nuovo la botte con acqua pulita, risciacquare serbatoio, pompa e barre e svuotare nuovamente l'attrezzatura.
  3) Riempire il serbatoio con acqua pulita, addizionare ammoniaca per uso domestico (soluzione al 6%) nella misura di 0,5 l/hl di acqua. Risciacquare pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti. Svuotare completamente.
  4) Ripetere nuovamente l'operazione descritta al punto 3).
  5) Rimuovere le tracce d'ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
  6) Filtri e ugelli devono essere rimossi e lavati separatamente con la stessa soluzione a base di ammoniaca.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenze
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti , bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende e dalle strade

Bayer CropScience

® marchio registrato ISAGRO

15.06.05

SHANGAI ®

Erbicida di post-emergenza per il riso, in formulazione granuli idrodispersibili

SHANGAI®
Composizione su 100 g:
ethoxysulfuron 60 g
Coformulanti quanto basta a 100 g
Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Registrazione n° 11778 del 22/10/2003 del Ministero della Salute
Contenuto netto: 100 g
PARTITA N.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer CropScience
® Marchio registrato ISAGRO

15.06.05

05A07892

DECRETO 22 luglio 2005.

Ripristino della validità del decreto 28 dicembre 2004 di riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte della Virtù», in Pontremoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 ed in particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono, tra l'altro, la ricerca nelle analisi chimiche di acque minerali dei nuovi parametri antimonio e nichel ed i relativi limiti massimi ammissibili, nonché la modifica dei limiti massimi ammissibili per i parametri arsenico e manganese;

Visto il proprio decreto 28 dicembre 2004, n. 3584 con il quale è stata sospesa, tra l'altro, la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte della Virtù» di Pontremoli (Massa) in quanto il sindaco del comune di Pontremoli, titolare del decreto di riconoscimento, non ha trasmesso, entro il 31 ottobre 2004, la certificazione analitica relativa alla determinazione dei parametri antimonio, arsenico e manganese prevista dall'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che il Sindaco del comune di Pontremoli ha provveduto a trasmettere, contestualmente, le certificazioni relative alle analisi dei parametri antimonio, arsenico e manganese previste dall'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 e quelle relative alle analisi chimiche e microbiologiche previste dal medesimo art. 17, comma 3, per la verifica annuale del permanere delle caratteristiche proprie dell'acqua minerale naturale;

Visto che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 15 giugno e del 6 luglio 2005, ha espresso parere favorevole in merito alla suddetta certificazione analitica;

Visti gli atti dell'ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte della Virtù» di Pontremoli (Massa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà notificato al sindaco del comune di Pontremoli ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i successivi provvedimenti di competenza.

Roma, 22 luglio 2005

Il direttore generale: GRECO

05A07859

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 giugno 2005.

Concessione o proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 155, in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle imprese industriali fino a quindici dipendenti del settore tessile, abbigliamento e calzature della regione Puglia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni.;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati € 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui € 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e € 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalità e non utilizzato;

Visto l'accordo di programma per il rilancio del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero della Puglia concluso presso la regione in data 23 luglio 2004;

Visto l'accordo di programma per il consolidamento del settore del mobile della Puglia concluso presso la regione in data 24 dicembre 2004;

Visto il verbale di accordo in data 31 marzo 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli, tra la regione Puglia e le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi del settore del mobile e il permanere del grave stato di difficoltà del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero, che colpiscono le aziende ubicate nella regione Puglia, viene prevista la concessione o la proroga, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattamento di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità, per i lavoratori dei citati settori;

Visto il limite di spesa di 50 milioni di euro fissato nel verbale del 31 marzo 2005;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere o prorogare il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 31 marzo 2005 che prevede per i lavoratori delle imprese dei due settori ubicate sul territorio della regione:

a) l'erogazione o la proroga al 31 dicembre 2006 del trattamento di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nelle discipline di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge n. 223/1991 o delle imprese industriali fino a quindici dipendenti dei settori indicati nelle premesse;

b) la proroga o la concessione fino al 31 dicembre 2006 del trattamento di integrazione salariale straordinario anche ai dipendenti di imprese industriali con più di quindici dipendenti, qualora le medesime non possano ricorrere alla CIGS ai sensi della vigente normativa;

c) la proroga o la concessione fino al 31 dicembre 2006 del trattamento di mobilità ai lavoratori licenziati da imprese artigiane o da imprese industriali fino a quindici dipendenti o ai lavoratori di imprese industriali con più di quindici dipendenti, il cui trattamento sia scaduto entro il 31 dicembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 31 marzo 2005 che ha recepito gli accordi di programma del 23 luglio 2004 e del 24 dicembre 2004, di cui alle premesse, che diventano parte integrante del presente provvedimento, è concesso, o prorogato, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge n. 223/1991, e delle imprese industriali fino a quindici dipendenti operanti nei settori regionali di cui alle premesse.

Art. 2.

Il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere altresì concesso o prorogato fino al 31 dicembre 2006, anche ai dipendenti di imprese industriali con più di quindici dipendenti, appartenenti ai

settori di cui all'art. 1, qualora le medesime imprese non possano ricorrere alla CIGS ai sensi della vigente normativa.

Art. 3.

I lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2 devono avere novanta giorni di anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni.

Art. 4.

Ai lavoratori licenziati da imprese artigiane o da imprese industriali fino a quindici dipendenti o ai lavoratori delle imprese con più di quindici dipendenti il cui trattamento di mobilità sia scaduto o scadrà entro il 31 dicembre 2005 può essere concesso o prorogato il trattamento medesimo fino al 31 dicembre 2006.

Art. 5.

I trattamenti di cui agli articoli 1, 2, 4 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di 50 milioni di euro, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.

Art. 6.

L'erogazione del trattamento di CIGS o di mobilità ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e successive modificazioni è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico della regione.

Art. 7.

Le aziende i cui lavoratori sono beneficiari delle misure di sostegno al reddito di cui al presente decreto, sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 8.

L'onere complessivo, pari ad € 50.000.000,00 graverà sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.

Art. 9.

Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'INPS comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.

Art. 10.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dall'art. 5, l'INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 351

ALLEGATO

VERBALE DI ACCORDO

In data 31 marzo 2005, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario on. Pasquale Viespoli, assistito dalle direzioni generali della tutela delle condizioni di lavoro e degli ammortizzatori sociali, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione del settore tessile, abbigliamento, calzaturiero e del settore del mobile della regione Puglia.

Hanno partecipato:

regione Puglia;

Confindustria Puglia;

CNA Puglia;

Confapi Puglia;

CGIL Puglia;

CISL Puglia;

UIL Puglia;

Direzione regionale del lavoro;

I.N.P.S. direzione centrale;

I.N.P.S. direzione regionale;

Italia Lavoro.

Considerati l'aggravarsi dello stato di crisi del settore del mobile e il permanere della grave situazione di difficoltà del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero che colpiscono le aziende ubicate nella regione Puglia, con pesanti ricadute sull'occupazione;

Considerati gli effetti positivi raggiunti nel 2004 ai fini della riduzione dell'impatto sociale ed occupazionale della crisi del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero con l'estensione degli ammortizzatori sociali alle imprese artigiane, alle imprese industriali fino a quindici dipendenti ed alle imprese industriali con più di quindici dipendenti che non potevano ricorrere agli ammortizzatori sociali medesimi in base alla normativa vigente;

Considerata la necessità di proseguire nell'attuazione del programma di politiche attive del lavoro, in applicazione dell'accordo di programma per il rilancio del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero della Puglia, sottoscritto presso la regione Puglia in data 23 luglio 2004;

Considerata, altresì, la necessità di supportare l'accordo di programma per il consolidamento del settore del mobile della Puglia, sottoscritto presso la regione Puglia in data 21 dicembre 2004;

Ritenuto applicabile l'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 35/2005 ai fini:

della concessione e/o della proroga dei trattamenti CIGS alle imprese artigiane, alle imprese industriali fino a quindici dipendenti ed alle imprese industriali con più di quindici dipendenti che non possono ricorrere agli ammortizzatori sociali medesimi in base alla normativa vigente;

della concessione o della proroga dell'indennità di mobilità ai lavoratori licenziati da imprese artigiane o da imprese industriali fino a quindici dipendenti o ai lavoratori delle imprese industriali con più di quindici dipendenti il cui trattamento sia scaduto entro il 31 dicembre 2005.

Le parti concordano quanto segue:

1) il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere erogato o prorogato fino al 31 dicembre 2006 in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle imprese artigiane (che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991) o delle imprese industriali fino a quindici dipendenti ubicate nella regione Puglia ed appartenenti ai settori di cui in premessa;

2) il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere altresì concesso o prorogato fino al 31 dicembre 2006 anche ai dipendenti di imprese industriali con più di quindici dipendenti, appartenenti ai settori di cui alle premesse, qualora le medesime imprese non possano ricorrere alla CIGS ai sensi della vigente normativa;

3) i lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi del presente verbale devono avere novanta giorni di anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni;

4) ai lavoratori licenziati da imprese artigiane o da imprese industriali fino a quindici dipendenti o ai lavoratori delle imprese industriali con più di quindici dipendenti il cui trattamento di mobilità sia scaduto o scadrà entro il 31 dicembre 2005 può essere concesso o prorogato il trattamento medesimo fino al 31 dicembre 2006;

5) i trattamenti di cui ai punti 1), 2), 4) possono essere concessi nel limite di spesa di 50 milioni di euro;

6) il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto tra i settori saranno definiti e modulati in base alle esigenze verificate dalle parti sociali d'intesa con la regione Puglia;

7) ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento di CIGS, le imprese di cui ai punti 1) e 2) applicheranno la procedura prevista dall'art. 5 della legge n. 164/1975 e successive modificazioni ed integrazioni;

8) le domande di CIGS, unitamente al verbale di consultazione sindacale, saranno inoltrate alla direzione regionale del lavoro della Puglia, che procederà, previa verifica delle condizioni individuate nel presente verbale, alla concessione dei trattamenti. Le imprese beneficiarie comunicheranno mensilmente alla direzione regionale del lavoro e all'INPS territorialmente competente l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale concesso;

9) le istanze dei trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla direzione regionale del lavoro;

10) la direzione regionale del lavoro della Puglia e l'INPS direzione regionale dovranno costantemente verificare l'andamento della spesa complessiva, che non potrà superare il limite complessivo di 50 milioni di euro;

11) l'erogazione del trattamento di CIGS o di mobilità ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico della regione;

12) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce, nel limite di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione, la copertura finanziaria dell'intervento di cui al presente accordo.

Il Sottosegretario on. Pasquale Viespoli ritiene, alla luce delle previsioni dell'art. 1, comma 155 della legge n. 311/2004 e successive modificazioni, che quanto sopra concordato risponda alle esigenze occupazionali del territorio e sia funzionale a contribuire al superamento dell'attuale situazione di crisi dei settori di cui alle premesse.

Letto, confermato, sottoscritto.

REGIONE PUGLIA
TAVOLO DI LAVORO TAC

ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL RILANCIO DEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO E CALZATURIERO DELLA PUGLIA

Bari, 23 luglio 2004

Premesso che:

il settore produttivo riveste un ruolo strategico per lo sviluppo economico della Puglia e le imprese del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero costituiscono una parte rilevante del tessuto industriale pugliese, rappresentando:

il 20% delle esportazioni della regione;

il 31% del PIL dell'intero settore manifatturiero;

il 23% delle imprese pugliesi;

i principali fattori di criticità evidenziati per il comparto tessile, abbigliamento e calzaturiero sono:

scarsa competitività produttiva nei confronti di produzioni a basso costo di manodopera;

eliminazione a partire dal 1º gennaio 2005 del sistema dei contingenti all'importazione;

rapporto euro/dollaro;

necessità di riposizionamento del prodotto;

difficoltà di accesso al credito anche in funzione dei futuri vincoli dettati da Basilea II;

scarsa capacità in innovazione di prodotto e di processo;

scarsa patrimonializzazione delle imprese;

scarsa notorietà dei marchi aziendali;

esportazioni legate alle private label ed alle social label;

scarsa dimensione aziendale per realizzare processi di radicamento sui mercati esteri;

le leve su cui innescare il processo di rilancio del settore possono essere offerte da:

mantenimento della capacità e della base produttiva;

miglioramento della gestione economica e finanziaria delle imprese;

innalzamento del livello qualitativo e stilistico delle produzioni ed ampliamento della gamma;

avvio e consolidamento di processi di commercializzazione a marchio proprio a chiusura di filiera;

sostenere l'immagine e la notorietà dei marchi aziendali;

sostenere azioni di innovazioni di processo e di prodotto;

promuovere e sostenere il radicamento nei mercati esteri;

la politica industriale deve perseguire la strategia di condividere azioni integrate finalizzate a sostenere e promuovere lo sviluppo e la competitività delle imprese, attraverso il coinvolgimento di livelli istituzionali e delle rappresentanze economico e sociali a diversa scala territoriale;

la politica economica per il settore tessile, abbigliamento e calzaturiero deve trovare coerenza con le decisioni e i regolamenti di orientamento e disciplina degli aiuti di Stato a finalità regionale a favore delle imprese e dell'occupazione dell'Unione europea.

Considerato che gli ambiti di riferimento territoriali delle principali aree a vocazione produttiva tessile, abbigliamento e calzaturiero della Puglia sono rappresentate dal Salento, dal Nord Barese e dalla Valle d'Itria.

Visto che:

gli orientamenti del Governo nazionale riconoscono, in linea con i principi comunitari, che la politica industriale:

è orizzontale per natura e mira ad assicurare le condizioni generali favorevoli alla competitività dell'industria;

ha bisogno di tener conto delle necessità specifiche e delle peculiarità di ogni settore;

unisce una base orizzontale e applicazioni settoriali;

è un gioco di squadra, cui contribuiscono vari Ministeri;

a fronte dei citati orientamenti il Ministero delle attività produttive si è dato come obiettivo quello di curare alcune applicazioni settoriali tra le quali quelle del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero.

Gli orientamenti del Governo regionale riconoscono quale esigenza prioritaria del sistema economico-imprenditoriale regionale la necessità di promuovere strumenti di intervento, di finalizzare risorse adeguate al rafforzamento delle imprese pugliesi, in una logica di integrazione delle diverse azioni strategiche. In tale ottica va sviluppata la coesione delle variegate suscettività territoriali, perseguendo la logica della qualità totale. Tutto ciò al fine di rafforzare il posizionamento competitivo del sistema produttivo pugliese.

Tutto ciò premesso, considerato e visto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'economia, il Ministero per le attività produttive, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la regione Puglia, Sviluppo Italia S.p.a., le OO.SS. regionali, confederali e categoriali CGIL, CISL, UIL, CISAL, la Confindustria della Puglia, la CONFAPI della Puglia, la Confartigianato della Puglia, la CNA della Puglia, la CLAAI della Puglia.

Si conviene sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere ed a tal fine si stipula il presente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1.

Premesse

Le premesse, come sopra esposte, formano parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Art. 2.

Finalità

Obiettivo prioritario del presente accordo di programma è quello di promuovere e favorire il rilancio del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero della Puglia, attraverso una azione sinergica per l'attuazione di un programma di consolidamento e sviluppo delle attività produttive esistenti ed economicamente sostenibili, mediante l'attivazione di strumenti disponibili o implementabili, anche attraverso la promulgazione di norme e dispositivi regolamentari ed attuativi.

Art. 3.

Le linee strategiche

Il presente accordo di programma individua la necessità di intervenire sui fattori strutturali del comparto attraverso linee strategiche capaci di impattare su tre aspetti:

patrimonializzazione e sostegno agli investimenti;

competitività delle imprese;

innovazione e ricerca.

Art. 4.

Azioni operative

A fine di perseguire le finalità e le strategie come sopra definite, il presente accordo di programma prevede di:

1. Linea strategica n. 1: *Patrimonializzazione e sostegno agli investimenti.*

Azione operativa *A)*: Consolidamento imprenditoriale e risorse umane.

A.1) Incentivare piani di sviluppo aziendali con ristrutturazione del debito a breve, anche mediante la finalizzazione di fondi di garanzia regionale, tesi a favorire investimenti per l'innovazione, la qualificazione dei prodotti e programmi di penetrazione commerciale all'estero, attraverso l'attivazione delle misure del POR oltre che del Fondo unico regionale mediante l'attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 3/2001, così come modificata dalla legge regionale n. 23/2001.

A.2) Migliorare le performances economiche e finanziarie delle imprese esistenti, anche mediante la negoziazione di aiuti al funzionamento finalizzati a garantire nel tempo l'equilibrio economico-finanziario e contestualmente assicurando il mantenimento e la qualificazione dell'occupazione. Tali interventi potranno essere realizzati anche attraverso nuovi strumenti oggetto di negoziazione con il Ministero del lavoro e con il Ministero dell'economia, finalizzati a conseguire una riduzione degli oneri sociali per le imprese con conseguente drenaggio di tali risorse verso un fondo aziendale per un rafforzamento patrimoniale delle imprese pugliesi. L'obiettivo è consolidare i livelli occupazionali e implementare nuovi programmi di sviluppo aziendale. Tali interventi dovranno essere oggetto o di apposita norma legislativa, anche di copertura finanziaria, oppure quali aiuti di stato per la ristrutturazione delle imprese.

Azione operativa *B)*: Sostegno agli investimenti.

B.1) Sostenere programmi di investimento finalizzati alla integrazione verticale della filiera, con particolare attenzione a facilitare lo sbocco commerciale verso il consumatore finale da realizzare attraverso l'acquisizione di servizi reali e l'apertura di punti vendita. Tali interventi saranno realizzati attraverso il Fondo unico regionale mediante l'attivazione di strumenti di finanza tradizionale, la finalizzazione dei fondi del POR, nonché azioni di finanza innovativa discendenti dall'attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 3/2001, così come modificata dalla legge regionale n. 23/2001.

2. Linea strategica n. 2: *Competitività delle imprese.*

Azione operativa *A)*: Gestire il cambiamento: promuovere reti di cooperazione e accrescere la presenza diretta sui mercati.

A.1) Promuovere l'integrazione della filiera, attraverso la nascita e lo sviluppo di nuove imprese e consorzi di imprese. Le iniziative imprenditoriali dovranno essere caratterizzate da contenuti di innovazione. Tali interventi potranno essere realizzati attraverso l'attivazione dei Pacchetti Integrati di Agevolazione di cui al POR Puglia e degli strumenti di programmazione territoriale quali i PIT.

A.2) Aumentare le risorse destinate al Fondo unico ai fini di incentivare l'attività di consorzi export tra piccole e medie imprese prevista dalla legge n. 83/1989. Tale dotazione dovrà essere perseguita anche attraverso azioni regionali e nazionali finalizzate ad aumentare le risorse finanziarie disponibili ai consorzi export.

A.3) Sostenere e promuovere un marchio di tracciabilità che permetta di individuare l'ambito territoriale specifico delle produzioni. L'individuazione del marchio dovrà caratterizzarsi attraverso specifici parametri qualitativi e localizzativi. Devono prevedersi azioni, a regia regionale, finalizzate alla promozione del marchio ed alla informazione ai consumatori. Tali interventi dovranno essere realizzati attraverso le azioni poste in essere dalla finanziaria 2004 nell'ambito della misura «Made in Italy».

A.4) Facilitare lo sbocco commerciale delle imprese pugliese del settore, attraverso indagini di mercato, programmi di comunicazione e promozione dei marchi, nonché la creazione di punti vendita o reti di franchising, mediante l'implementazione di due tipologie di strumenti:

partecipazioni finanziarie al capitale di imprese industriali del settore in forme innovative per programmi di internazionalizzazione;

sostegno alla nascita di nuova imprenditorialità giovanile nell'ambito di un processo di accreditamento come Franchisor delle imprese pugliesi.

Tali iniziative dovranno prevedere l'impegno istituzionale e finanziario di Sviluppo Italia.

A.5) Attività di monitoraggio degli andamenti congiunturali e di mercato del settore ai fini del posizionamento delle produzioni, attraverso l'osservatorio banche-imprese-regione Puglia. Tale attività può trovare copertura nel bilancio della regione Puglia.

A.6) Sostenere la realizzazione di accordi interregionali tra aziende e/o tra aziende, enti ed istituzioni per facilitare il flusso e lo scambio di servizi ed informazioni.

Azione operativa *B)*: Attrazione di nuovi investimenti e sostegno alla diversificazione.

B.1) Favorire l'attrazione di investimenti esterni per sostenere lo sviluppo del settore verso prodotti/mercati a maggiore contenuto di conoscenza e di innovazione, nonché sostenere le strategie di diversifi-

cazione produttiva. Tali interventi potranno essere realizzati anche attraverso l'attivazione degli strumenti previsti dalla legge n. 181/1989.

B.2) Favorire e facilitare l'accesso ai finanziamenti nazionali per le piccole e medie imprese ed imprese artigiane rivolti a sostenere i percorsi di internazionalizzazione di lungo periodo comprendenti la realizzazione di investimenti produttivi e commerciali nei paesi al di fuori dell'Unione europea previsti dalla legge n. 100/1990. A tal fine, la regione Puglia sottoscriverà apposite convenzioni.

B.3) Formazione, qualificazione e riqualificazione del personale che opera nel settore, adoperandosi per sostenere processi di crescita professionale dei lavoratori del sistema TAC già operanti nelle aziende, nonché formare nuove figure professionali ad elevata specializzazione con particolare riferimento all'area marketing, styling, responsabili di prodotto, controllo qualità, finanza e controllo di gestione. Tali interventi dovranno essere sostenuti dal FSE di livello nazionale e regionale.

B.4) Applicare il trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore di operai, impiegati, intermedi, quadri, delle imprese artigiane e industriali fino a quindici dipendenti. Tale intervento dovrà essere sostenuto dal Fondo per l'occupazione del Ministero del lavoro, in virtù dell'applicazione dell'art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003.

B.5) Abbattimento dell'IRAP per professionalità di alto profilo presenti nelle imprese e dedicato alle funzioni di ricerca e sviluppo, innovazione di prodotto e di processo, marketing, internazionalizzazione e finanza.

L'abbattimento in questione dovrà essere attuato con intervento governativo all'interno della prossima finanziaria.

3. Linea strategica n. 3: *Innovazione e ricerca.*

Azione operativa *A):* Programmi per il rafforzamento della competitività e la diversificazione.

Incentivare gli investimenti finalizzati ad agevolare programmi di innovazione di prodotto e di processo in grado di recare fattori di vantaggio competitivo attraverso lo sviluppo di nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche nel settore e nei settori strettamente connessi. Tali interventi potranno essere realizzati anche attraverso modifiche alla legge regionale n. 3 del 4 gennaio 2001, così come modificata dalla legge regionale n. 23 del 10 agosto 2001. In particolare, tali modifiche promuoveranno:

A.1) L'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, nuovi materiali ivi inclusa la creazione di collezioni, processi produttivi o servizi, ovvero al notevole miglioramento di prodotti e processi produttivi esistenti;

A.2) La conseguente concretizzazione delle conoscenze, mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti.

Inoltre, va perseguita un'azione operativa, peraltro già avviata, di supporto alla creazione di un «sistema moda di eccellenza» attraverso il sostegno al consolidamento ed allo sviluppo delle attività di formazione mirata e specialistica nonché di commercializzazione e internazionalizzazione di «imprese leader». Tale azione comporta il coinvolgimento del Ministero per il commercio estero, della regione Puglia, delle associazioni di categoria e delle imprese nonché dei comuni interessati e dovrà essere collocata in un contesto di cooperazione con altri poli produttivi di eccellenza a livello nazionale.

Art. 5.

Gli impegni del governo nazionale

Il governo nazionale, con il coordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri e attraverso i Ministeri competenti attiverà tutti gli strumenti di programmazione ed incentivazione utilizzabili per il consolidamento e lo sviluppo del settore e per la salvaguardia dell'occupazione.

In particolare, il governo nazionale di intesa con la regione Puglia si impegna a:

sostenere l'applicazione della legge n. 181/1989;

predisporre nuovi strumenti finalizzati a conseguire una riduzione degli oneri sociali per le imprese con conseguente loro patrimonializzazione, con l'attivazione istituzionale e finanziaria dei Ministeri del lavoro e dell'economia;

destinare risorse finanziare, tramite il Fondo per l'Occupazione del Ministero del lavoro, per sostenere l'applicazione della CIG ad imprese con meno di quindici dipendenti;

finanziare attraverso il fondo «Made in Italy» le azioni necessarie alla costituzione di un marchio di tracciabilità in funzione di un processo di internazionalizzazione delle imprese;

impartire a Sviluppo Italia indirizzi atti a costituire linee di finanziamento dedicate alla partecipazione al capitale per programmi di commercializzazione e per la costituzione di reti commerciali in franchising;

destinare quota parte delle risorse attivabili sul F.S.E. a beneficio dei programmi formazione, qualificazione e riqualificazione della base occupazionale esistenti;

destinare risorse finanziare aggiuntive e facilitare l'accesso ai fondi previsti per il sostegno ai programmi di penetrazione commerciale all'estero (ex legge n. 394/1981), alle attività di promozione del consorzio export tra piccole e medie imprese (ex legge n. 83/1989) ed ai percorsi di internazionalizzazione di lungo periodo (ex legge n. 100/1990);

impartire all'Istituto nazionale per il commercio estero indirizzi atti a dedicare risorse finanziarie aggiuntive finalizzate all'erogazione di servizi per il radicamento sui mercati esteri delle piccole e medie imprese.

Art. 6.

Gli impegni del governo regionale

La giunta regionale nell'ambito delle sue competenze è impegnata attivamente a portare avanti, d'intesa con il governo nazionale, un piano articolato di interventi per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.

Con riferimento alle azioni individuate, la regione Puglia si impegna:

a destinare quota parte delle risorse del POR 2000-2006, previste per l'attivazione dei Pacchetti Integrati di Agevolazioni anche all'interno dei PIT, ad iniziative imprenditoriali di settore;

a modificare la legge regionale n. 3 del 4 gennaio 2001 così come modificata dalla legge regionale n. 23 del 10 agosto 2001, rendendo così possibili interventi agevolativi nei confronti di programmi di innovazione tecnologica e ricerca;

ad attivare nell'ambito della misura 4.19 del POR 2000-2006 azioni di ingegneria finanziaria finalizzate: al consolidamento dei debiti a breve per l'attuazione di programmi di sviluppo e a facilitare lo sblocco commerciale a marchio proprio delle imprese;

finalizzazione dei Fondi POR destinati al consolidamento patrimoniale delle imprese e alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione anche mediante convenzioni con la SIMEST;

a ridurre, attraverso apposita norma, l'aliquota IRAP, per quelle imprese che hanno professionalità di alto profilo in funzioni strategiche di sviluppo aziendale;

a destinare, al settore, quota parte delle risorse attivabili sul F.S.E. a beneficio dei programmi formazione, qualificazione e riqualificazione della base occupazionale esistente e di nuovi occupati;

svolgere attività di monitoraggio degli andamenti congiunturali e di mercato, attraverso l'osservatorio banche-imprese.

Art. 7.

Gli impegni delle imprese

Le associazioni di categoria firmatarie del presente accordo in rappresentanza delle imprese, si impegnano a creare le condizioni per rafforzare le proprie attività industriali nel quadro dei rispettivi piani strategici. Su tali basi si impegnano a favorire i processi di valorizzazione delle filiere esistenti anche nell'ottica della valorizzazione dell'imprenditoria locale.

In particolare in rapporto alle specifiche situazioni industriali proprie di ciascuna azienda, si farà riferimento a:

investimenti di rafforzamento produttivo delle filiere e degli impianti esistenti;

iniziative che vedano coinvolte imprese locali ed imprese esterne all'area (partnership industriali e/o commerciali);

cofinanziamento delle iniziative imprenditoriali agevolate attraverso fondi regionali, nazionali e/o comunitari, nel rispetto di quanto previsto dall'Unione europea nella Carta degli aiuti regionali.

Per gli investimenti proposti dalle imprese, saranno individuate ed attivate opportune forme di finanziamento agevolato, in base agli impegni assunti dalle altre parti firmatarie del presente accordo.

Il presente accordo di programma, potrà essere esteso a tutte le aziende ed i soggetti pubblici e privati che possono avere un ruolo atto allo sviluppo del settore ed al mantenimento della base occupazionale.

Art. 8.

Il coordinamento operativo dell'accordo

I soggetti firmatari del presente accordo, provvederanno a designare nei trenta giorni successivi alla sottoscrizione dello stesso, propri rappresentanti in seno ad un comitato tecnico chiamato a monitorare l'attuazione dell'accordo, e ad esprimere tutte le azioni utili per la più rapida esecuzione degli impegni assunti, nonché a consentire le modifiche che si rendessero necessarie od opportune in sede di realizzazione degli interventi e a definire le interpretazioni autentiche in caso di dissenso.

Il comitato sarà convocato in via ordinaria dalla regione Puglia, almeno con cadenza trimestrale.

Art. 9.

Il coordinamento istituzionale dell'accordo

Per la definizione del programma degli interventi di attivazione degli strumenti della programmazione sopra delineati, il Governo istituisce un tavolo nazionale di lavoro.

Il tavolo, d'intesa con il Ministero per le Attività produttive con la partecipazione del Ministero dell'economia, del Ministero del lavoro, della regione Puglia, delle parti sociali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha il compito di:

monitorare la fase di avvio della realizzazione dell'accordo, con particolare riferimento alla salvaguardia e al consolidamento delle produzioni esistenti e all'avvio di un processo di consolidamento e sviluppo in una logica di filiera. In tale sede si procederà inoltre alla valutazione ed all'individuazione di possibili percorsi operativi, attivabili da parte dei soggetti imprenditoriali interessati, all'interno dei progetti di sviluppo definiti nell'ambito degli strumenti previsti per il raggiungimento delle finalità del presente accordo;

gestire le emergenze ed individuare le opportune soluzioni occupazionali ed industriali. Le parti firmatarie del presente accordo di programma si impegnano, pertanto, apportare, preventivamente, al tavolo i programmi di attività che dovessero comportare sostanziali modifiche dei livelli di occupazione in essere, per l'analisi dei medesimi.

Art. 10.

Disposizioni finali

Il presente accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

L'accordo a durata fino al completamento degli interventi in esso precisati, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti ed attuato con specifici protocolli aggiuntivi.

Bari, ...

Regione Puglia	(firmato)
Confindustria Puglia	(firmato)
Confapi Puglia	(firmato)
Confartigianato Puglia	(firmato)
C.N.A. Puglia	(firmato)
Segreteria regionale CGIL	(firmato)
Segreteria regionale CISL	(firmato)
Segreteria regionale UIL	(firmato)
Segreteria regionale CISAL	(firmato)

REGIONE PUGLIA
TAVOLO DI LAVORO SUL SETTORE DEL MOBILE

ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL SETTORE DEL MOBILE DELLA PUGLIA

Premesso che la filiera pugliese del mobile è una delle colonne portanti dell'industria del mobile italiano. Infatti nel sistema Legno Arredo la regione Puglia è prima fra le regioni centro meridionali e quinta a livello nazionale.

In particolare, nel comparto del «mobile imbottito» la regione Puglia registra il più elevato numero di addetti, 11.073, pari al 25% del totale nazionale, e delle imprese, 801, pari al 24,5%. Con tali numeri l'area economico produttiva pugliese si afferma come il maggior produttore mondiale di divani in pelle coprendo circa il 16% della produzione mondiale di mobili imbottiti in pelle.

Si tratta, pertanto, di settore articolato e vitale, che ha registrato importanti e continui tassi di crescita, e che da anni offre un solido contributo alla crescita economica e sociale della nostra regione. All'interno di questo sistema operano aziende leader a livello mondiale, come la Natuzzi, ed un tessuto di medie e piccole imprese attive nell'intero ciclo di produzione e nell'indotto della filiera.

Tali performance, costruite e consolidatesi negli anni, si debbono ad una lungimirante strategia imprenditoriale basata fondamentalmente su:

innovative ed originali sistemi di lavorazione che pur mantenendo caratteristiche labour intensive ed artigianali si sono organizzati in processi industriali efficaci ed efficienti, tali da consentire un competitivo rapporto qualità/prezzo;

continua innovazione di prodotto e di nuovi materiali con ciò contribuendo a rafforzare nei mercati mondiali una positiva considerazione del prodotto proveniente dall'area pugliese;

forte orientamento alla penetrazione nei mercati esteri, senza peraltro una connotazione di marca, dove è distribuita l'80% della produzione (segnatamente negli Stati Uniti ed in Canada);

controllo diretto della intera filiera produttiva nelle aziende più grandi, con forti e positive ricadute sui fattori di competitività e qualitativi, e diffusione di un indotto vivace e professionale che ha rappresentato un elemento di forza e flessibilità per l'intero sistema.

Il rapido evolversi dello scenario competitivo mondiale oggi minaccia questo settore che per consolidare la propria leadership e continuare nello sviluppo deve profondamente ripensarsi;

Il cambiamento del mercato è determinato da fattori congiunturali, profondi e di non facile reversibilità, così come da dinamiche strutturali.

I fattori congiunturali sono:

stagnazione dell'economia mondiale, erosione del risparmio e della fiducia dei consumatori che si riflette fondamentalmente sui beni di non prima necessità;

apprezzamento dell'euro sul dollaro, pari ad oltre il 20% rispetto alla media del 2002 e conseguente perdita di competitività verso le produzioni dell'area dollaro (Cina compresa per il noto accordo di parificazione dello yuan con il dollaro americano);

dinamiche commerciali fortemente condizionate dal prezzo.

I fattori strutturali sono:

perdita di competitività del sistema manifatturiero italiano ed europeo rispetto alle economie dei paesi emergenti. Nel mercato statunitense dove si concentra gran parte dell'export made in Italy, le importazioni di imbottito dalla Cina sono cresciute, nel periodo 1996-2002, alla media del 58,1% ogni anno. Le principali ragioni di questa scalata dei Paesi emergenti sono:

basse barriere d'accesso tipiche del manifatturiero labour intensive come quello del mobile imbottito;

notevole disponibilità di materie prime e semi lavorati a basso costo;

elevata disponibilità di mano d'opera a basso costo, con elevata produttività e legislazione del lavoro molto flessibile;

assenza di ogni tutela della proprietà creatività e stilistica;

contributi alla produzione ed agevolazioni fiscali;

il venir meno degli sgravi degli oneri fiscali che per il settore del mobile imbottito ha rappresentato, da solo, un aumento del costo del lavoro rispetto agli anni scorsi di circa il 20% a cui va aggiunta, dal 1998, un'ulteriore penalizzazione fiscale determinata dall'IRAP;

un sistema di aziende prevalentemente product oriented alla lunga non in grado di resistere alla competizione sul prezzo e con forti vincoli a ripensare una strategia d'impresa basata sulla necessità di riqualificare l'offerta in termini d'innovazione di prodotto, stilistica e qualitativa, tale da smarcarsi rispetto alla competizione basata sul prezzo;

un sistema di aziende che, fatta eccezione per le realtà più grosse, non è in grado per modesta struttura finanziaria e manageriale, e per le difficoltà di accesso al credito, di saper innovare l'organizzazione dei processi, di puntare a forme di commercializzazione diretta sui mercati esteri attraverso politiche di marca e forme moderne di distribuzione controllata; in altre parole che faticano a gestire la necessaria evoluzione da aziende produttive ad aziende market oriented, per di più in un contesto necessariamente internazionale.

Le leve su cui innescare il processo di consolidamento e rilancio del settore possono essere offerte da:

processi di riqualificazione dei processi e delle competenze attraverso investimenti tecnologici, organizzativi e formativi idonei;

strutturazione di attività e competenze tali da garantire l'innovazione e ricerca di nuovi prodotti qualitativamente e stilisticamente più evoluti;

miglioramento della gestione economica e finanziaria delle imprese;

avvio e consolidamento di processi di commercializzazione a marchio proprio a chiusura di filiera, anche attraverso progetti di aggregazione, anche nella sola fase commerciale, in grado di consentire anche alle medie e piccole aziende l'opportunità di stare sulla scena internazionale;

sostegno all'immagine e alla notorietà dei marchi aziendali legato al made in Italy;

azioni di promozione e sostegno al radicamento, produttivo e commerciale, nei mercati esteri.

La politica industriale deve perseguire la strategia di condividere azioni integrate finalizzate a sostenere e promuovere lo sviluppo e la competitività delle imprese, attraverso il coinvolgimento di livelli istituzionali e delle rappresentanze economico e sociali a diversa scala territoriale.

La politica economica per il settore del mobile deve trovare coerenza con le decisioni e i regolamenti di orientamento e disciplina degli aiuti di stato a finalità regionale a favore delle imprese e dell'occupazione dell'Unione europea all'interno di una sostenibilità sociale dello sviluppo occupazionale, ambientale e della sicurezza.

Considerato che gli ambiti territoriali nei quali si è sviluppata la filiera del mobile abbracciano tutto il territorio della regione mentre il comparto del mobile imbottito si è sviluppato inizialmente nell'area Murgiana, nei comuni di Santeramo in Colle, Altamura e Gravina, per poi estendersi all'intera provincia di Bari e recentemente a quella di Taranto, con gli insediamenti di Ginosa e Laterza, e a quella di Foggia.

Visto che gli orientamenti del governo nazionale riconoscono, in linea con i principi comunitari, che la politica industriale:

è orizzontale per natura e mira ad assicurare le condizioni generali favorevoli alla competitività dell'industria;

ha bisogno di tener conto delle necessità specifiche e delle peculiarità di ogni settore;

unisce una base orizzontale e applicazioni settoriali;

è un gioco di squadra, cui contribuiscono vari Ministeri.

A fronte dei citati orientamenti il Ministero delle attività produttive si è dato come obiettivo quello di curare alcune applicazioni settoriali tra le quali quelle del settore del mobile imbottito.

Gli orientamenti del governo regionale riconoscono quale esigenza prioritaria del sistema economico-imprenditoriale regionale la necessità di promuovere strumenti di intervento, di finalizzare risorse adeguate al rafforzamento delle imprese pugliesi, in una logica di integrazione delle diverse azioni strategiche. In tale ottica va sviluppata la coesione delle variegate suscettività territoriali, perseguendo la logica della qualità totale. Tutto ciò al fine di rafforzare il posizionamento competitivo del sistema produttivo pugliese.

Tutto ciò premesso, considerato e visto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'economia, il Ministero per le attività produttive, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la regione Puglia, Sviluppo Italia S.p.a., le OO.SS. confederali, regionali e categoriali CGIL CISL, UIL, CISAL, la Confindustria della Puglia, la CONFAPI della Puglia, la Confartigianato della Puglia, la CNA della Puglia, la CLAAI della Puglia.

Si conviene sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere ed a tal fine si stipula il presente;

ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1.

Premesse

Le premesse, come sopra esposte, formano parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Art. 2.

Finalità

Obiettivo prioritario del presente accordo di programma è quello di sostenere il settore del mobile, ed in particolare del mobile imbottito, della Puglia. Tale obiettivo è perseguito attraverso interventi articolati e sinergici idonei al mantenimento e consolidamento, riqualificazione e sviluppo, delle realtà esistenti ed economicamente sostenibili.

Art. 3.

Le linee strategiche

Il presente accordo di programma individua la necessità di intervenire sui fattori strutturali del comparto al fine di accrescere il complessivo livello di competitività delle imprese. La competitività delle imprese si rafforza attraverso le seguenti linee strategiche d'intervento:

sostegno agli investimenti ed alla struttura economico-finanziaria delle imprese;

sostegno alla commercializzazione ed all'internazionalizzazione;

sostegno alla innovazione ed alla ricerca;

sostegno alla formazione ed alla riqualificazione;

sostegno agli interventi per il completamento della rete infrastrutturale.

Art. 4.

Azioni operative

Al fine di perseguire le finalità e le strategie come sopra definite, il presente accordo di programma prevede di:

1. Linea strategica n. 1: *Sostegno agli investimenti ed alla struttura economico-finanziaria delle imprese.*

Azione operativa *A)*: Consolidamento imprenditoriale e risorse umane.

A.1) Incentivare piani di sviluppo aziendali con ristrutturazione del debito a breve, anche mediante la finalizzazione di fondi di garanzia regionali, tesi a favorire investimenti per l'innovazione, la qualificazione dei prodotti e programmi di penetrazione commerciale all'estero, attraverso l'attivazione delle misure del POR oltre che del Fondo unico regionale mediante l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge regionale 29 giugno 2004, n. 10.

A.2) Migliorare le performances economiche e finanziarie delle imprese esistenti, anche mediante la negoziazione di aiuti al funzionamento finalizzati a garantire nel tempo l'equilibrio economico-finanziario e contestualmente assicurando il mantenimento e la qualificazione dell'occupazione. Tali interventi potranno essere realizzati anche attraverso nuovi strumenti oggetto di negoziazione con il Ministero del lavoro e con il Ministero dell'economia, finalizzati a conseguire una riduzione degli oneri sociali per le imprese con conseguente drenaggio di tali risorse verso un fondo aziendale per un rafforzamento patrimoniale delle imprese pugliesi. L'obiettivo è consolidare i livelli occupazionali e implementare nuovi programmi di sviluppo aziendale. Tali interventi dovranno essere oggetto o di apposita norma legislativa, anche di copertura finanziaria, oppure quali aiuti di stato per la ristrutturazione delle imprese.

A2.1) All'interno di tale ambito, si specificano le peculiari aree d'intervento per le quali possono essere attivate leve articolate ed aggiuntive.

La natura oggettivamente artigianale della produzione del mobile imbottito e la necessità di un elevato livello qualitativo a supporto della peculiarità del «made in Italy» che evidenzia il made in Puglia o meglio del «made in Puglia» necessita di un ciclo di sviluppo delle professionalità che si dovrà realizzare attraverso l'applicazione delle norme contrattuali.

Lavoratori impegnati nella ricerca, sviluppo e nei sistemi di qualità dei prodotti. Per le aziende è vitale dotarsi di risorse umane qualificate in grado di garantire la continua innovazione di processi e prodotti. Per questi lavoratori è opportuno prevedere delle defiscalizzazioni degli oneri sociali per tramite dell'abbattimento dell'IRAP e/o della doppia deducibilità del loro costo.

Lavoratori addetti alla comunicazione e marketing e progettazione, realizzazione e gestione di punti vendita, in Italia ed estero, nonché di tutti coloro impegnati in attività commerciali estere e nell'allestimento e presidio di fiere all'estero. Anche per tali lavoratori, di norma ad elevata professionalità e costo è opportuno prevedere delle defiscalizzazioni degli oneri sociali per tramite dell'abbattimento dell'IRAP e/o della doppia deducibilità del loro costo.

A.3) Applicare il trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore di operai, impiegati, intermedi, quadri, delle imprese artigiane e industriali fino a quindici dipendenti. Tale intervento dovrà essere sostenuto dal Fondo per l'occupazione del Ministero del lavoro, in virtù dell'applicazione dell'art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003.

A.4) In deroga alla normativa fiscale in materia di IVA, per gli esercizi 2004 e 2005 concedere ai fornitori che effettuano cessioni di beni ad esportatori, ai sensi della lettera *c)*, dell'art. 8, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta e con le modalità previste dal comma 2 del richiamato art. 8. Altresì, sempre in tema di IVA, che la finanziaria possa prevedere la deducibilità delle spese sostenute dalle nuove famiglie per l'arredamento e l'applicazione di aliquote IVA agevolate così come previsto dalla direttiva 2002/92/CE per i settori ad alta intensità di lavoro.

Azione operativa *B)*: Sostegno agli investimenti.

B.1) Sostenere programmi di investimento finalizzati al:

miglioramento della tecnologia di processo;

realizzazione di piattaforme logistiche estere;

realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazione di nuovi materiali, meccanismi e prodotti;

sostegno della internazionalizzazione delle imprese, in special modo sostenendo quegli investimenti (come, ad esempio, acquisizione di servizi reali, campagne di comunicazione, apertura di punti vendita) tesi a facilitare il rapporto diretto con il consumatore estero. Tali interventi saranno realizzati attraverso il Fondo unico regionale mediante l'attivazione di strumenti di finanza tradizionale, la finalizzazione dei fondi del POR, nonché azioni di finanza innovativa discendenti dall'attuazione delle disposizioni contenute nella legge regionale 29 giugno 2004, n. 10.

2. Linea strategica n. 2: *Commercializzazione ed internazionalizzazione.*

Azione operativa *A)*: Gestire il cambiamento: promuovere reti di cooperazione e accrescere la presenza diretta sui mercati.

A.1) Aumentare le risorse destinate al Fondo unico ai fini di incentivare l'attività dei consorzi export tra piccole e medie imprese prevista dalla legge n. 83/1989. Tale dotazione dovrà essere perseguita anche attraverso azioni regionali e nazionali finalizzate ad aumentare le risorse finanziarie disponibili ai consorzi export.

A.2) Sostenere i programmi di comunicazione e promozione dei marchi, sia a livello aziendale che di territorio. Tali interventi dovranno essere realizzati attraverso le azioni poste in essere dalla finanziaria 2004 nell'ambito della misura «made in Italy».

A.3) Facilitare lo sbocco commerciale delle imprese pugliesi del settore, attraverso indagini di mercato, programmi di comunicazione e promozione dei marchi, nonché la creazione di punti vendita o reti di franchising, mediante l'implementazione di due tipologie di strumenti:

partecipazioni finanziarie al capitale di imprese del settore in forme innovative per programmi di internazionalizzazione;

sostegno alla nascita di nuova imprenditorialità giovanile nell'ambito di un processo di accreditamento come Franchisor delle imprese pugliesi.

Tali iniziative dovranno prevedere l'impegno istituzionale e finanziario di Sviluppo Italia.

A.4) Attività di monitoraggio degli andamenti congiunturali e di mercato del settore ai fini del posizionamento delle produzioni, attraverso l'Osservatorio banche-imprese-regione Puglia. Tale attività può trovare copertura nel bilancio della regione Puglia.

A.5) Agevolazione alla partecipazione alle più importanti fiere estere del settore.

A.6) Favorire e facilitare l'accesso ai finanziamenti nazionali per le piccole e medie imprese ed imprese artigiane rivolti a sostenere i percorsi di internazionalizzazione di lungo periodo nei paesi al di fuori dell'Unione europea previsti dalla legge n. 100/1990. A tal fine, la regione Puglia sottoscriverà apposite convenzioni.

3. Linea strategica n. 3: *Innovazione e ricerca.*

Azione operativa *A)*: Sostegno ai programmi ed alle attività di innovazione e diversificazione.

Incentivare i programmi e le attività finalizzati all'innovazione di prodotto e di processo, all'individuazione di aree di diversificazione produttiva sinergici con i processi, le competenze e le produzioni base, in grado di recare fattori di vantaggio competitivo.

Tali interventi potranno essere realizzati in base alla legge regionale n. 10 del 29 giugno 2004 ovvero attraverso il ricorso ad altri strumenti agevolativi gestiti e/o finanziati dalla regione Puglia. In particolare, tali interventi saranno finalizzati a promuovere:

A.1) L'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, nuovi materiali ivi inclusa la creazione di collezioni, processi produttivi o servizi, ovvero al notevole miglioramento di prodotti e processi produttivi esistenti.

A.2) La conseguente concretizzazione delle conoscenze, mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti.

Inoltre, va perseguita un'azione operativa, peraltro già avviata, di supporto alla creazione di un «sistema mobile di eccellenza» attraverso il sostegno al consolidamento ed allo sviluppo delle attività di formazione mirata e specialistica nonché di commercializzazione e internazionalizzazione di «imprese leader». Tale azione comporta il coinvolgimento del Ministero per il commercio estero, della regione Puglia, delle associazioni di categoria e delle imprese nonché dei comuni interessati e dovrà essere collocata in un contesto di cooperazione con altri poli produttivi di eccellenza a livello nazionale.

4. Linea strategica n. 4: *Formazione e riqualificazione.*

Nell'attuale fase di cambiamento degli scenari competitivi e commerciali e, conseguentemente, dei modelli operativi delle aziende la necessità di avviare processi di cambiamento organizzativo e gestionale diventano vitali. Le attività di managerializzazione, formazione e riqualificazione assumono valenza strategica.

Azione operativa *A)*: Sostegno ai programmi di change management.

Supportare tutti quei programmi finalizzati a:

ricerca di manager di elevata professionalità nelle aree marketing, commerciale e comunicazione, ricerca e sviluppo, controllo e pianificazione ed in genere di tutte le nuove figure professionali della filiera (interior decorator, visual merchandising, category and retail specialist, etc.);

acquisizione di servizi reali e formativi per facilitare i processi di crescita di cultura aziendale ed in specie di quella orientata allo sviluppo dell'orientamento al cliente ed alle problematiche legate alla internazionalizzazione.

Azione operativa *B)*: Sostegno ai programmi di formazione e riqualificazione.

Le attività formative sotto elencate rappresentano indispensabili strumenti di formazione e di riqualificazione di personale in aree nuove e/o critiche:

attività tese a migliorare la qualità del prodotto;

attività tese a formare cultura tecnologica, informatica e di certificazione prodotto e processi;

attività tese all'acquisizione di conoscenze linguistiche;

attività tese alla formazione di consulenti di vendita e store manager;

attività tese all'acquisizione di competenze retail;

attività tese all'acquisizione di competenze nel design industriale, nell'arredamento d'interni e nel merchandising.

Le attività di cui alle Azioni operative *A* e *B* troveranno copertura nei fondi del FSE e nazionali e regionali già istituzionalmente dedicati alla formazione. Al fine di rendere effettivamente erogabili tali sostegni si potrà provvedere a specifici aggiornamenti dei testi normativi e/o regolamenti applicativi al fine di comprendere le peculiarità di una formazione realizzabile, per lo più, sul campo, attraverso le competenze maturate all'interno dell'azienda stessa.

La strategicità e complessità dei processi di cambiamento suggeriscono di affiancare a queste attività di formazione da realizzarsi nel breve periodo, iniziative di più ampio respiro finalizzate alla creazione di un bacino professionale qualificato e funzionale al settore.

Azione operativa *C)*: Realizzazione di un centro di eccellenza erogatore di servizi e formazione all'impresa.

Deve essere promossa la creazione di un centro di eccellenza di formazione e servizi, aperto alla partecipazione delle aziende, organizzazioni imprenditoriali e sindacali, governo nazionale, enti locali, Istituti universitari e di ricerca, con le seguenti principali finalità:

promozione di una scuola internazionale di design per il mobile imbottito ed i complementi di arredo;

promozione di un corso specialistico per la gestione dei negozi e del processo di vendita;

individuazione dei trend culturali e di mercato in area marketing, retail, e gestionale e promozione di occasioni di incontro fra consulenza internazionale e le imprese del territorio;

fornire supporto alle imprese nel progettare servizi territoriali per attività non distintive o concorrenziali quali, ad esempio: studi di settore, attività di certificazione, monitoraggio sanitario ed antinfortunistico, trasporti;

l'assistenza alle attività di ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica delle imprese operanti nella filiera del mobile.

5. Linea strategica n. 5: *Sostegno agli interventi per il completamento della rete infrastrutturale.*

Devono essere realizzati quegli interventi necessari a completare, potenziare e razionalizzare le infrastrutture, con particolare riferimento alla rete viaria e portuale.

Particolare rilevanza rivestono:

la realizzazione di una struttura interportuale nell'area murgiana;

il raddoppio totale in entrambe le carreggiate della s.s. 96 fra Bari ed Altamura e della s.s. 99 nel tratto Altamura-Matera;

lo sviluppo ed il potenziamento della viabilità di accesso alle aree dei porti pugliesi (con particolare riferimento al porto di Taranto).

Art. 5.

Gli impegni del governo nazionale

Il governo nazionale, con il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e attraverso i Ministeri competenti, dovrà provvedere all'attivazione di tutti gli strumenti di programmazione ed incentivazione utilizzabili per gli interventi di completamento e potenziamento delle infrastrutture, per il rilancio della competitività del settore e per la salvaguardia dell'occupazione.

In particolare, il governo nazionale d'intesa con la regione Puglia si impegna a:

sostenere l'applicazione della legge n. 181/1989;

procedere al finanziamento ed alla rapida cantierizzazione di opere infrastrutturali di rilevante interesse per l'area murgiana;

predisporre nuovi strumenti finalizzati a conseguire una riduzione degli oneri sociali ed un contenimento del costo del lavoro per le imprese con conseguente loro patrimonializzazione, con l'attivazione istituzionale e finanziaria dei Ministeri del lavoro e dell'economia;

destinare risorse finanziarie, tramite il Fondo per l'occupazione del Ministero del lavoro, per sostenere l'applicazione della CIG ad imprese con meno di quindici dipendenti, per assecondare il processo di riorganizzazione complessivo del settore, anche attraverso forme di sostegno al reddito dei lavoratori di tutte le imprese della filiera, con particolare riferimento alle piccole imprese, tra le prime ad avvertire le pesanti conseguenze della situazione in atto;

finanziare attraverso il fondo «made in Italy» le azioni necessarie alla costituzione di un marchio di tracciabilità in funzione di un processo di internazionalizzazione delle imprese;

impartire a Sviluppo Italia indirizzi atti a costituire linee di finanziamento dedicate alla partecipazione al capitale per programmi di commercializzazione e per la costituzione di reti commerciali in franchising;

destinare quota parte delle risorse attivabili sul F.S.E. a beneficio dei programmi di formazione, qualificazione e riqualificazione della base occupazionale esistenti, orientandoli verso figure professionali nuove, di difficile reperibilità;

destinare risorse finanziare aggiuntive e facilitare l'accesso ai fondi previsti per il sostegno ai programmi di penetrazione commerciale all'estero (ex legge n. 394/1981), alle attività di promozione dei consorzi export tra piccole e medie imprese (ex legge n. 83/1989) ed ai percorsi di internazionalizzazione di lungo periodo (ex legge n. 100/1990);

impartire all'Istituto nazionale per il commercio estero indirizzi atti a dedicare risorse finanziarie aggiuntive finalizzate all'erogazione di servizi per il radicamento sui mercati esteri delle piccole e medie imprese;

a ridurre, attraverso apposita norma da inserire nella legge finanziaria, l'aliquota IRAP, per quelle imprese che hanno professionalità di alto profilo in funzioni strategiche di sviluppo aziendale;

sostenere l'intera filiera attraverso misura di natura fiscale (modificando alcune disposizioni in materia di IVA) in grado di migliorare la posizione finanziaria strutturalmente deficitaria e di sostenere la competitività in una fase congiunturale sfavorevole.

Art. 6.

Gli impegni del governo regionale

La giunta regionale nell'ambito delle sue competenze dovrà assumere l'impegno a portare avanti attivamente, d'intesa con il governo nazionale, un piano articolato di interventi per il rilancio della competitività del settore del mobile in Puglia.

In particolare, la regione Puglia si impegna:

a destinare quota parte delle risorse del POR 2000-2006, previste per l'attivazione dei Pacchetti Integrati di Agevolazioni anche all'interno dei PIT, ad iniziative imprenditoriali di settore;

a dotare di risorse finanziarie adeguate gli interventi previsti dalla recente legge n. 10 del 29 giugno 2004 a favore di programmi di innovazione tecnologica e ricerca;

a prevedere nell'ambito della suddetta legge n. 10 e del POR 2000-2006 interventi finanziari a supporto dell'innovazione di processo e prodotto e per la creazione e lo sviluppo del marchio, sostenendo le imprese nello sforzo di riqualificazione verso la produzione di prodotti di «marca», anche attraverso forme di sostegno alle attività finalizzate alla qualificazione e certificazione del prodotto e del processo;

finalizzazione dei Fondi POR destinati al consolidamento patrimoniale delle imprese e alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione anche mediante convenzioni con la SIMEST;

a destinare, al settore, quota parte delle risorse attivabili sul F.S.E. a beneficio dei programmi formazione, qualificazione e riqualificazione della base occupazionale esistente e di nuovi occupati;

svolgere attività di monitoraggio degli andamenti congiunturali e di mercato, attraverso l'Osservatorio banche-imprese;

verificare, di concerto con gli enti locali interessati, la fattibilità di un Centro di eccellenza di formazione e servizi e dello stile, inteso come centro di eccellenza nazionale per la formazione di figure professionali (attraverso la creazione di una Scuola del design e dello stile) da immettere nella filiera del mobile, nonché per lo scouting tecnologico e l'assistenza alle attività di ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica delle imprese operanti nella filiera del mobile;

verificare, attraverso uno studio di fattibilità, la possibilità di potenziare il traffico commerciale del porto di Taranto a sostegno del sistema produttivo pugliese e delle regioni limitrofe.

Art. 7.

Gli impegni delle imprese

Le associazioni di categoria, in rappresentanza delle imprese, si impegnano a creare le condizioni per rafforzare le proprie attività industriali nel quadro dei rispettivi piani strategici. Su tali basi si impegnano a favorire i processi di valorizzazione delle filiere esistenti anche nell'ottica della valorizzazione dell'imprenditoria locale.

In particolare in rapporto alle specifiche situazioni industriali proprie di ciascuna azienda, si farà riferimento a:

investimenti di rafforzamento produttivo delle filiere e degli impianti esistenti;

iniziative che vedano coinvolte imprese locali ed imprese esterne all'area (partnership industriali e/o commerciali), come ad esempio consorzi e/o gruppi di acquisto;

cofinanziamento delle iniziative imprenditoriali agevolate attraverso fondi regionali, nazionali e/o comunitari, nel rispetto di quanto previsto dall'Unione europea nella Carta degli aiuti regionali.

Per gli investimenti proposti dalle imprese, saranno individuate ed attivate opportune forme di finanziamento agevolato.

Il presente accordo di programma potrà essere esteso a tutte le aziende ed i soggetti pubblici e privati che possono avere un ruolo atto allo sviluppo del settore ed al mantenimento della base occupazionale.

Art. 8.

Il coordinamento operativo dell'accordo

I soggetti firmatari del presente accordo provvederanno a designare nei trenta giorni successivi alla sottoscrizione dello stesso propri rappresentanti in seno ad un comitato tecnico chiamato a monitorare l'attuazione dell'accordo, e ad esprimere tutte le azioni utili per la più rapida esecuzione degli impegni assunti, nonché a consentire le modifiche che si rendessero necessarie od opportune in sede di realizzazione degli interventi e a definire le interpretazioni autentiche in caso di dissenso.

Il comitato sarà convocato in via ordinaria dalla regione Puglia, almeno con cadenza trimestrale.

Art. 9.

Il coordinamento istituzionale dell'accordo

Per la definizione del programma degli interventi di attivazione degli strumenti della programmazione sopra delineati, il Governo istituisce un tavolo nazionale di lavoro.

Il tavolo, d'intesa con il Ministero per le attività produttive con la partecipazione del Ministero dell'economia, del Ministero del lavoro, della regione Puglia, delle parti economiche e sociali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha il compito di:

monitorare la fase di avvio della realizzazione dell'accordo, con particolare riferimento alla salvaguardia e al consolidamento delle produzioni esistenti e all'avvio di un processo di consolidamento e sviluppo in una logica di filiera. In tale sede si procederà inoltre alla valutazione ed all'individuazione di possibili percorsi operativi, attivabili da parte dei soggetti imprenditoriali interessati, all'interno dei progetti di sviluppo definiti nell'ambito degli strumenti previsti per il raggiungimento delle finalità del presente accordo;

gestire le emergenze ed individuare le opportune soluzioni occupazionali ed industriali. Le parti firmatarie del presente accordo di programma si impegnano, pertanto, a portare, preventivamente al tavolo, i programmi di attività che dovessero comportare sostanziali modifiche dei livelli di occupazione in essere, per l'analisi dei medesimi.

Art. 10.

Disposizioni finali

Il presente accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

L'accordo ha durata fino al completamento degli interventi in esso precisati, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti ed attuato con specifici protocolli aggiuntivi.

Bari, 21 dicembre 2004

Regione Puglia	(firmato)
Confindustria Puglia	(firmato)
Confapi Puglia	(firmato)
Confartigianato Puglia	(firmato)
C.N.A. Puglia	(firmato)
Segreteria regionale CGIL	(firmato)
Segreteria regionale CISL	(firmato)
Segreteria regionale UIL	(firmato)
Segreteria regionale CISAL	(firmato)

05A07549

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 29 luglio 2005.

Fondo di compensazione degli oneri del servizio postale universale. Esercizio 2004.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 1999, che ha dato attuazione alla direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, e in particolare:

l'art. 7, che impone al fornitore del servizio universale di istituire la separazione contabile per ciascun servizio riservato, per i servizi non riservati facenti parte del servizio universale e per i servizi non facenti parte del servizio universale;

l'art. 10, che, nell'istituire il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale, fissa l'aliquota contributiva entro la misura massima del dieci per cento degli introiti lordi derivanti dall'attività autorizzata tramite licenze individuali, e demanda a un decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalità di funzionamento del predetto fondo;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384 di attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004 ed in partico-

lare l'art. 5 che ha differito il versamento da effettuare all'entrata del bilancio statale da parte dei titolari di licenza dal 30 giugno al 30 settembre dell'anno successivo al quale si riferiscono i dati contabili;

Visto il contratto di programma stipulato fra il Ministero delle comunicazioni e la s.p.a. Poste Italiane in data 1º giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 2004, ed in particolare:

l'art. 3, comma 6 che, sulla base della separazione contabile certificata redatta conformemente al citato decreto legislativo n. 261 del 1999, prevede che la s.p.a. Poste italiane trasmetta all'Autorità di regolamentazione del settore postale, entro il mese di giugno di ogni anno, la quantificazione dell'Onere del servizio universale sostenuto nel corso del precedente esercizio, contestualmente ad una previsione dell'Onere relativo all'esercizio di competenza;

l'art. 8, comma 1, che prevede i trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato a parziale copertura dell'Onere del servizio postale universale vengono indicati nella misura di 415 milioni di euro per l'esercizio 2004;

l'art. 9, relativo ai settori ed aree agevolate, che stabilisce in vigenza dell'attuale regime di tariffe agevolate che le integrazioni tariffarie dovute alla società Poste Italiane s.p.a. dovranno assicurare la piena copertura della differenza tra tariffa agevolata e tariffa piena;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 75 del 30 marzo 2000 che ha dettato il regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 novembre 2000, con il quale sono state determinate le modalità di funzionamento del fondo di compensazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 marzo 2001, n. 56;

Vista la propria deliberazione 22 dicembre 2000, che ha definito l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 dicembre 2000, n. 303;

Vista, altresì, la propria deliberazione 30 luglio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 agosto 2004, con la quale è stata fissata la misura del contributo di cui trattasi per l'anno 2003;

Considerato che, ai sensi degli articoli 1 e 3 del menzionato decreto 17 novembre 2000, l'autorità di regolamentazione del settore postale è chiamata a determinare annualmente la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale;

Vista la propria deliberazione DGRQS/2915 del 18 dicembre 2002, che ha definito, a partire dal 1º gennaio 2003, il nuovo ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2002;

Vista la propria deliberazione 13 gennaio 2004 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2004 che ha rettificato la citata deliberazione 18 dicembre 2002;

Vista la documentazione relativa all'esercizio 2004 presentata dalla società per azioni Poste Italiane, trasmessa dalla stessa società in allegato alla nota prot. n. 230605-151 del 20 giugno 2005;

Vista la deliberazione CIPE n. 77 recante «linee guida per la regolazione del settore postale» approvata in data 29 settembre 2003;

Considerato che i prospetti della separazione contabile sono stati approvati dal consiglio di amministrazione della società Poste Italiane e certificati dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers;

Rilevato che l'onere del servizio postale universale riguardante l'esercizio 2004, al netto delle somme corrisposte dallo Stato per integrazioni all'editoria e agli invii elettorali pari a € 354.136.000 e per compensazioni pari a € 415.000.000, è risultato pari a € 681.000.000;

Acquisita la documentazione inerente agli introiti lordi comunicati dai soggetti titolari di licenza individuale per l'anno 2004 pari a € 3.483.009,24;

Ritenuto che si debba procedere a fissare per l'anno 2004 la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale secondo principi di trasparenza, di non discriminazione, di proporzionalità e anche di equità, non tralasciando di considerare i costi di una gestione efficiente del servizio universale che non trovano compensazione nei proventi derivanti dalla gestione dei servizi riservati;

Considerato che non si ravvisano elementi per discostarsi dalla determinazione assunta per lo stesso oggetto per l'anno 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura del contributo dovuto dai soggetti titolari di licenza individuale riguardante il servizio postale universale, relativamente all'attività svolta nell'anno 2004, è fissata nel 3% degli introiti lordi conseguiti nell'anno predetto.

Art. 2.

1. Le somme di cui all'art. 1 devono essere versate, secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale 17 novembre 2000 citato nelle premesse, entro il 30 settembre 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2005

Il Ministro: LANDOLFI

05A07917

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 luglio 2005.

Modifica dei compensi spettanti agli ispettori di società fiduciarie e di revisione.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, concernente la disciplina delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge;

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, che consente di disporre ispezioni periodiche o straordinarie, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di esperti con onere a carico delle società, anche al fine di controllare che siano rimosse situazioni di irregolarità;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 1993, n. 158 concernente l'istituzione di un elenco di esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi presso società fiduciarie e di revisione;

Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto che stabilisce il compenso da corrispondere agli esperti con onere a carico delle società fiduciarie ispezionate, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531;

Considerato che il predetto art. 6 prevede, in particolare, che «il compenso sopra citato viene determinato sulla scorta delle tariffe applicate, dalle società di revisione e certificazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, al revisore esperto (senior) in base al numero delle ore desunte dai verbali di accesso, con un massimale di lire tre milioni (ora millecinquecentoquarantanove/39 euro). Tale importo potrà essere aumentato fino ad un massimo del doppio per tener conto della redazione della relazione ispettiva, della raccolta degli allegati, della complessità e della qualità del lavoro svolto»;

Ritenuto di rivalutare, in considerazione del tempo trascorso, l'entità del compenso e di stabilire un diverso criterio che preveda anche la possibilità di procedure di aggiornamento, in relazione all'andamento del costo della vita;

Decreta:

Articolo unico

1. È abrogato l'art. 6 del decreto ministeriale 18 giugno 1993 citato in premessa.

2. Il compenso da corrispondere agli esperti con onere a carico delle società fiduciarie e di revisione ispezionate, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, viene determinato in considerazione della durata desunta dai verbali di accesso, con un massimale di duemilacinquecento euro.

3. Tale importo potrà essere aumentato fino ad un massimo del doppio tenuto conto dell'opera prestata, della complessità dell'ispezione, nonché della sollecitudine con la quale sono state condotte le relative operazioni.

4. Il compenso di cui al comma precedente potrà essere ulteriormente incrementato sino all'80% se la società ispezionata amministra una massa fiduciaria uguale o maggiore di duecentocinquanta milioni di euro.

5. Annualmente, con provvedimento del direttore generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi, il massimale, di cui al comma 1, sarà incrementato dell'aumento registrato, rispetto al valore medio dell'anno precedente, degli indici dei prezzi al consumo calcolati dall'ISTAT.

Roma, 8 luglio 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A07836

DECRETO 28 luglio 2005.

Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Premesso che l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, stabilisce che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare;

Premesso che l'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce che per l'elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare i criteri per l'incentivazione prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;

Visto l'art. 15 della legge 18 aprile 2005, n. 62, che delega il Governo ad attuare la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno

2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e in particolare il comma 1, lettera *f)*;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e successive modificazioni e aggiornamenti;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante disposizioni specifiche per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 6 agosto 1999, n. 126, di approvazione del libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 19 dicembre 2003, n. 123, di revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (legge n. 120/2002);

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 dicembre 2000, n. 224/00, che disciplina le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW;

Considerata l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del 14 luglio 2005;

Ritenuto opportuno definire criteri e misure per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare mediante conversione fotovoltaica;

Ritenuto opportuno definire tariffe incentivanti, valorizzando la disciplina dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

Ritenuto opportuno definire tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza superiore a 20 kW e non superiore a 50 kW;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *f)*, della legge 18 aprile 2005, n. 62, introdurre meccanismi di gara per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare mediante conversione fotovoltaica, limitatamente agli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Finalità

1. Con il presente decreto sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, tenuto conto dell'art. 15, comma 1, lettera *f)*, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, nonché le definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed inoltre le seguenti:

a) impianto o sistema fotovoltaico è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata e altri componenti minori;

b) potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico è la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera *d)*;

c) energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico è l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica;

d) condizioni nominali sono le condizioni di temperatura e di irraggiamento solare, nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli fotovoltaici, come definite nelle norme CEI EN 60904-1 di cui all'allegato 1;

e) punto di connessione è il punto della rete elettrica, di competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico viene collegato alla rete elettrica;

f) data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la data, comunicata dal soggetto responsabile, di cui alla lettera *g)*, al gestore di rete e al soggetto attuatore, di cui alla lettera *h)*, da cui decorre il riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui all'art. 7, comma 7;

g) soggetto responsabile è il soggetto, avente i requisiti di cui all'art. 3, responsabile della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti di cui all'art. 7, comma 7;

h) soggetto attuatore è il soggetto di cui all'art. 9, comma 2;

i) potenziamento è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno cinque anni, tale da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita alla lettera j);

j) produzione aggiuntiva di un impianto è l'aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell'energia elettrica prodotta annual-

mente, di cui alla lettera *c)*, rispetto alla produzione annua media prima dell'intervento, come definita alla lettera k);

k) produzione annua media di un impianto è la media aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente prodotta, di cui alla lettera *c)*, negli ultimi cinque anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;

l) rifacimento totale è l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.

Art. 3.

Requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell'incentivazione

1. Beneficiano dell'incentivazione alla produzione di energia elettrica, ottenuta dagli impianti di cui all'art. 5, le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformità alle disposizioni del presente decreto, che presentano richiesta di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai medesimi impianti fotovoltaici.

2. Beneficiano dell'incentivazione alla produzione di energia elettrica ottenuta dagli impianti di cui all'art. 6, le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformità alle disposizioni del presente decreto.

Art. 4.

Requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti

1. Possono accedere all'incentivazione alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dell'energia solare, di cui al presente decreto, gli impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 1000 kW collegati alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all'art. 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione o rifacimento totale, in data successiva al 30 settembre 2005, i cui soggetti responsabili inoltrano la domanda di accesso alle tariffe incentivanti in conformità all'art. 7.

2. Possono accedere all'incentivazione alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dell'energia solare, di cui al presente decreto, gli impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all'art. 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entrati in esercizio, a seguito di potenziamento, in data successiva 30 settembre 2005, limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di potenziamento, i cui soggetti responsabili inoltrano la domanda di accesso alle tariffe incentivanti in conformità all'art. 7.

3. Ai fini dell'accesso all'incentivazione alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dell'energia solare, di cui al presente decreto, gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere realizzati nel rispetto delle norme tecniche richiamate in allegato 1.

4. Gli impianti di cui all'art. 6, comma 3, devono essere realizzati con componenti che assicurino l'osservanza delle due seguenti condizioni:

a) $Pcc > 0{,}85 * Pnom * I/Istc$,

dove:

Pcc è la potenza in corrente continua misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del $\pm$ 2%,

Pnom è la potenza nominale del generatore fotovoltaico;

I è l'irraggiamento [W/m^2] misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del $\pm$ 3%;

Istc, pari a 1000 W/m^2, è l'irraggiamento in condizioni di prova standard;

Tale condizione deve essere verificata per I > 600 W/m^2.

b) $Pca > 0{,}9 * Pcc$,

dove:

Pca è la potenza attiva in corrente alternata misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, con precisione migliore del 2%.

Tale condizione deve essere verificata per Pca > 90% della potenza di targa del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.

5. Gli impianti di cui all'art. 5 devono essere collegati alla rete elettrica in bassa o media tensione.

Art. 5.

Criteri per la determinazione dell'entità dell'incentivazione per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW.

1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW beneficia della disciplina di cui all'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW, muniti di idonei sistemi per la misurazione dell'energia prodotta, ha diritto, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del presente decreto, ad una tariffa incentivante il cui valore è stabilito come segue:

a) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma 1, è stata inoltrata nel 2005 e nel 2006: 0,445 euro/kWh per un periodo di venti anni;

b) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma 1, è stata inoltrata negli anni successivi al 2006: il valore della tariffa incentivante di cui alla

lettera *a)* è decurtato del 2 %, con arrotondamento alla terza cifra decimale, per ciascuno degli anni successivi al 2006, fermo restando il periodo di venti anni.

3. Le tariffe di cui al comma 2 sono riconosciute nel limite massimo di potenza nominale cumulata di cui all'art. 12, comma 2. Tale limite include la potenza nominale cumulata degli impianti di cui all'art. 6, comma 2.

4. Al termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante, di cui al comma 2, continua ad applicarsi la disciplina richiamata al comma 1.

5. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina richiamata al comma 1 si applica la disciplina di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 dicembre 2000, n. 224/00. In tale ambito, il soggetto responsabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)*, coincide con il richiedente, di cui all'art. 1, lettera *k)*, della predetta deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 dicembre 2000, n. 224/00.

Art. 6.

Criteri per la determinazione dell'entità dell'incentivazione per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 20 kW.

1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 20 kW, immessa nella rete elettrica, è ritirata con le modalità e alle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

2. In aggiunta al riconoscimento delle condizioni di cui al comma 1, l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 20 kW e non superiore a 50 kW, immessa in tutto o in parte nella rete elettrica, ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, a una tariffa incentivante i cui valori sono stabiliti come segue:

a) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma 1, è stata inoltrata nel 2005 e nel 2006: 0,460 euro/kWh per un periodo di venti anni;

b) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma 1, è stata inoltrata negli anni successivi al 2006: il valore della tariffa incentivante di cui alla lettera *a)* è decurtato del 2 %, con arrotondamento alla terza cifra decimale, per ciascuno degli anni successivi al 2006, fermo restando il periodo di venti anni.

3. In aggiunta al riconoscimento delle condizioni di cui al comma 1, l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 50 kW ed inferiore a 1000 kW, immessa in tutto o in parte nella rete elettrica, ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, a una tariffa incentivante i cui valori massimi sono stabiliti come segue:

a) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma 1, è stata inoltrata nel 2005 e nel 2006: 0,490 euro/kWh per un periodo di venti anni;

b) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma 1, è stata inoltrata negli anni successivi al 2006: il valore della tariffa incentivante di cui alla lettera *a)* è decurtato del 2 %, con arrotondamento alla terza cifra decimale, per ciascuno degli anni successivi al 2006, fermo restando il periodo di venti anni.

L'entità della tariffa incentivante effettivamente riconosciuta è determinata con le modalità di cui all'art. 7, nel limite massimo di potenza nominale cumulata di cui all'art. 12, comma 3.

4. Al termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante, di cui ai commi 2 e 3, l'energia elettrica prodotta, immessa nella rete elettrica, continua ad essere ritirata con le modalità e alle condizioni di cui al comma 1.

5. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica.

6. L'aggiornamento delle tariffe incentivanti di cui all'art. 5, comma 2, e all'art. 6, commi 2 e 3, viene effettuato a decorrere dal primo gennaio di ogni anno sulla base del tasso di variazione annuo, riferito ai dodici mesi precendenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall'Istat.

Art. 7.

Criteri di priorità per l'accesso all'incentivazione e modalità per la determinazione dell'incentivazione effettivamente riconosciuta.

1. Entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, il soggetto responsabile che intende realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto inoltra apposita domanda al soggetto attuatore. Alla domanda è allegato il progetto preliminare dell'impianto. Nel caso di impianti di cui all'art. 6, comma 3, alla domanda è allegata anche la cauzione definitiva di cui al comma 9.

2. Il progetto preliminare di cui al comma 1 include una scheda tecnica che riporta l'ubicazione e la potenza nominale dell'impianto, la tensione in corrente continua in ingresso al gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, la tensione in corrente alternata in uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, le caratteristiche dei moduli fotovoltaici, del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, la produzione annua attesa di energia elettrica, le modalità con le quali viene assicurato il rispetto dei requisiti tecnici di cui all'art. 4.

3. Nel caso di impianti di cui all'art. 6, comma 3, alla domanda di cui al comma 1 è allegata una busta chiusa sigillata, nella quale il soggetto responsabile, con riferimento alla potenza nominale dell'impianto e ai valori massimi delle tariffe incentivanti vigenti nell'anno, di cui all'art. 6, comma 3, riporta il valore della tariffa incentivante richiesta.

4. Entro i sessanta giorni successivi alle scadenze previste per l'inoltro delle domande di cui al comma 1, il soggetto attuatore, previa verifica di ammissibilità delle domande ricevute, redige l'elenco delle domande afferenti agli impianti di cui all'art. 5 e all'art. 6, comma 2,

aventi diritto alla tariffa incentivante, ordinandole sulla base della data di ricevimento della domanda medesima, fino al limite massimo di potenza nominale cumulata di cui all'art. 12, comma 2.

5. Entro i sessanta giorni successivi alle scadenze previste per l'inoltro delle domande di cui al comma 1, il soggetto attuatore, previa verifica di ammissibilità delle domande ricevute, redige una graduatoria delle domande afferenti agli impianti di cui all'art. 6, comma 3, ordinandole sulla base del valore della tariffa incentivante richiesta. Le tariffe incentivanti effettivamente riconosciute sono determinate attribuendo priorità alle domande con più basso valore della tariffa incentivante richiesta, nel limite massimo di potenza nominale cumulata di cui all'art. 12, comma 3. In caso di domande che presentano pari valore della tariffa incentivante richiesta, la priorità tra le domande è attribuita sulla base della data di inoltro della domanda di cui al comma 1.

6. Le domande la cui inclusione nell'elenco di cui al comma 4, ovvero nella graduatoria di cui al comma 5, comporta il superamento dei limiti di potenza nominale cumulata di cui all'art. 12, commi 2 e 3, non hanno diritto al riconoscimento della tariffa incentivante.

7. Entro i novanta giorni successivi alle scadenze previste per l'inoltro delle domande di cui al comma 1, il soggetto attuatore comunica l'esito di cui ai commi 4 e 5 ai soggetti responsabili che hanno inoltrato la domanda di cui al comma 1. Il soggetto attuatore comunica inoltre ai soggetti aventi diritto, sulla base di quanto disposto al comma 5, all'art. 5, e all'art. 6, comma 2, l'entità della tariffa incentivante effettivamente riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

8. Alla tariffa riconosciuta ai sensi del comma 7 si applicano le eventuali riduzioni di cui all'art. 10, comma 1.

9. Il soggetto responsabile degli impianti di cui all'art. 6, comma 3, è tenuto a costituire una cauzione definitiva nella misura di 1.500 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, da prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da istituti bancari o assicurativi o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 395, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie. La cauzione è costituita a favore del soggetto attuatore. La cauzione non è dovuta se il soggetto responsabile è tenuto a prestare analoga forma di garanzia in attuazione di leggi speciali o normative di settore.

La cauzione è costituita a titolo di penale in caso di mancata realizzazione dell'impianto nei termini conclusivi di cui all'art. 8, comma 3, nonché di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto medesimo, di cui all'art. 8, comma 4. La cauzione così prestata deve essere incondizionata ed a prima richiesta e deve quindi espressamente contenere:

a) la rinuncia del beneficio alla preventiva escussione del debitore principale;

b) la rinuncia alla possibilità del fideiussore di far valere il decorso del termine di sei mesi entro il quale, nell'ipotesi di scadenza dell'obbligazione principale, il creditore è tenuto a proporre le proprie istanze avverso il debitore, ai sensi dell'art. 1957 del codice civile;

c) la sua operatività entro trenta giorni a semplice richiesta del soggetto attuatore.

10. La mancata costituzione della cauzione nei termini di cui al comma 9 indicati comporta l'inammissibilità della domanda di cui al comma 1.

Art. 8.

Obblighi connessi alla realizzazione dell'impianto

1. Entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di cui all'art. 7, comma 7, il soggetto responsabile inoltra al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto, di cui all'art. 7, comma 1, e richiede al medesimo gestore la connessione alla rete ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nel caso di impianti di cui all'art. 5, il soggetto precisa che intende usufruire del servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica prodotta, in maniera conforme alla disciplina di cui al comma 1, ovvero al comma 5, del medesimo art. 5.

2. Entro i successivi trenta giorni, il gestore di rete comunica al soggetto responsabile il punto di consegna.

3. In ogni caso, entro sei mesi ovvero, per i soli impianti di cui all'art. 6, entro dodici mesi, dalla data della comunicazione di cui all'art. 7, comma 7, il soggetto responsabile dà inizio ai lavori di realizzazione dell'impianto, in conformità al progetto inoltrato al gestore di rete e al soggetto attuatore, nel rispetto di quanto disposto all'art. 4, dandone comunicazione ai medesimi soggetti.

Entro dodici mesi ovvero, per i soli impianti di cui all'art. 6, entro ventiquattro mesi, dalla data della comunicazione di cui all'art. 7, comma 7, il soggetto responsabile conclude la realizzazione dell'impianto, in conformità al progetto inoltrato al gestore di rete e al soggetto attuatore, nel rispetto di quanto disposto all'art. 4, dandone comunicazione ai medesimi soggetti. A tale ultima comunicazione è allegato il certificato di collaudo dell'impianto.

Il gestore di rete è tenuto ad effettuare la connessione dell'impianto alla rete elettrica entro trenta giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione di conclusione dei lavori.

4. Il soggetto responsabile è tenuto a comunicare al soggetto attuatore, nonché al gestore di rete, la data di entrata in esercizio dell'impianto. In tutti i casi, tale data non può essere successiva a sei mesi la data di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto, di cui al comma 3.

5. All'atto della comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto, di cui al comma 4, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al medesimo soggetto attua-

tore dichiarazione giurata con la quale sono forniti gli elementi per l'applicazione di quanto disposto all'art. 10, commi da 1 a 5.

Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, la falsa dichiarazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante sull'intera produzione e per l'intero periodo di diritto alla stessa alla tariffa incentivante.

6. Il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione e di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto, di cui al comma 3, comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante, acquisito ai sensi dell'art. 7, comma 7. Comporta altresì la decadenza dal diritto alla medesima tariffa incentivante il mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto, di cui al comma 4.

Art. 9.

Modalità per l'erogazione dell'incentivazione

1. Con propri provvedimenti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui all'art. 7 trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3, per la copertura degli oneri sostenuti dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di cui all'art. 52, comma 52.2, lettera *b)*, dell'allegato alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5, recante «testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi».

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas individua il soggetto che eroga le tariffe incentivanti ai sensi all'art. 7, le modalità e le condizioni per l'erogazione, ivi inclusa la verifica del rispetto delle disposizioni degli articoli 4 e 10, tenuto conto di quanto disposto agli articoli 12 e 13.

Art. 10.

Condizioni per la cumulabilità dell'incentivazione con altri incentivi

1. Le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 7, comma 7, sono ridotte del 30% qualora il soggetto che realizza l'impianto benefici della detrazione fiscale richiamata all'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche nel caso di proroghe e modificazioni della medesima detrazione.

2. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitale, eccedenti il 20% del costo dell'investimento.

3. In particolare, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto, non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi gli incentivi erogati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dalle regioni e province autonome, nell'ambito del programma «Tetti fotovoltaici» del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, come definito dai decreti del Direttore del servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali dello stesso Ministero 22 dicembre 2000, n. 111/SIAR/2000, e 16 marzo 2001, n. 106/SIAR/2001.

4. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono compatibili con i certificati verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *o)*, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

5. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono compatibili con i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, né con i titoli derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

6. Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999.

Art. 11.

Obiettivo nazionale di potenza nominale cumulata da installare

1. In attuazione dell'art. 7, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è stabilito un obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare entro il 2015 di 300 MW.

Art. 12.

Limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione e criteri di priorità per l'accesso all'incentivazione.

1. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono riconosciute fino a quando la potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti che ottengono le medesime tariffe incentivanti raggiunge il valore di 100 MW.

2. La potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti, di cui all'art. 5 e all'art. 6, comma 2, che possono ottenere le tariffe incentivanti è fissata in 60 MW.

3. La potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti, di cui all'art. 6, comma 3, che possono ottenere le tariffe incentivanti è fissata in 40MW.

4. Entro i medesimi termini di cui all'art. 7, comma 7, il soggetto attuatore rende noto, a solo scopo informativo, il valore della potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti, di cui ai commi 2 e 3, al netto della potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti ai quali sono state riconosciute le tariffe incentivanti ai sensi dell'art. 7, comma 7, tenuto conto di quanto disposto all'art. 7, comma 10, e all'art. 8, commi 5 e 6.

5. Al fine di favorire lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica che permettano anche l'aumento dell'efficienza di conversione dei componenti e degli impianti, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta gli atti necessari per promuovere, anche mediante meccanismi di gara, lo sviluppo delle predette tecnologie e delle imprese, fino al limite massimo di potenza cumulata installata di cui all'art. 11.

Art. 13.

Attività di monitoraggio e disposizioni finali

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il soggetto attuatore trasmette al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alle regioni e province autonome, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Osservatorio di cui all'art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, un rapporto sulle domande ricevute e sugli elenchi e le graduatoria redatte, ai sensi dell'art. 7.

2. Con il medesimo rapporto di cui al comma 1 sono forniti, per ciascuna regione e provincia autonoma e per ciascuna tipologia di impianto di cui agli articoli 5 e 6, l'ubicazione degli impianti fotovoltaici in costruzione e in esercizio, la potenza annualmente entrata in esercizio, la relativa produzione energetica, il valore, ovvero il valore medio, delle tariffe incentivanti erogate, l'entità cumulata delle tariffe incentivanti erogate in ciascuno degli anni precedenti e ogni altro dato utile, in particolare, all'attuazione di quanto disposto agli articoli 11 e 12.

3. Qualora, entro i trenta giorni successivi alla data di trasmissione, il soggetto attuatore non riceva osservazioni del Ministero delle attività produttive o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il rapporto di cui al comma 1 è reso pubblico.

4. Sulla base del rapporto di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche su sollecitazione delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, individuano le cadenze e le modalità per l'attuazione di quanto previsto all'art. 12, comma 5.

5. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2005

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

ALLEGATO 1

NORME TECNICHE RILEVANTI AI FINI DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL PRESENTE DECRETO

CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;

CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi i continuità collegati a reti di I e II categoria;

CEI EN 60904-1: Dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche tensione-corrente;

CEI EN 60904-2: Dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione per le celle fotovoltaiche di riferimento;

CEI EN 60904-3: Dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura per sistemi solari fotovoltaici per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento;

CEI EN 61727: Sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con la rete;

CEI EN 61215: Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo;

CEI EN 61000-3-2: Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso = 16 A per fase);

CEI EN 60555-1: Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili- Parte 1: Definizioni;

CEI EN 60439-1-2-3: Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione;

CEI EN 60445: Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico;

CEI EN 60529: Gradi di protezione degli involucri (codice IP);

CEI EN 60099-1-2: Scaricatori;

CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V;

CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V;

CEI 81-1: Protezione delle strutture contro i fulmini;

CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato;

CEI 81-4: Valutazione del rischio dovuto al fulmine;

CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;

CEI 0-3: Guida per la compilazione della documentazione per la legge n. 46/1990;

UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici.;

CEI EN 61724: Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici. Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati;

IEC 60364-7-712 Electrical installations of buildings - Part 7-712: Requirements for special installations or locations Solar photovoltaic (PV) power supply systems.

Qualora le sopra elencate norme tecniche siano modificate o aggiornate, si applicano le norme più recenti

Si applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra elencate, i documenti tecnici emanati dalle società di distribuzione di energia elettrica riportanti disposizioni applicative per la connessione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica.

05A07837

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 luglio 2005.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del pecorino Canestrato di Moliterno, con sede in Moliterno (Potenza), intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 63950 del 18 luglio 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio per la tutela del pecorino Canestrato di Moliterno, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Considerato altresì, che i produttori italiani i quali, almeno nei cinque anni antecedenti la data di registrazione della denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco», hanno ininterrottamente utilizzato la stessa, hanno diritto di ottenere la concessione del periodo di adeguamento previsto dall'art. 5 paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra richiamato;

Ritenuto che tale periodo di adeguamento debba essere accordato agli aventi diritto anche nel periodo di protezione nazionale transitoria;

Considerato che la Auricchio S.p.a., via Dante, 27 - 26100 Cremona, e la Cen.Tra.L. Centro Trasformazione Latte, S.S. 131, km 40.250 - 09027 Serrenti (Cagliari), hanno dimostrato di aver utilizzato ininterrottamente la predetta denominazione nei cinque anni precedenti l'emanazione del presente decreto;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata del Consorzio per la tutela del pecorino Canestrato di Moliterno, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 63950 del 18 luglio 2005, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco».

Art. 2.

La denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione nazionale transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Art. 5.

In deroga all'art. 2 e per le motivazioni di cui in premessa, nel periodo di protezione nazionale transitoria, la denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco» potrà essere utilizzata anche dalla Auricchio S.p.a., via Dante, 27 - 26100 Cremona, e dalla Cen.Tra.L. Centro Trasformazione Latte, S.S. 131, km 40.250 - 09027 Serrenti (Cagliari).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL FORMAGGIO PECORINO AD INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «CANESTRATO DI MOLITERNO STAGIONATO IN FONDACO»

Art. 1.

Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» è riservata esclusivamente ai formaggi, ottenuti dalla trasformazione di latte ovino e caprino, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Il «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» può essere immesso al consumo dopo almeno 60 giorni di stagionatura; potrà essere utilizzato sia come formaggio da tavola che da grattugia con le seguenti caratteristiche:

forma: cilindrica a facce piane con scalzo più o meno convesso;

dimensioni: diametro delle facce da 15 a 25 cm, con altezza dello scalzo da 10 a 15 cm;

peso: variabile da 2 a 5,5 kg in relazione alle dimensioni della forma;

crosta: di colore giallo più o meno intenso nella tipologia primitivo fino al bruno nella tipologia stagionato; il colore della crosta può dipendere dai trattamenti subiti durante la stagionatura fino al nero ardesia se la crosta è stata trattata con l'emulsione di acqua, nerofumo, olio di oliva e aceto di vino. La stessa non è edibile;

pasta: struttura compatta con occhiatura non regolarmente distribuita; al taglio il colore si presenta bianco o leggermente paglierino per la tipologia primitivo; di colore paglierino più o meno intenso per la tipologia stagionato ed extra;

sapore: tendenzialmente dolce e delicato all'inizio della stagionatura, con il protrarsi della stessa, evolve verso caratteristiche organolettiche più accentuate e piccanti;

grasso s.s.: il contenuto del grasso sulla sostanza secca non deve essere inferiore al 30%;

utilizzo: come formaggio da tavola per la tipologia primitivo; da tavola o da grattugia per le tipologie stagionato ed extra.

Art. 3.

Area di produzione

Il latte destinato alla produzione del «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» deve provenire da ovini e caprini di aziende agricole ubicate nei territori amministrativi dei seguenti comuni:

in provincia di Potenza:

Armento, Brienza, Calvello, Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Castronuovo Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Corleto Perticara, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Lagonegro, Latronico, Lauria, Marsiconuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Nemoli, Noepoli, Paterno, Rivello, Roccanova, Rotonda, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Martino d'Agri, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Sant'Arcangelo, Sarconi, Senise, Spinoso, Teana, Terranova del Pollino, Tramutola, Viggianello, Viggiano;

in provincia di Matera:

Accettura, Aliano, Bernalda, Craco, Cirigliano, Ferrandina, Gorgoglione, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Pisticci, Pomarico, Scanzano Jonico, Stigliano, Tursi.

Nella stessa zona deve avvenire anche la produzione del «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco».

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori all'interno di tale registro vengono registrati anche i dati sul latte che viene destinato alla produzione del «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco», dei produttori e/o trasformatori, degli stagionatori e dei confezionatori, nonché la tenuta di registri di produzione e condizionamento e la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Descrizione del processo produttivo

L'indicazione geografica protetta «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» è riservata ai formaggi ovi-caprini a pasta dura prodotti con latte di pecora intero, in quantità non inferiore al 70% e non superiore al 90%, e di capra intero, in quantità non inferiore al 10% e non superiore al 30%.

Il latte destinato alla trasformazione in «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» deve provenire da allevamenti la cui alimentazione è costituita principalmente dal pascolo, da foraggi freschi e comunque da fieni prodotti nell'area di cui al precedente art. 3.

È consentita l'integrazione alimentare solo con granelle di cereali quali avena, orzo, grano, mais e di leguminose quali fava, favino e cece.

È vietato l'utilizzo di prodotti derivati di origine animale e di insilati.

Il latte che non viene trasformato immediatamente dopo la mungitura, deve essere refrigerato nel rispetto dei valori minimi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il latte proveniente da una o più mungiture deve essere trasformato al massimo entro 48 ore dalla prima mungitura.

Il latte da impiegare per la produzione del «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» deve provenire da pecore di razza «Gentile di Puglia», «Gentile di Lucania», «Leccese», «Sarda», «Comisana» e loro incroci, per la parte ovina, e da capre di razza

«Garganica», «Maltese», «Jonica», «Camosciata» e loro incroci, per la parte caprina, allevate nei territori di cui all'art. 3 ed alimentate secondo quanto disposto dal presente disciplinare.

Il processo tecnologico e lo standard produttivo del «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» viene così di seguito descritto:

la produzione del «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» è consentita tutto l'anno;

il latte destinato alla trasformazione può essere utilizzato crudo o può essere sottoposto a termizzazione;

il latte sottoposto a termizzazione viene successivamente inoculato con colture di fermenti lattici naturali o con colture autoctone selezionate;

la coagulazione del latte è ottenuta per via presamica aggiungendo caglio, di agnello o di capretto in pasta, e si effettua alla temperatura compresa tra 36 e 40ºC in un tempo massimo di 35 minuti;

il caglio può essere ricavato artigianalmente da animali allevati nell'area di produzione del Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco e preparato con la tecnica di seguito descritta;

la cagliata così ottenuta viene rotta fino ad ottenere grumi delle dimensioni del chicco di riso; dopo pochi minuti di riposo, essa viene estratta dal siero e messa in canestri di giunco o di altro materiale autorizzato per l'uso alimentare, purché conferiscano comunque alla crosta la tipica striatura del canestrato, ove viene pressata e lavorata con le mani per favorire la fuoriuscita del siero. Le forme possono essere immerse nel siero a temperatura non superiore a 90ºC per un tempo non superiore a 3 minuti per una rapidissima cottura al fine di favorire lo spurgo del siero e la formazione della crosta;

la salatura delle forme può essere effettuata sia a secco che in salamoia; nel primo caso essa si protrae fino a dieci giorni dalla messa in forma, variabili secondo il peso e le dimensioni della forma, con aggiunta diretta di sale; nel secondo caso con immersione in salamoia satura per 10-12 ore per kg di formaggio pesato al momento della messa in forma;

l'asciugatura viene effettuata presso l'azienda trasformatrice e dura da trenta a quaranta giorni dalla messa in forma.

La stagionatura deve avvenire esclusivamente nei fondaci della zona tradizionalmente vocata ovvero nel territorio amministrativo del comune di Moliterno (Potenza).

Il regime climatico del comune di Moliterno è determinante nella dinamica del ciclo di stagionatura. La stessa è strettamente collegata alle particolari condizioni ambientali e microclimatiche che si ritrovano nei fondaci assicurate dal possesso delle seguenti caratteristiche minime:

altimetria dei fondaci superiore a 700 m s.l.m.;

spessore delle murature uguale o superiore a 40 cm;

presenza di almeno due aperture che permettano l'aerazione;

almeno due lati perimetrali del locale interrati.

La stagionatura inizia dal trentunesimo al quarantunesimo giorno dalla messa in forma.

Durante questa fase:

è consentito trattare il «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» con solo olio di oliva o con lo stesso emulsionato ad aceto di vino;

è consentito altresì trattare il «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» con acqua di fuliggine ossia con acqua bollita per 25/30 minuti col nerofumo raschiato dai camini a legna e riportata a temperatura ambiente.

Il caglio utilizzato per la coagulazione del latte si ricava dallo stomaco di capretti o agnelli lattanti degli animali così come indicati nel presente articolo.

Le modalità di preparazione sono le seguenti:

a) i capretti o gli agnelli vanno allevati in appositi ricoveri affinché non vengano a contatto con alimenti e ricevano solo il latte materno;

b) all'età compresa tra 25 e 45 giorni si procede alla mattazione prelevando i caglioli che vanno gonfiati e posti ad asciugare per un periodo che varia da 10 a 15 giorni con eventuale successiva aggiunta di latte intero e crudo di capra o pecora;

c) i caglioli asciutti possono eventualmente essere riposti, con eventuale aggiunta di sale, stratificati in cassette che ne permettono lo sgrondo per circa 15 giorni;

d) una volta asciutti, i cagli vengono raccolti, puliti togliendo le parti di grasso e impurità, tagliati e successivamente macinati;

e) alla pasta ottenuta, vengono aggiunti da 100 a 200 grammi di sale per chilogrammo di pasta;

f) il caglio così ottenuto viene conservato in barattoli di vetro ben chiusi in luogo fresco e al riparo dalla luce.

Il Condizionamento e il porzionamento devono avvenire nella stessa area di produzione del «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco», così come definita dall'art. 3 del presente disciplinare, al fine di garantirne la tracciabilità ed il controllo.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Fin dal passato l'IGP «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» è conosciuto non solo a livello nazionale ma anche internazionale, grazie alla sua reputazione, dovuta in particolar modo alla tipica razza ovina presente nel territorio di origine e alla particolare tecnica della stagionatura. Un ruolo fondamentale viene svolto dalle razze ovi caprine dalle quali viene prodotto il latte, che influenzano in modo deciso le caratteristiche qualitative della materia prima e di conseguenza hanno un riscontro diretto sulla qualità finale del formaggio.

La razza ovina più diffusa sul territorio è la «Gentile di Lucania» che si caratterizza per essere una razza molto rustica e molto ben adattata alle condizioni climatiche ed orografiche della zona. Si tratta di una razza merinizzata, risultante dall'incrocio iniziato nel XV secolo tra le popolazioni locali e gli arieti Merinos spagnoli. Questo tipo di incrocio nacque, all'epoca, dall'esigenza di coniugare una buona produzione laniera con la più spiccata attitudine alla produzione di carne delle popolazioni ovine lucane, e ottenne, come risultato, la realizzazione di una razza a duplice attitudine produttiva. La scarsa attitudine per la produzione lattea comporta tuttora rese unitarie di latte non elevate, ma a tutto ciò corrisponde una eccellente qualità del latte, difficilmente riscontrabile nelle altre razze a più spiccata attitudine lattifera, caratterizzata da elevati tenori in grasso e proteine.

Il ciclo produttivo delle razze allevate, unito all'obiettivo di sfruttare al meglio il pascolo montano, ha comportato l'abitudine di un allevamento misto, ovini e caprini. Le razze caprine lucane oltre a produrre un latte di elevata qualità, sono anche molto produttive in termini quantitativi.

Anche il fattore umano ha contribuito a rendere il formaggio «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» unico e con caratteristiche qualitative particolari tale da distinguerlo nettamente da qualsiasi altra produzione di formaggio. La caseificazione della IGP avviene ancora oggi con gli stessi metodi artigianali adoperati in passato e trasmessi di generazione in generazione.

La peculiarità principale del Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco risiede nella fase di stagionatura del formaggio nelle caratteristiche cantine (fondaci) presenti nel comune di Moliterno.

Infatti ancora oggi i produttori di Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco utilizzano questi particolarissimi locali che caratterizzano il prodotto in modo univoco conferendo allo stesso le caratteristiche organolettiche che da sempre sono ad esso riconosciute. Il fondaco è un ambiente molto fresco e ben aerato dove la concomitanza di vari fattori determinano la formazione del microclima indispensabile per ottenere un prodotto qualitativamente eccellente. Ed è, infatti, al clima freddo e secco del luogo che si attribuisce la riuscita del processo di stagionatura. In conclusione, più fattori, quali la qua-

lità della materia prima, le tecniche di lavorazione artigianale e soprattutto la stagionatura, contribuiscono a conferire al «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» il carattere di tipicità.

La cittadina di Moliterno era famosa in passato come è famosa ai giorni nostri per essere un luogo di produzione e stagionatura di formaggi pecorini. I moliternesi, fin dal '700, epoca in cui risalgono le prime testimonianze storiche, fecero della cura del pecorino un'attività primaria. La notevole reputazione del prodotto trova testimonianza in numerosi scritti; secondo il Racioppi, storico moliternese dell'800, il toponimo Moliterno deriverebbe dal radicale «*mulctrum*» da cui «*mulcternum*» ovvero «luogo dove si fa il latte, cioè dove si munge l'armento e si coagula il latte».

Il Bianculli, altro noto personaggio di Moliterno, docente nella Regia Università di Napoli, finisce per sminuire l'opera dell'uomo per dare tutto il merito alla qualità dell'aria «di cui speciali germi agiscono sulla fermentazione del formaggio» dimostrato dal fatto «che le stesse donne adibite alla cura del formaggio a Moliterno, trasportate nelle marine (territori del versante ionico della Basilicata) ed adibite alla cura di esso, non hanno dato quella ottima qualità che si era ottenuta nella nostra cittadina».

Il «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» anche in passato era notevolmente apprezzato non solo nei mercati nazionali, ma anche esteri, in particolar modo veniva esportato in America. Erano gli stessi abitanti di Moliterno che, secondo quanto affermato da Padre Daniele Murno, dotto frate francescano di Moliterno, si occupavano della raccolta: «lunghe carovane di muli da Moliterno, nel periodo invernale e primaverile scendono alle marine in cerca del prezioso carico di pecorino fresco ..... da quattro a sei giorni dura il loro viaggio di andata e ritorno, fra innumerevoli insidie tese dagli uomini e dalla natura oltre il pericolo della malaria».

Nel 1906, un solo produttore tra quelli iscritti nell'elenco degli esportatori dei prodotti della Basilicata, esportò circa 1300 quintali di formaggio stagionato.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Art. 8.

Etichettatura

L'indicazione geografica «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» è ammessa per il solo prodotto con stagionatura di almeno 60 giorni ed è vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato e similari.

Ai fini del presente disciplinare sono invece ammesse le seguenti diciture:

primitivo: riservata al prodotto avente stagionatura fino a 6 mesi;

stagionato: riservata al prodotto avente stagionatura oltre 6 mesi e fino a 12;

extra: riservata al prodotto avente stagionatura oltre 12 mesi.

Il «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» deve recare apposto, all'atto della sua immissione al consumo, il contrassegno di cui al presente disciplinare a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni del presente disciplinare di produzione.

Il prodotto è immesso al consumo munito di apposito marchio a fuoco, rappresentato da due cerchi concentrici contenenti, il primo, la scritta «CANESTRATO DI MOLITERNO», ed il secondo, un castello con tre torri, simbolo del comune di Moliterno, con sottostante la scritta «STAGIONATO IN FONDACO», del diametro di 15 cm., apposto dal Consorzio per la tutela del pecorino «Canestrato di Moliterno» sotto il controllo dell'organismo di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e secondo le modalità indicate nel piano di controllo approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sulle forme idonee e certificate.

Art. 9.

Uso del riferimento all'I.G.P. in prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata l'indicazione geografica protetta «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

a) il prodotto a indicazione geografica protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

b) gli utilizzatori del prodotto a indicazione geografica protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso dell'I.G.P.

05A07851

DECRETO 21 luglio 2005.

Rinnovo della designazione della «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara», quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», riferita all'olio extravergine di oliva registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denomina-

zione di origine protetta «Aprutino Pescarese» riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 27 ottobre 1999 con il quale la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara» è stata designata ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» riferita all'olio extravergine di oliva;

Visto il decreto 16 luglio 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata alla «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002;

Visto il decreto 20 novembre 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 16 luglio 2002, è stato differito di novanta giorni a far data dall'8 dicembre 2002;

Visto il decreto 26 febbraio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 16 luglio 2002 e 20 novembre 2002, è stato differito di centoventi giorni a far data dall'8 marzo 2003;

Visto il decreto 10 giugno 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002 e 26 febbraio 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 6 luglio 2003;

Visto il decreto 24 ottobre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003 e 10 giugno 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 3 novembre 2003;

Visto il decreto 12 febbraio 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003 e 24 ottobre 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 3 marzo 2004;

Visto il decreto 31 maggio 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003 e 12 febbraio 2004, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 1° luglio 2004;

Visto il decreto 28 settembre 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 31 maggio 2004, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 28 ottobre 2004;

Visto il decreto 20 gennaio 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004 e 28 settembre 2004, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 25 febbraio 2005;

Considerato che la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara» con sede in via Conte di Ruvo n. 2 - Pescara, è designato quale autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Aprutino Pescarese» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».

Art. 4.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara» comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Aprutino Pescarese» riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Abruzzo.

Art. 8.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Abruzzo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A07852

DECRETO 21 luglio 2005.

Rettifica della denominazione dell'organismo di controllo, denominato «C.S.Q.A. Certificazione Qualità Agroalimentare S.r.l.» in «CSQA Certificazioni Srl», autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 163 del 15 luglio 2005, a pagina 21, relativo al differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazione Qualità Agroalimentare S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese»;

Considerato che nel titolo, nelle premesse e nell'art. 1 è stata erroneamente inserita la denominazione dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione Qualità Agroalimentare S.r.l.»;

Ritenuta, pertanto, la necessità di apportare la dovuta correzione nel decreto ministeriale 30 giugno 2005, sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 30 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 163 del 15 luglio 2005, a pagina 21, relativo al differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazione Qualità Agroalimentare S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese», nel titolo, nelle premesse e nell'art. 1 ove indicato «C.S.Q.A Certificazione Qualità Agroalimentare S.r.l.», leggasi «CSQA Certificazioni Srl».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A07853

DECRETO 21 luglio 2005.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Studio analisi alimentari - dott. Valentino Palpacelli», autorizzato, con decreto 30 ottobre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 291 del 29 dicembre 2003 con il quale il laboratorio «Studio analisi alimentari - dott. Valentino Palpacelli», ubicato in Montone (Perugia), via XXV Aprile n. 2, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 18 luglio 2005, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nel presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 10 ottobre 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE n. 2676/90 Allegato n. 13
Acidità volatile	Reg. CEE n. 2676/90 Allegato n. 14
Alcool svolto	Reg. CEE n. 2676/90 Allegato n. 03 e successive modifiche di Reg. CE 128/04 GU CE L 19 27/01/04
Anidride solforosa	Reg. CEE n. 2676/90 Allegato n. 25 - metodo rapirdo di prova
Caratteristiche cromatiche	OIV 2003 MA-E-AS2-07 CARCHR metodo usuale
Ceneri	Reg. CEE n. 2676/90 Allegato n. 09
Cloruri	Reg. CEE n. 2676/90 Allegato n. 11
Densità	Reg. CEE n. 2676/90 Allegato n. 01
Diglucoside malvosidico	OIV 2003 MA-E-AS315-03 DiGIMAL metodo qualitativo
Estratto secco totale	Reg. CEE n. 2676/90 Allegato n. 04
Metanolo	DM 12/03/1986 - LIV A metodo coloimetrico GU n° 161/1986
Metanolo	OIV 2003 MA-E-AS312-03 METHAN metodo usuale
pH	Reg. CEE n. 2676/90 Allegato n. 24
Solfati	Reg. CEE n. 2676/90 Allegato n. 12 - saggio rapido
Zuccheri riduttori	Reg. CEE n. 2676/90 Allegato n. 05

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A07854

DECRETO 21 luglio 2005.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Enoricerche Istituto Enologico Srl», autorizzato, con decreto 19 settembre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 19 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2002 con il quale il laboratorio «Enoricerche Istituto Enologico Srl», ubicato in Brescia, via Cassala n. 44, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota dell'11 luglio 2005, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nel presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEG 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 19 settembre 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità Totale	Reg. CE 2676/90 GUCE L272 03/10/1990 - All. 13 Punti 1, 2, 3, 4, 5, 6
Acidità Volatile	Reg. CE 2676/90 GUCE L272 03/10/1990 - All. 14 Punti 1, 2, 3, 4, 5, 6
Acido Sorbico	Reg. CE 2676/90 GUCE L272 03/10/1990 - All. 22 Punti 1, 2
Alcalinità delle ceneri	Reg. 2676/90 GUCE L271 03/10/1990 - All. 10 Punti 1, 2, 3, 4, 5
Anidride solforosa molecolare (0,00 - 100,0 mg/l)	Reg. CE 2676/90 GUCE L272 03/10/1990 - All. 25 Punto 3
Anidride Solforosa totale e libera	Reg. CE 2676/90 GUCE L272 03/10/1990 - All. 25 Metodo rapido Punto 2.3
Anidride Solforosa totale e libera	Reg. 2676/90 GUCE L272 03/10/1990 - All. 25 Metodo di riferimento Punto 2.2
Caratteristiche cromatiche - Assorbanza (0,3 - 0,7 udA)	Reg. CE 2676/90 GUCE L272 03/10/1990 - All. 40 Metodo usuale Punti 1.1, 1.2, 1.4.
Caratteristiche cromatiche - Intensità (0,005 - 30,000 udA Intensità)	Reg. CE 2676/90 GUCE L272 03/10/1990 - All. 40 Metodo usuale Punti 1.1, 1.2, 1.4.
Caratteristiche cromatiche - Tonalità (0,002 - 10,000)	Reg. CE 2676/90 GUCE L272 03/10/1990 - All. 40 Metodo usuale Punti 1.1, 1.2, 1.4.
Ceneri	Reg. CE 2676/90 GUCE L272 03/10/1990 - All. 9 Punti 1, 2, 3, 4, 5
Cloruri	Reg. CE 2676/90 GUCE L272 03/10/1990 - All. 11 Punti 1, 2, 3, 4, 5, 6

Estratto non riduttore	Reg. CE 2676/1990 GUCE L272 03/10/1990 All. 4 Punti 1, 2, 3, 4 + Reg CE 2676/1990 GUCE L272 03/10/1990 All. 5 Punti 1, 2, 3, 4
Estratto secco totale	Reg. CE 2676/90 GUCE L272 03/10/1990 - All. 4 Punti 1, 2, 3, 4
Glucosio e fruttosio (0,2 - 400,0 g/l)	Risoluzione OIV 23/2003
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CE 2676/1990 GUCE L272 03/10/1990 Art. 3 All. 1 Punti 1, 2, 3 + Reg. CE 2870/2000 GUCE L333 29/12/2000 All. I App. II Met. B
Metanolo (0,01 - 0,40 ml/100mlAA svolto e da svolgere)	D.M. 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 SO Met. LIV-B
pH	Reg. 2676/90 GUCE L272 03/10/1990 - All. 24 Punti 1, 2, 3, 4, 5
Pressione Afrometrica a 20° C	DM 12/03/1986 GU SO n. 161 14/07/1986
Rame	Reg. 2676/90 GUCE L272 03/10/1990 - All. 31 Punti 1, 2, 3, 4, 5
Saccarosio	Reg CE 2676/90 GUCE L272 03/10/1990 - All. 6 Punti 1, 3
Solfati (qualitativa e quantitativa)	Reg CE 2676/90 GUCE L272 03/10/1990 - All. 12 Punti 1, 2, 3
Sovrapressione a 20° C	Reg CE 2676/90 GUCE L272 03/10/1990 - All. 37 Metodo usuale Punti 3, 4
Tenore zuccherino dei mosti, mosti concentrati e mosti concentrati rettificati mediante rifrattometria	Reg. 2676/90 GUCE L272 03/10/1990 - All. 2 Punti, 1, 2, 3, 4, 5
Titolo Alcolimetrico Volumico	Reg CE 2676/90 GUCE L272 03/10/1990 - All. 3 Punti 1, 2.1, 3 + Reg. CE 2870/2000 GUCE L333 29/12/2000 All. I App. II Met. B
Titolo alcolometrico volumico (0,5 - 98,0 % vol.)	Reg. CE 2870/2000 GUCE L333 29/12/2000 - All. I App. I, App. II Met. B
Titolo alcolometrico volumico potenziale	Reg. 1493/99 GUCE L179 14/07/1999 + DPR 12/02/1965 n. 162 GU SO n. 73 23/03/1965
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. 1493/99 GUCE L179 14/07/1999
Zinco	Reg. 2676/90 GUCE L272 03/10/1990 - All. 34 Punti 1, 2, 3, 4, 5
Zuccheri riduttori	Reg CE 2676/90 GUCE L272 03/10/1990 - All. 5 Punti 1, 2, 3, 4

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A07855

DECRETO 25 luglio 2005.

Designazione della «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste», quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Tergeste», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1845/2004 del 22 ottobre 2004 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Tergeste» riferita all'olio extravergine di oliva, prevista dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Friuli Venezia Giulia con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste» con sede in Trieste, Piazza della Borsa n. 14;

Considerato che l'organismo «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Tergeste» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste» con sede in Trieste, piazza della Borsa n. 14, è designata quale Autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Tergeste» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1845/2004 del 22 ottobre 2004.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'Autorità nazionale competente.

Art. 3.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione di origine protetta «Tergeste» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92».

Art. 4.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste» non può modificare, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine pro-

tetta «Tergeste» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorità.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste» comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Tergeste» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Tergeste» riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Tergeste» riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 8.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Tergeste» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A07850

DECRETO 26 luglio 2005.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» di Reggio Emilia, in data 14 maggio 2003, intesa ad ottenere la modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa»;

Visto sulla sopracitata richiesta di modifica il parere favorevole della regione Emilia-Romagna, del 1° settembre 2003, prot. n. 24765;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 del 9 maggio 2005;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.

Art. 2.

1. I produttori che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo Albo dei vigneti, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2005, potranno essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione Emilia-Romagna, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA"

Articolo 1

La denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" è riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

"Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon (anche nelle tipologie frizzante, passito e riserva);
"Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia (anche nelle tipologie frizzante e spumante);
"Colli di Scandiano e di Canossa" Pinot (anche nella tipologia frizzante e spumante);
"Colli di Scandiano e di Canossa" Chardonnay (anche nella tipologia frizzante e spumante);
"Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Grasparossa (anche nella tipologia frizzante);
"Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Montericco Rosso (anche nella tipologia frizzante);
"Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Montericco Rosato (anche nella tipologia frizzante);
"Colli di Scandiano e di Canossa" Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva);
"Colli di Scandiano e di Canossa" Marzemino (anche nelle tipologie frizzante e novello);
"Colli di Scandiano e di Canossa" Malbo gentile (anche nelle tipologie frizzante e novello);
"Colli di Scandiano e di Canossa" Bianco (anche nelle tipologie frizzante e spumante);
"Colli di Scandiano e di Canossa" Bianco Classico (anche nella tipologia frizzante);
"Colli di Scandiano e di Canossa" Rosso (anche nelle tipologie frizzante e novello);

Articolo 2

I vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" SAUVIGNON (anche nella tipologia frizzante, Passito e Riserva):
Sauvignon in misura non inferiore al 90%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Trebbiano Romagnolo e Chardonnay.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" MALVASIA (anche nella tipologia Frizzante e Spumante):
Malvasia di Candia aromatica in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia B., Pinot Bianco, Pinot Grigio, Trebbiano Romagnolo e Chardonnay.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" PINOT (anche nella tipologia Frizzante e Spumante):
Pinot Bianco e/o Pinot Nero per il 100%.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" CHARDONNAY (anche nella tipologia Frizzante e Spumante):
Chardonnay in misura non inferiore all'85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Pinot Bianco, Pinot Nero e Pinot Grigio.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" LAMBRUSCO GRASPAROSSA (Anche nella tipologia frizzante):
Lambrusco Grasparossa in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Marani, Lambrusco Montericco, Ancellotta, Malbo Gentile e Croatina.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" LAMBRUSCO MONTERICCO ROSSO (anche nella tipologia frizzante):
Lambrusco Montericco in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Marani, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salamino, Malbo Gentile, Ancellotta e Croatina.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" LAMBRUSCO MONTERICCO ROSATO (Anche nella tipologia frizzante):
Lambrusco Montericco in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Marani, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salamino, Malbo Gentile, Ancellotta e Croatina.
Le uve devono essere vinificate in bianco.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" CABERNET SAUVIGNON (anche nella tipologia riserva):
Cabernet Sauvignon in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Sangiovese, Merlot e Ancellotta.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" MARZEMINO (anche nella tipologia frizzante e Novello):
Marzemino in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Croatina, Sgavetta e Malbo Gentile.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" MALBO GENTILE (anche nella tipologia frizzante e Novello):
Malbo Gentile in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Croatina e Sgavetta.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" BIANCO (anche nelle tipologie Classico , frizzante e Spumante):
Spergola in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia, Trebbiano Romagnolo, Pinot Bianco e Pinot Grigio. E' ammessa la presenza di uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia Aromatica fino ad un massimo del 5%.
Il vino "Colli di Scandiano e di Canossa" bianco prodotto nella zona di origine più antica, delimitata all'art. 3, può recare la qualificazione "CLASSICO".

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" ROSSO (anche nella tipologia Novello e frizzante):
Marzemino, minimo 50%
Cabernet– Sauvignon e Malbo Gentile, congiuntamente o disgiuntamente, massimo 35%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve a bacca nera, non aromatiche, provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Reggio Emilia.

Articolo 3

Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto i territori amministrativi dei seguenti Comuni: Albinea, Quattro Castella, Bibbiano, Montecchio, S. Polo d'Enza, Canossa, Vezzano sul Crostolo, Viano, Scandiano, Castellarano e Casalgrande e, in parte, i Comuni di Reggio Emilia, Casina, S. Ilario d'Enza e Cavriago.

In particolare la zona di produzione è così delimitata:
partendo a nord della Provincia di Reggio Emilia dal punto di congiunzione del confine comunale di Montecchio con il torrente Enza, la linea di delimitazione segue, in direzione nord-est, il confine comunale di Montecchio fino ad incontrare la strada comunale che porta a Gazzaro. Prosegue con tale strada, verso est, fino ad immettersi sulla Via Emilia in prossimità del Villaggio Bellarosa. Segue la Via Emilia verso est fino ad incontrare il confine comunale di S. Ilario d'Enza in prossimità di Gaida che segue verso sud fino all'incontro con il confine comunale di Montecchio. Segue il predetto confine fino ad incontrare il confine comunale di Cavriago seguendolo fino alla strada comunale denominata via Guardanavona. Segue tale strada verso sud fino al capoluogo di Cavriago e prosegue poi con la strada provinciale che conduce a Roncina..*Segue la predetta strada, raggiunge la località Roncina, prosegue con Via Gorizia fino ad incontrare Via Inghilterra seguendola fino all'incontro con Via F.lli Rosselli. Prosegue verso sud con tale via fino all'incontro con Via Bartolo da Sassoferrato, che segue fino ad incontrare Via Oliviero Ruozzi. Procede con essa verso sud fino a S. Rigo dove si congiunge con la strada che porta a Rivalta. Segue questa strada fino a Rivalta dove si congiunge con la statale Reggio – Rivalta, indi in prossimità di quota 101,4 , la delimitazione prosegue con la strada che si congiunge in località Cristo con la strada Reggio Emilia – Albinea. Prosegue verso nord-est toccando la località Case Camorani, indi segue il tracciato stradale che, in direzione est, porta a Canali e giunge a Case Oleari. La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato stradale che in direzione sud-est passa per Case Tacoli, Villa Veneri e, in località Osteria si congiunge con la statale che conduce a Scandiano che segue in direzione Fogliano fino a Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo* il tracciato stradale che conduce a Ponte del Gazo fino ad incontrare il canale di Secchia. Segue il suddetto canale fino ad incontrare *il confine comunale di Scandiano, lo segue fino ad incontrarsi in prossimità della località S. Donnino con il confine comunale di Casalgrande. Segue il predetto confine fino ad incontrarsi in località Veggia con il confine comunale di Castellarano che segue fino a congiungersi con il Torrente Tresinaro a quota 171 da cui inizia il confine comunale di Viano. Prosegue verso sud con tale confine indi risalendo a nord in località Monte Duro si congiunge con il confine comunale di Vezzano sul Crostolo che segue risalendo sempre verso nord fino a congiungersi in località Bettola con la strada statale che porta a Casina. La segue fino all'incontro con la strada comunale, che passando da Paullo e Costaferrata, conduce a Bergogno, dove si ricongiunge con il confine comunale di Canossa. La delimitazione segue verso sud tale confine risalendo poi a nord per congiungersi con il confine comunale di S. Polo d'Enza. Prosegue poi seguendo il Torrente Enza fino a congiungersi in prossimità di località Sconnavacca con il confine comunale di Montecchio, che segue sempre seguendo il Torrente Enza fino ad incontrare il punto da cui la delimitazione ha avuto inizio.*

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" bianco con la menzione "classico" devono essere prodotte nella zona di origine più antica comprendente i seguenti Comuni: in tutto il Comune di Albinea e in parte i Comuni di Viano, Scandiano, Casalgrande, Castellarano e Reggio Emilia.
La descrizione della zona è la seguente:
partendo da ovest della Provincia di Reggio Emilia, dal punto di congiunzione del confine comunale di Albinea con il Torrente Crostolo, la linea di delimitazione segue in direzione nord-est detto torrente fino ad incontrare la strada che conduce a Villa Corbelli. Prosegue quindi con essa fino all'Osteria del Capriolo. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in territorio di Reggio Emilia seguendo la strada provinciale Albinea – Reggio Emilia e toccando nell'ordine le località Cristo e Case Camorani, indi segue il tracciato stradale che in direzione est porta a Canali e che giunge a Case Oleari. La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato stradale che, in direzione sud-est, passa per Case Tacoli, Villa Veneri e, in località Osteria, si congiunge con la statale che conduce a Scandiano che segue in direzione di Fogliano fino a Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo il tracciato stradale che conduce a ponte del Gazo fino ad incontrare il canale Secchia. Segue il suddetto canale fino a Madonna della Neve e, da questa località, prosegue lungo il tracciato stradale che, passando per Case Tomba e Chiozzino, giunge in località Molini. Da questa località, la linea di delimitazione segue il canale di Reggio fino a Castellarano. Dal Molino di Castellarano la linea segue la strada comunale che, passando per il Cimitero di Castellarano giunge alla località Barcaiuoli e di qui, seguendo la strada vicinale esistente raggiunge Case Piloni ed il Rio di S. Valentino. Risale il corso del rio fino alla Località Scuole ove imbocca il tracciato stradale che passando per Ca' de Prodi, Telarolo, Rondinara, Ca' de Gatti e proseguendo in direzione sud passa per la Minghetta e raggiunge, deviando verso nord-ovest in prossimità di quota 228, la località di S. Polo (sede comunale di Viano). Proseguendo poi lungo lo stesso tracciato stradale, la linea di delimitazione passa per Case Paulli, Ca' de Vezzosi, Regnano, Ca' di Regnano, Ca' Bertacchi, Cavazzone e poco oltre quest'ultima località incontra il confine comunale di Albinea – Viano. Segue il predetto confine comunale Vezzano – Albinea che segue fino ad incontrare il Torrente Crostolo, punto da cui la delimitazione ha avuto inizio.

Articolo 4

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare, per tutte le tipologie previste, i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA"	Sauvignon	10,00 % Vol.
	Sauvignon Passito	11,00 % Vol.
"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA"	Pinot	10,50 % vol.
"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA"	Pinot Spumante	9,50 % vol.
"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA"	Chardonnay	10,50 % vol.
"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA"	Chardonnay Spumante	9,50 % vol.
"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA"	Malvasia	9,50 % vol.
"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA"	Malvasia Spumante	9,50 % vol.
"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA"	Bianco	10,00 % vol.
"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA"	Bianco Spumante	9,50 % vol.
"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA"	Bianco Classico	10,00 % vol.
"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA"	Lambrusco Grasparossa	9,50 % vol.
"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA"	Lambrusco Montericco	9,50 % vol.
"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA"	Cabernet Sauvignon	11,00 % vol.
"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA"	Marzemino	10,50 % vol.
"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA"	Malbo Gentile	10,50 % vol.
"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA"	Rosso	10,50 % vol.

Tuttavia, nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la Regione Emilia – Romagna, con proprio provvedimento, puo' stabilire, di anno in anno prima della vendemmia, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve inferiore di mezzo grado a quello stabilito nel precedente comma, fermi restando i limiti minimi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 5

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Colli di Scandiano e di Canossa" devono essere atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Negli impianti che verranno realizzati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare, le forme di allevamento ammesse sono quelle a filare con parete produttiva singola e a filare con parete produttiva sdoppiata.
Per i sistemi a filare con parete produttiva singola la densità di piantagione per i nuovi impianti non potrà essere inferiore a 1.600 viti per ettaro.
Per i sistemi a filare con parete produttiva sdoppiata la densità di piantagione per i nuovi impianti non potrà essere inferiore a 2.000 viti per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura; è ammessa l'irrigazione di soccorso.
Ferme restando le caratteristiche delle uve, la resa massima di uva per ettaro ammessa per la produzione dei vini "Colli di Scandiano e di Canossa" per tutte le tipologie previste non deve essere superiore ai limiti di seguito specificati:

"Colli di Scandiano e di Canossa"	
Sauvignon	*15 t.*
Malvasia (anche spumante)	*16 t.*
Pinot (anche spumante)	*15 t.*
Chardonnay (spumante)	*15 t.*
Lambrusco Grasparossa	*16 t.*
Lambrusco Montericco	*16 t.*
Marzemino	*16 t.*
Cabernet Sauvignon	*15 t.*
Malbo Gentile	*16 t.*
Bianco (anche spumante)	*16 t.*
Bianco Classico	*15 t.*
Rosso	*15 t.*

Le rese, anche nelle annate favorevoli, devono essere riportate nel limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva – vino per i quantitativi di cui trattasi.
Qualora la resa di uva per Ha superi il limite stabilito del 20% l'intera produzione non potrà rivendicare la DOC . La resa massima di uva in vino per la produzione dei vini e dei mosti parzialmente fermentati di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.
Qualora la resa uva – vino finito superi detto limite, ma non oltre il 75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Articolo 6

La denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" seguita dal riferimento al nome dei vitigni, può essere utilizzata per produrre il vino spumante ottenuto con mosto e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo di fermentazione in autoclave o in bottiglia in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.
La tipologia Colli di Scandiano e di Canossa Sauvignon "Riserva" è riservata ai vini tranquilli con un invecchiamento minimo di 18 mesi (di cui almeno 6 in botti di legno) a decorrere dal 1° Novembre dello stesso anno della vendemmia.
La tipologia Colli di Scandiano e Canossa Cabernet Sauvignon "Riserva" è riservata ai vini tranquilli con un invecchiamento minimo di 24 mesi (di cui almeno 6 in botti di legno) a decorrere dal 1° Novembre dello stesso anno della vendemmia.

Articolo 7

Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini, di vinificazione, ivi compresa la presa di spuma e l'affinamento in bottiglia, la spumantizzazione e l'invecchiamento in legno e in bottiglia per le tipologie per cui è previsto devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia.
E' facoltà del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – consentire che le suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Parma e Modena, a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver effettuato le dette operazioni da almeno **10** anni e producano tradizionalmente i vini in questione utilizzando mosti o vini provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, vinificate secondo le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti in uso nel territorio stesso.
Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini, di vinificazione ivi compresa la presa di spuma e l'affinamento in bottiglia, la spumantizzazione e l'invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito del territorio della Provincia di Reggio Emilia.
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino "Colli di Scandiano e di Canossa" Bianco Classico devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata all'art. 3 e nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi anche parzialmente in tale zona.
E' facoltà del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – consentire, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, la vinificazione delle uve destinate alla produzione del "Colli di Scandiano e di Canossa" bianco classico a quelle aziende produttrici singole e/o associate site al di fuori della predetta zona di vinificazione, ma all'interno della zona di cui al primo comma del presente articolo, purché dimostrino di aver vinificato con continuità le uve provenienti dalla zona di produzione del "Colli di Scandiano e di Canossa" già "Bianco di Scandiano" DOC nei **10** anni precedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo atte alla produzione dei vini a DOC "Colli di Scandiano e di Canossa" prodotti nelle zone delimitate dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato . L'arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto d'uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varietà previste dal presente disciplinare e iscritte all'Albo o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite

Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione dei vini a DOC "Colli di Scandiano e di Canossa" aggiunti nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantità di vino DOC "Colli di Scandiano e di Canossa".
La dolcificazione per la presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini a DOC "Colli di Scandiano e di Canossa" o con mosto concentrato rettificato, anche sui prodotti arricchiti.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
I vini nella tipologia novello devono essere ottenuti con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.
I vini sottoposti ad invecchiamento in botte, possono presentare lieve sentore di legno.

Articolo 8

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon:

COLORE: giallo paglierino più o meno carico
ODORE:caratteristico, gradevolmente aromatico, delicato
SAPORE: caratteristico, secco, armonico, di giusto corpo, sapido
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 10,50 % vol.
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 16,0 g/l

"Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon" frizzante:

SPUMA: vivace, evanescente
COLORE: giallo paglierino più o meno carico
ODORE: caratteristico,gradevolmente aromatico, delicato
SAPORE: caratteristico, secco, armonico, di giusto corpo, sapido
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 10,50 % vol.
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 16,0 g/l

"Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon "Riserva":

COLORE: giallo paglierino più o meno carico
ODORE: caratteristico, gradevolmente aromatico con lieve sentore di legno
SAPORE: caratteristico, secco, armonico, di giusto corpo, sapido con lieve sentore di legno
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00 % vol.
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 16,0 g/l

"Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon "PASSITO":

COLORE: giallo dorato tendente all'ambrato
ODORE: delicato, caratteristico, armonico, gradevole, fine
SAPORE: gradevolmente dolce, armonico, pieno e vellutato
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO MINIMO: 10,00% vol.
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 16,00% vol.
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 4,5 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 20,0 g/l

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" PINOT:

COLORE: giallo paglierino
ODORE: intenso, caratteristico
SAPORE: asciutto, armonico, pieno, vellutato
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00 % vol.
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 16,0 g/l

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" PINOT FRIZZANTE:

SPUMA: vivace, evanescente
COLORE: giallo paglierino
ODORE: intenso, caratteristico
SAPORE: asciutto, armonico, pieno, vellutato
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00 % vol.
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 16,0 g/l

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" PINOT SPUMANTE:

SPUMA: fine e persistente
COLORE: paglierino più o meno intenso
ODORE: caratteristico, delicato, fine
SAPORE: sapido, armonico, asciutto, pieno, vellutato
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00 % vol.
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,5 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 16,0 g/l.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" CHARDONNAY:

COLORE: paglierino chiaro
ODORE: gradevole, delicato, fine, caratteristico
SAPORE: armonico, asciutto, morbido, vellutato
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00 % vol.
ACIDITA' TOTALE MINIMA : 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 16,0 g/l.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" CHARDONNAY FRIZZANTE:

SPUMA: vivace, evanescente
COLORE: paglierino chiaro
ODORE: gradevole, delicato, fine, caratteristico
SAPORE: armonico, asciutto, morbido, vellutato
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00 % vol.
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 16,0 g/l.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" CHARDONNAY SPUMANTE:

SPUMA: fine e persistente
COLORE: paglierino chiaro
ODORE: delicato, fine, caratteristico
SAPORE: sapido, armonico, vellutato, morbido
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00 % vol.
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,5 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 16,0 g/l.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" MALVASIA:

COLORE: paglierino più o meno carico
ODORE: caratteristico, anche intenso
SAPORE: aromatico, dolce, amabile, abboccato, secco, armonico
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO MINIMO: 4,50% vol.
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 10,50 % vol.
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 15,0 g/l.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" MALVASIA FRIZZANTE:

SPUMA: vivace, evanescente
COLORE: paglierino più o meno carico
ODORE: caratteristico, anche intenso
SAPORE: aromatico, dolce, amabile, abboccato, secco, armonico
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO MINIMO: 4,50% vol.
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 10,50 % vol.
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 15,0 g/l.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" MALVASIA SPUMANTE:

SPUMA: fine e persistente
COLORE: paglierino più o meno carico
ODORE: caratteristico, anche intenso
SAPORE: aromatico, armonico
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO MINIMO: 6,00% vol.
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00 % vol.
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 15,0 g/l.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" BIANCO anche CLASSICO:

COLORE: paglierino più o meno carico
ODORE: caratteristico, gradevolmente aromatico
SAPORE: caratteristico, dolce, amabile, abboccato, secco, armonico
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO MINIMO: 5,50% vol.
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 10,50 % vol.
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 16,0 g/l.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" BIANCO FRIZZANTE e BIANCO CLASSICO FRIZZANTE:

SPUMA; vivace, evanescente
COLORE: paglierino più o meno carico
ODORE: caratteristico, gradevolmente aromatico
SAPORE: caratteristico, dolce, amabile, abboccato, secco, armonico
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO MINIMO: 5,50% vol.
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 10,50 % vol.
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 16,0g/l.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" BIANCO SPUMANTE:

SPUMA: *fine e persistente*
COLORE: *paglierino più o meno carico*
ODORE: *gradevole, caratteristico, leggermente aromatico*
SAPORE: *caratteristico, sapido, armonico, di giusto corpo*
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00 % vol.
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 16,0 g/l.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" LAMBRUSCO GRASPAROSSA:

COLORE: *rubino*
ODORE: *spiccatamente vinoso e particolarmente profumato*
SAPORE: *sapido e armonico, dolce, amabile, abboccato, secco*
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO MINIMO: 5,50% vol.
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 10,50 % vol.
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,5 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 16,0 g/l.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" LAMBRUSCO GRASPAROSSA FRIZZANTE:

SPUMA: vivace, evanescente
COLORE: rubino
ODORE: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato
SAPORE: sapido e armonico, dolce, amabile, abboccato, secco
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO MINIMO: 5,50% vol.
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 10,50 % vol.
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,5 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 16,0 g/l.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" LAMBRUSCO MONTERICCO ROSSO e ROSATO:

COLORE: rosso o rosato
ODORE: gradevole, caratteristico, fruttato, fresco
SAPORE: caratteristico, gradevole, armonico, di giusto corpo, abboccato, secco
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 10,50 % vol.
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 6,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 18,0 g/l per la tipologia "rosso"
15,0 g/l per la tipologia "rosato".

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" LAMBRUSCO MONTERICCO ROSSO FRIZZANTE e "COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" LAMBRUSCO MONTERICCO ROSATO FRIZZANTE:

SPUMA; vivace, evanescente
COLORE: rosso o rosato
ODORE: gradevole, caratteristico, fruttato, fresco
SAPORE: caratteristico, gradevole, armonico, di giusto corpo, abboccato, secco
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 10,50 % vol.
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 6,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 18,0 g/l per la tipologia "rosso"
15,0 g/l per la tipologia "rosato".

"Colli di Scandiano e di Canossa" CABERNET – SAUVIGNON:

COLORE: rosso rubino
ODORE: caratteristico ed etereo
SAPORE: armonico, lievemente tannico, secco, tranquillo
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 12,00 % vol.
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 4,5 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 21,0 g/l

"Colli di Scandiano e di Canossa" CABERNET – SAUVIGNON "Riserva":

COLORE: rosso rubino
ODORE: caratteristico con lieve sentore di legno
SAPORE: caratteristico,armonico, pieno ,vellutato con lieve sentore di legno
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 12,00 % vol.
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 4,5 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 23,0 g/l

"Colli di Scandiano e di Canossa" MARZEMINO:

COLORE: rosso rubino
ODORE: caratteristico, intenso
SAPORE: gradevole, pieno, dolce, amabile, abboccato, secco
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00 % vol.
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO MINIMO: 5,50% vol.
ACIDITA' TOTALE: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 20,0 g/l.

"Colli di Scandiano e di Canossa" MARZEMINO FRIZZANTE:

SPUMA: vivace, evanescente
COLORE: rosso rubino
ODORE: caratteristico, intenso
SAPORE: gradevole, pieno, dolce, amabile, abboccato, secco
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO MINIMO: 5,50% vol.
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00 % vol.
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 20,0 g/l.

"Colli di Scandiano e di Canossa" MARZEMINO NOVELLO:

COLORE: rosso rubino
ODORE: vinoso, intenso, fruttato
SAPORE: gradevole, tranquillo
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00 % vol.
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 18,0 g/l

"Colli di Scandiano e di Canossa" MALBO GENTILE:

COLORE: rosso rubino
ODORE: caratteristico,intenso
SAPORE: caratteristico, gradevole, pieno, dolce, amabile, abboccato, secco
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO MINIMO: 5,50% vol.
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00 % vol.
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 20,0 g/l.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" MALBO GENTILE FRIZZANTE:

SPUMA: vivace, evanescente
COLORE: rosso rubino
ODORE: caratteristico,intenso
SAPORE: caratteristico, gradevole, pieno, dolce, amabile, abboccato, secco
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO MINIMO: 5,50% vol
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00 % vol.
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 20,0 g/l.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" MALBO GENTILE NOVELLO:

COLORE: rosso
ODORE: vinoso, intenso, fruttato
SAPORE: sapido, tranquillo, talvolta vivace
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00 % vol.
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 18,0 g/l

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" ROSSO

COLORE: rosso
ODORE: caratteristico, fruttato, floreale
SAPORE: secco, gradevole, pieno
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,50 % vol.
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 20,0 g/l.
E' consentito l'invecchiamento anche in botti di legno.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" ROSSO FRIZZANTE:

SPUMA: vivace, evanescente
COLORE: rosso
ODORE: caratteristico, fruttato, floreale
SAPORE: secco, gradevole, pieno
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,50 % vol.
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 20,0 g/l.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" ROSSO NOVELLO:

COLORE: rosso
ODORE: vinoso, intenso, fruttato
SAPORE: sapido, tranquillo, talvolta vivace
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00 % vol.
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 18,0 g/l

Articolo 9

La tipologia "Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon "passito" è riservata al vino ottenuto dalle uve dei vitigni Sauvignon per almeno il 90%.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 40% (resa riferita all'uva fresca).
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
Le uve destinate all'appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico minimo naturale di gradi 11.
La vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino "Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon – passito –deve avvenire dopo che le stesse abbiano subito un periodo di appassimento.
E' ammessa nella fase di appassimento l'utilizzazione di aria ventilata per la disidratazione delle uve *onde assicurare al vino derivato un titolo alcolometrico volumico totale naturale minimo di gradi 16 per cento.*

Il vino "Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon – passito – può essere immesso al consumo a decorrere dal 10 novembre del secondo anno successivo a quello della vendemmia, di cui almeno uno in botte.
Nella fase di invecchiamento è ammesso il taglio con i vini di diverse annate, mantenendo l'85% del vino dell'annata dichiarata.

Articolo 10

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" è vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Articolo 11

I vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon, Pinot, Chardonnay, Malvasia, Bianco Classico, Bianco, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco, Rosso, Marzemino e Malbo Gentile, previsti dal presente disciplinare nel tipo frizzante, se confezionati in recipienti di capacità inferiori a 5 litri, possono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro chiuse con tappo di sughero o altro materiale consentito, anche a fungo ancorato
I vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon, Pinot, Chardonnay, Malvasia, Bianco Classico, Bianco, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco, Rosso, Marzemino, Malbo Gentile e Cabernet-Sauvignon previsti dal presente disciplinare nella tipologia tranquillo, se confezionati in recipienti di capacità inferiore a 5 litri, possono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro con tappo di sughero o altro materiale consentito.
I vini frizzanti a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia, Bianco Classico, Bianco, Rosso, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco Rosso e Rosato, Malbo Gentile devono essere imbottigliati in recipienti di vetro fino a 3 litri.

05A07781

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 luglio 2005.

Determinazione dell'importo del contributo da attribuire alle persone fisiche per spese sostenute per l'iscrizione dei propri figli alle scuole paritarie.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 che all'art. 2, comma 7, come modificato dall'art. 13 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, ha previsto la concessione di un contributo nel limite complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico delle famiglie per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie;

Vista la legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350 che, all'art. 3, comma 101 ha destinato una quota di 20 milioni per l'anno 2004 quale ulteriore finanziamento delle finalità previste all'art. 2, comma 7 della citata legge n. 289/2002;

Vista la legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 relativa al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, che ha abrogato quanto stabilito dal comma 7-*bis* dell'art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la nota prot. n. 79055 del 17 giugno 2005 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato per le politiche di bilancio, conferma la validità dell'impegno di 50.000.000 di euro disposto sul capitolo 1860 a valere sullo stanziamento dell'anno finanziario 2004;

Visto il D.I. n. 81177 del 28 agosto 2003 registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2003 registro n. 6, foglio 31, emanato in attuazione del suddetto disposto normativo che, nel porre i criteri per l'attribuzione del contributo da parte del MIUR, ha previsto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, la stipula di apposita convenzione tra lo stesso MIUR e Poste Italiane S.p.a. per disciplinare le operazioni di trasferimento, di prelevamento e di erogazione dei fondi di cui trattasi;

Visto l'art. 1, comma 2 del predetto D.I., ai sensi del quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce annualmente con proprio decreto, sulla base del numero degli iscritti nelle scuole paritarie, l'importo del contributo che può variare in relazione al corso scolastico cui esso si riferisce;

Visto l'art. 3 del già citato D.I., ai sensi del quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha provveduto a stipulare con Poste Italiane S.p.a. apposita convenzione, a titolo oneroso, per disciplinare le connesse operazioni;

Visto il decreto del capo Dipartimento del 25 maggio 2004, per l'approvazione della citata convenzione, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2004, registro n. 5, foglio 57;

Considerato che, ai sensi del menzionato D.I. n. 81177 del 28 agosto 2003, gli oneri ammissibili sono quelli sostenuti per il pagamento della retta d'iscrizione alle scuole elementari paritarie non parificate, alle scuole medie paritarie e al primo anno delle scuole secondarie superiori paritarie;

Considerato che tra gli oneri ammissibili sono compresi anche quelli derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 del D.I. 28 agosto 2003;

Tenuto conto che l'onere derivante dalle attività indicate all'art. 3 del citato decreto interministeriale 28 agosto 2003, per l'anno scolastico 2004-2005, è pari a € 150.046,00;

Considerato che il numero degli alunni iscritti per l'anno scolastico 2004-2005, accertato con le modalità stabilite dal decreto interministeriale 28 agosto 2003, è in totale di n. 115.960 e in particolare di n. 29.738 con riferimento alle scuole primarie paritarie non parificate; n. 64.422 con riferimento alle scuole secondarie di primo grado paritarie; n. 21.800 con riferimento al primo anno delle scuole secondarie di secondo grado paritarie;

Decreta:

Art. 1.

1. L'importo del contributo di cui al comma 7, art. 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 13 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e all'art. 3, comma 101 della legge n. 350/2003, relativamente all'anno scolastico 2004-2005, è così stabilito:

€ 353,00 per l'iscrizione alle scuole primarie paritarie non parificate;

€ 420,00 per l'iscrizione alle scuole secondarie di primo grado paritarie;

€ 564,00 per l'iscrizione al primo anno delle scuole secondarie di secondo grado paritarie.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 deve intendersi al lordo del costo della commissione per il servizio finanziario reso da Poste Italiane S.p.a.

3. Il contributo, come sopra determinato, è erogato agli aventi diritto in base alla regolarità dell'iscrizione e all'avvenuto pagamento della relativa retta scolastica, così come previsto dall'art. 2, comma 3 del già citato decreto interministeriale 28 agosto 2003.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2005

Il Ministro: MORATTI

05A07906

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 173 del 27 luglio 2005)**, coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 1° agosto 2005)**, recante: «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.
Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo

1. All'articolo 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1*-bis. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale e, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico*»;

b) al comma 2, le parole: «Al personale di polizia indicato nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Al personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-*bis*».

Riferimenti normativi:

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dal presente decreto:

«Art. 18-*bis* *(Colloqui a fini investigativi)*. — 1. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all'art. 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, della predetta Direzione e dei predetti servizi, hanno facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 2 del presente articolo, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata.

1-bis. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale e, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.*

2. Al personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-*bis*, l'autorizzazione ai colloqui è rilasciata:

a) quando si tratta di internati, di condannati o di imputati, dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato;

b) quando si tratta di persone sottoposte ad indagini, dal pubblico ministero.

3. Le autorizzazioni ai colloqui indicate nel comma 2 sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'autorità competente al rilascio.

4. In casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del Ministro dell'interno o, per sua delega, dal Capo della Polizia, l'autorizzazione prevista nel comma 2, lettera *a)*, non è richiesta, e del colloquio è data immediata comunicazione all'autorità ivi indicata, che provvede all'annotazione nel registro riservato di cui al comma 3.

5. La facoltà di procedere a colloqui personali con detenuti e internati è attribuita, senza necessità di autorizzazione, altresì al Procuratore nazionale antimafia ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento previste dall'art. 371-*bis* del codice di procedura penale; al medesimo Procuratore nazionale antimafia sono comunicati i provvedimenti di cui ai commi 2 e 4, qualora concernenti colloqui con persone sottoposte ad indagini, imputate o condannate per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale.».

Art. 2.
Permessi di soggiorno a fini investigativi

1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 286 del 1998», e in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico, vi è l'esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991 il questore, *autonomamente o* su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle

Forze di polizia *ovvero dei direttori* dei Servizi informativi e di sicurezza, *ovvero quando ne è richiesto dal procuratore della Repubblica,* rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.

2. Con la segnalazione di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero.

3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo può essere rinnovato per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica, dagli altri organi di cui al comma 1 o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 18 del decreto legislativo, n. 286 del 1998.

5. Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici alla vita o all'incolumità delle persone o per la concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi *ovvero per identificare i responsabili di atti di terrorismo,* allo straniero può essere concessa, *con le stesse modalità di cui al comma 1* la carta di soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Riferimenti normativi:

— Il Capo II del Titolo I (Trattamento penitenziario) del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia), reca: «Condizioni generali». Si riporta il testo dell'art. 9 del succitato decreto-legge:

«Art. 9 *(Condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione).* — 1. Alle persone che tengono le condotte o che si trovano nelle condizioni previste dai commi 2 e 5 possono essere applicate, secondo le disposizioni del presente Capo, speciali misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumità provvedendo, ove necessario, anche alla loro assistenza.

2. Le speciali misure di protezione sono applicate quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate, dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e risulta altresì che le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in grave e attuale pericolo per effetto di talune delle condotte di collaborazione aventi le caratteristiche indicate nel comma 3 e tenute relativamente a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater* e 600-*quinquies* del codice penale.

3. Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione, assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere carattere di intrinseca attendibilità. Devono altresì avere carattere di novità o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalità e le modalità operative di dette organizzazioni.

4. Se le speciali misure di protezione indicate nell'art. 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravità ed attualità del pericolo, esse possono essere applicate anche mediante la definizione di uno speciale programma di protezione i cui contenuti sono indicati nell'art. 13, comma 5.

5. Le speciali misure di protezione di cui al comma 4 possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonché, in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone. Il solo rapporto di parentela, affinità o coniugio, non determina, in difetto di stabile coabitazione, l'applicazione delle misure.

6. Nella determinazione delle situazioni di pericolo si tiene conto, oltre che dello spessore delle condotte di collaborazione o della rilevanza e qualità delle dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione del gruppo criminale in relazione al quale la collaborazione o le dichiarazioni sono rese, valutate con specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il gruppo è localmente in grado di valersi.».

— Si riporta il testo degli articoli 9 e 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero):

«Art. 9 *(Carta di soggiorno).* — 1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.

2. La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.

3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'art. 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'art. 381 del codice di procedura penale, o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se è stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, è rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può:

a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;

b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;

c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;

d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.

5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come

sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.».

«Art. 18 *(Soggiorno per motivi di protezione sociale)* — 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e già dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.».

— Per il testo vigente dell'art. 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento vedi nelle presenti note), vedi nelle note all'art. 11.

Art. 3.
Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il *Ministro dell'interno o, su sua delega,* il prefetto può disporre l'espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione è eseguita immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, concernenti l'esecuzione dell'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale e di quelle di cui al comma 5-*bis* del medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di espulsione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

3. Il prefetto può altresì omettere, sospendere o revocare il provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente il Ministro dell'interno, quando sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 2 *del presente decreto,* ovvero quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attività terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attività informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei delitti commessi con finalità di terrorismo.

4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio. *Il ricorso giurisdizionale in nessun caso può sospendere l'esecuzione del provvedimento.*

*4-*bis. *Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di cui al comma 1, adottati dal Ministro dell'interno, o su sua delega, non è ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.*

5. Quando nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al comma 4 del presente articolo e di quelli di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998, la decisione dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento è sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il tribunale amministrativo può fissare un termine entro il quale l'amministrazione è tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, il tribunale amministrativo decide allo stato degli atti.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2007.

7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma 3-*sexies* è *abrogato.*

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vedi nelle note all'art. 2.

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 2), come modificato da presente decreto:

«Art. 13 *(Espulsione amministrativa).* — 1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'art. 10;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo;

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituto dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'art. 14.

3-*bis*. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.

3-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.

3-*quater*. Nei casi previsti dai commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'art. 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-*bis*, 13-*ter* e 14.

3-*quinquies*. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'art. 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'art. 307 del codice di procedura penale.

3-*sexies*. Abrogato.

4. L'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.

5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

5-*bis*. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'art. 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.

5-*ter*. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'art. 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo.

6. Abrogato.

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'àmbito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete.

9. Abrogato.

10. Abrogato.

11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

13-*bis*. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

13-*ter*. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-*bis* è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia.

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'art. 14, comma 1.

16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.».

— Per il testo vigente dell'art. 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), vedi nelle note all'art. 14.

— Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali):

«Art. 21. — Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti. Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e con copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve essere depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata copia del provvedimento impugnato, ove non depositata con il ricorso, ovvero ove notificato o comunicato al ricorrente, e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio.

La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.

L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.

Dell'avvenuta produzione del provvedimento impugnato, nonché degli atti e dei documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, deve darsi comunicazione alle parti costituite.

Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni.

Analogo provvedimento il Presidente ha il potere di adottare nei confronti di soggetti diversi dall'amministrazione intimata per atti e documenti di cui ritenga necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni caso, qualora l'esibizione importi una spesa, essa deve essere anticipata dalla parte che ha proposto istanza per l'acquisizione dei documenti.

Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in camera di consiglio. Nel caso in cui dall'esecuzione del provvedimento cautelare derivino effetti irreversibili il giudice amministrativo può altresì disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad interessi essenziali della persona quali il diritto alla salute, alla integrità dell'ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato, ed indica i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole previsione sull'esito del ricorso. I difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.

Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.

In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dell'art. 26. Ove necessario, il tribunale amministrativo regionale dispone l'integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data della successiva trattazione del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne sia il caso, le misure cautelari interinali.

Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o l'appello contro un'ordinanza cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili, il giudice può provvedere in via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare.

L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale di accoglimento della richiesta cautelare comporta priorità nella fissazione della data di trattazione del ricorso nel merito.

La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.

Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'art. 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei giudizi avanti al Consiglio di Stato.».

— Si riporta il testo dell'art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato):

«Art. 36. — Le domande di sospensione della esecuzione dell'atto amministrativo, qualora non siano proposte nel ricorso, devono farsi mediante istanza diretta alla sezione giurisdizionale, a cui fu presentato il ricorso, notificata agli interessati ed all'amministrazione e depositata nella segreteria.

L'amministrazione e le parti interessate possono, entro dieci giorni dalla notifica, depositare e trasmettere memorie od istanze alla segreteria.

Il Presidente può abbreviare il termine.

Su tali domande la sezione pronuncia nella prima udienza dopo spirato il termine.

La domanda di sospensione può essere presentata per la prima volta anche all'adunanza plenaria, la quale provvede o in linea preliminare o contemporaneamente alla decisione della questione di competenza.

Art. 4.
Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei Servizi informativi e di sicurezza di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 226 delle *norme* di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, *di cui al* decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la corte di appello del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato):

«Art. 4. — È istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare dell'indipendenza e della integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI svolge inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio.

Il Ministro per la difesa, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.

Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro per la difesa, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'art. 2.

Il SISMI è tenuto a comunicare al Ministro per la difesa e al Comitato di cui all'art. 3 tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività.».

«Art. 6. — È istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione.

Il Ministro per l'interno, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.

Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro per l'interno, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'art. 2.

Il SISDE è tenuto a comunicare al Ministro per l'interno e al Comitato di cui all'art. 3 tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività.».

— Si riporta il testo dell'art. 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale):

«Art. 226 *(Intercettazioni telefoniche preventive).* — Continua a osservarsi la disposizione dell'art. 226-*sexies* del codice abrogato per le intercettazioni telefoniche previste dall'art. 1 comma ottavo del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni nella legge 12 ottobre 1982 n. 726.

I richiami contenuti nell'art. 226-*sexies* alle altre disposizioni del codice abrogato si intendono riferiti alle disposizioni corrispondenti del codice.».

Art. 5.
Unità antiterrorismo

1. Per le esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria conseguenti ai delitti di terrorismo di rilevante gravità, il Ministro dell'interno costituisce apposite unità investigative interforze, formate da esperti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria delle Forze di polizia, individuati secondo criteri di specifica competenza tecnico-professionale, definendo le risorse, i mezzi e le altre attrezzature occorrenti, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

2. Quando procede a indagini per delitti di cui al comma 1, il pubblico ministero si avvale di regola delle Unità investigative interforze di cui al medesimo comma.

Art. 6.
Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorità amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi, *nonché, qualora disponibili,* dei servizi, debbono essere conservati fino al 31 dicembre 2007 dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti

che prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità del presente decreto, salvo l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili.

2. All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, le parole «*al momento* dell'attivazione del servizio» sono sostituite dalle seguenti:

«prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinchè venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonchè del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti.».

3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «al traffico telefonico», sono inserite le parole: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,»;

b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi»;

c) al comma 2, dopo le parole: «al traffico telefonico», sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,»;

d) al comma 2, dopo le parole: «per ulteriori ventiquattro mesi», sono inserite le seguenti: «e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi»;

e) al comma 3, le parole: «giudice su istanza del pubblico ministero o» sono sostituite dalle seguenti: «pubblico ministero anche su istanza»;

f) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«*4*-bis. *Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.*».

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, *sentito il Garante per la protezione dei dati personali,* sono definiti le modalità ed i tempi di attuazione della previsione di cui al comma 3, lettere a), *b)*, c) e *d)*, *del presente articolo* anche in relazione alla determinazione e allocazione dei relativi costi, con esclusione, comunque, di oneri per il bilancio dello Stato.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 55, comma 7, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), come modificato da presente decreto:

«Art. 55. — 1-6 *(Omissis).*

7. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati al momento *prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti.* L'autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno.

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal presente decreto:

«Art. 132 *(Conservazione di dati di traffico per altre finalità).* — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera *a)* del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'art. 391-*quater* del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, lettera *f)*, per il traffico entrante.

4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

4-bis. *Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provve-*

dimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.

5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'art. 17, volti anche a:

a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato *B)*;

b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;

c) individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l'utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e all'art. 7;

d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

Art. 7.
Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non èrichiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro *sessanta* giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei capi III e IV del titolo I e del capo II del titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, *nonché le attribuzioni degli enti locali in materia.*

4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1, è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122 e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonchè le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.

5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 4 e l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.

Riferimenti normativi:

— I capi III e IV del titolo I (Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione), nonché il capo II del titolo III (Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) recano rispettivamente: «Delle autorizzazioni di polizia; Dell'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni; Degli esercizi pubblici».

— Per l'argomento del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, vedi nelle note all'art. 6.

— Si riporta il testo degli articoli 122, comma 1 e 123, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 6.):

«Art. 122. — 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.».

«Art. 123. — 1-2 *(Omissis).*

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento.».

Art. 7-bis.
Sicurezza telematica

1. Ferme restando le competenze dei Servizi informativi e di sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, l'organo del Ministero dell'interno per

la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione assicura i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con decreto del Ministro dell'interno, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per la prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono svolgere le attività di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e quelle di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria ivi indicati.

Riferimenti normativi:

— Per il testo degli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, vedi nelle note all'art. 4.

— Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438 (Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale):

«1. Fermo quanto disposto dall'art. 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di Polizia giudiziaria che nel corso di specifiche operazioni di polizia al più presto e comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo, anche per interposta persona acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego.

2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le 48 ore successive all'inizio delle attività.».

— Per il testo dell'art. 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, vedi nelle note all'art. 4.

Art. 8.
Integrazione della disciplina amministrativa e delle attività concernenti l'uso di esplosivi

1. Oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, *di cui al* regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il Ministro dell'interno, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, può disporre, con proprio decreto, speciali limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità e degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria.

2. Le limitazioni o condizioni di cui al comma 1, possono essere disposte anche in attuazione di deliberazioni dei competenti organi internazionali o di intese internazionali cui l'Italia abbia aderito.

3. All'articolo 163, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi».

4. La revoca del nulla osta *disposta ai sensi dell'articolo 163, comma 2, lettera* e), *del decreto legislativo n. 112 del 1998, come modificato dal comma 3 del presente articolo,* è comunicata al comune che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro.

5. Dopo l'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. — 1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni *in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica* sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni».

Riferimenti normativi:

— Per l'argomento del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, vedi nelle note all'art. 7.

— Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, reca: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza».

— Si riporta il testo dell'art. 163, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato da presente decreto:

«Art. 163 *(Trasferimenti agli enti locali).* — 1. *(Omissis).*

2. Ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a)-d) (Omissis);

e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi):

«Art. 2. — Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire 400.000 a lire 3.000.000.».

Art. 9.
Integrazione della disciplina amministrativa dell'attività di volo

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 731 del codice della navigazione, dalla legge 2 aprile 1968, n. 518, della legge 25 marzo 1985, n. 106, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento concernenti le attività di volo, esclusi i voli commerciali, ed il conseguimento o rinnovo dei relativi brevetti, attestati o altre forme di certificazione, ovvero licenze o altre abilitazioni aeronautiche, il Ministro dell'interno può disporre, con proprio decreto, che, per ragioni di sicurezza, il rilascio dei titoli abilitativi civili comunque denominati e l'ammissione alle attività di addestramento pratico siano subordinati, per un periodo determinato, non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, al nulla osta preventivo del questore, volto a verificare l'insussistenza, nei confronti degli interessati, di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato.

2. Il Ministro dell'interno, per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, può altresì disporre che l'attività di volo che ha luogo, origine o destinazione nel territorio dello Stato, da parte di chi sia già in possesso di titoli abilitanti all'esercizio dell'attività di volo rilasciati da organismi esteri o internazionali riconosciuti dall'ordinamento nazionale, sia subordinata al rilascio di nulla osta da parte del questore del luogo in cui l'attività stessa è svolta in via prevalente o ha origine o destinazione.

3. Il rifiuto del nulla osta, il suo ritiro o il mancato rinnovo dello stesso, per il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio, comporta il ritiro degli attestati, delle licenze, delle abilitazioni, delle autorizzazioni e di ogni altro titolo previsto dall'ordinamento per l'esercizio delle attività di volo, nonché l'inefficacia nel territorio dello Stato di analoghi titoli rilasciati in altri Paesi.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 731 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione):

«Art. 731 *(Distinzione della gente dell'aria).* — La gente dell'aria comprende:

a) il personale di volo;

b) il personale addetto ai servizi a terra;

c) il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche;

c-bis) *il personale addetto al controllo del traffico aereo.*

Il personale di cui alle lettere *a)* e *c*-bis) del primo comma ed il personale di cui alla lettera *b)*, limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni.

Devono essere altresì provvisti di licenze, attestati e abilitazioni i soggetti che, pur non rientrando nelle categorie della gente dell'aria, svolgono attività di pilota o di paracadutista.

Il regolamento per disciplinare i casi e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni, è emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, uniformandosi ai criteri stabiliti nell'allegato 1 «Licenze del personale» alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561.».

— La legge 2 aprile 1968, n. 518, reca: «Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio».

— La legge 25 marzo 1985, n. 106, reca: «Disciplina del volo da diporto o sportivo».

Art. 9-bis.
Prevenzione antiterroristica negli aeroporti

1. Anche allo scopo di completare i necessari interventi per la sicurezza ai fini della prevenzione antiterroristica negli aeroporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare un importo pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per far fronte a spese di investimento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come rideterminata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferme restando le risorse finalizzate alla continuità territoriale relative a Sicilia e Sardegna. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, gli interventi da finanziare a valere sulle medesime risorse.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 (Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.):

«Art. 7 *(Fonti di finanziamento).* — 1. Le entrate dell'E.N.A.C. sono costituite da:

a) i trasferimenti da parte dello Stato connessi all'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto ed all'attuazione del contratto di programma, nel limite delle somme iscritte nei capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per il triennio 1997-1999, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. A decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante inserimento delle apposite voci nella tabella C della legge finanziaria annuale;

b) le tariffe per le prestazioni di servizi stabilite con apposito regolamento, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro;

c) i proventi previsti dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449, come successivamente integrata e modificata;

d) proventi derivanti da entrate diverse.».

— La tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), riguarda stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria.

Art. 10.
Nuove norme sull'identificazione personale

1. All'articolo 349 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano *il prelievo di capelli o saliva* e manca il consenso

dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero».

2. All'articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale, dopo le parole: «non oltre le dodici ore», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete *ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.*».

3. All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale, dopo le parole: «da un imputato all'autorità giudiziaria», sono inserite le seguenti: «o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorità o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini».

4. Dopo l'articolo 497 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 497-*bis. (Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi).* Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale».

*4-*bis*. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:*

«Il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.».

*4-*ter*. Al comma 3 dell'articolo 354 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2-*bis *dell'articolo 349.».*

*4-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 2-bis «dell'articolo 349 del codice di procedura penale si osservano anche per le procedure di identificazione di cui all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.*

Riferimenti normativi:

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 349 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto:

«Art. 349 *(Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone).* — 1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti.

*2-*bis*. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.*

3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma *dell'art. 161*. Osserva inoltre le disposizioni *dell'art. 66*.

4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.

5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.

6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.».

— Si riporta il testo dell'art. 495, quarto comma, del codice penale, come modificato dal presente decreto:

«Art. 495 *(Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). — (Omissis).*

2. se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all'autorità giudiziaria, o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorità o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

(Omissis)».

— Si riporta il testo dell'art. 497 del codice penale:

«Art. 497 *(Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati).* — Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso è domandato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.».

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 3), come modificato dal presente decreto:

«Art. 5. — È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.

Il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.

Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza.».

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 354 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto:

«Art. 354 *(Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro).* — 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.

2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia

giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.

3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale. Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2-*bis* dell'art. 349.».

— Per il testo vigente dell'art. 349, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, vedi nelle note al presente articolo.

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191 (Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati):

«Art. 11. — Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario al solo fine dell'identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore.

La disposizione prevista nel comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d'identità da essa esibiti.

Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data immediata notizia al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti, ordina il rilascio della persona accompagnata.

Al procuratore della Repubblica è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto.».

Art. 11.
Permesso di soggiorno elettronico

1. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, è sostituito dal seguente:

«8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Riferimenti normativi:

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 2), come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 *(Permesso di soggiorno).* — 1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'art. 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può provvedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

2-*bis*. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;

b) Abrogato;

c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;

d) [superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari];

e) superiore alle necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.

3-*bis*. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'art. 5-*bis*. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.

3-*ter*. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.

3-*quater*. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni.

3-*quinquies*. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'art. 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'I.N.P.S. nonché all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'art. 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'art. 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

3-*sexies*. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni.

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-*bis*, lettera *c)*, sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 3-*bis*, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

4-*bis*. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.

8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'art. 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

8-*bis*. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.».

— *Il regolamento (CE) n. 1030/2002, del Consiglio del 13 giugno 2002, istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.*

— Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

«Art. 36 *(Carta d'identità e documenti elettronici).* — 1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica, del documento d'identità elettronico e della carta nazionale dei servizi sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono contenere:

a) i dati identificativi della persona;

b) il codice fiscale.

3. La carta d'identità e il documento elettronico possono contenere:

a) l'indicazione del gruppo sanguigno;

b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;

c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;

d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;

e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.

4. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate ai fini dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi.

6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'àmbito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.

7. La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.».

Art. 12.
Verifica delle identità e dei precedenti giudiziari dell'imputato

1. Dopo l'articolo 66 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«Art. 66-*bis* (Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato).

1. In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la persona sottoposta alle indagini o l'imputato è stato segnalato, anche sotto diverso nome, all'autorità giudiziaria quale autore di un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'applicazione della legge penale.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 66 del codice di procedura penale:

«Art. 66 *(Verifica dell'identità personale dell'imputato).* — 1. Nel primo atto cui è presente l'imputato, l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant'altro può valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false.

2. L'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente, quando sia certa l'identità fisica della persona.

3. Le erronee generalità attribuite all'imputato sono rettificate nelle forme previste.».

Art. 13.
Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo

1. All'articolo 380, comma 2, lettera *i)*, del codice di procedura penale, le parole: «non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni», sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni.

2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «m-*bis*) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-*bis* del codice penale.».

3. All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.»;

b) al comma 3, le parole: «specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga» sono sostituite dalle seguenti: «specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 380, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto:

«Art. 380 *(Arresto obbligatorio in flagranza).* — *(Omissis).*

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

(Omissis);

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione *non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;*

(Omissis)».

— *Si riporta il testo dell'art. 381, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto:*

«Art. 381 *(Arresto facoltativo in flagranza).* — *(Omissis).*

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'art. 316 del codice penale;

b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319, comma 4 e 321 del codice penale;

c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336, comma 2 del codice penale;

d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;

e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del codice penale;

f) lesione personale prevista dall'art. 582 del codice penale;

g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;

h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635, comma 2 del codice penale;

i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;

l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del codice penale;

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24, comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

m-bis) *fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'art. 497*-bis *del codice penale.*

(Omissis)».

— Per il testo dell'art. 497-*bis* del codice penale, v. all'art. 10 del presente decreto.

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 384 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto:

«Art. 384 *(Fermo di indiziato di delitto).* — 1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi *o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.*

2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa.

3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengono *specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga* e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.».

Art. 14.
Nuove norme in materia di misure di prevenzione

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

«2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.».

2. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, è abrogato.

3. All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.».

4. L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'inosservanza concerne l'allontanamento abusivo dal luogo in cui è disposto l'obbligo del soggiorno, la pena è della reclusione da due a cinque anni.».

5. All'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al primo comma, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.».

6. Nel decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e successive modificazioni, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis (Congelamento dei beni).* — 1. Quando sulla base delle informazioni acquisite a norma dell'articolo 1 sussistono sufficienti elementi per formulare al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente proposte per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quali definiti dal regolamento CE 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive modificazioni, e sussiste il rischio che i fondi o le risorse possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attività terroristiche, il presidente del Comitato di sicurezza finanziaria ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575.».

7. All'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Le disposizioni di cui al primo comma, anche in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dell'articolo 22 della presente legge possono essere altresì applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.».

Riferimenti normativi:

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale degli articoli 9 e 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), come modificati dal presente decreto:

«Art. 9. — 1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

4. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.».

«Art. 12. — (*Abrogato*).

Il tempo trascorso in custodia preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata dell'obbligo del soggiorno.

L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno.».

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale degli articoli 2 e 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), come modificati dal presente decreto:

«Art. 2. — Nei confronti delle persone di cui all'art. 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

*1-*bis*. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.*».

«Art. 7. — Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416-*bis*, 424, 435, 513-*bis*, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter*, del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al primo comma, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.».

— Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 4 e 5, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (per l'argomento vedi nelle note al presente articolo):

«Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione

balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il divieto del questore è opponibile davanti al giudice monocratico.

Chiunque violi il divieto di cui al quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2001, n. 369 (Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale):

«Art. 1 *(Comitato di sicurezza finanziaria).* — 1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto alle attività connesse al terrorismo internazionale e al fine di rafforzare l'attività di contrasto nelle materie di cui al presente decreto, è istituito per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), di seguito denominato "Comitato", presieduto dal Direttore generale del Tesoro, o da un suo delegato, e composto da undici membri. I componenti sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dall'Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia. La durata del Comitato può essere prorogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare previa conforme delibera del Consiglio dei Ministri.

2. Al Comitato sono trasmessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto d'ufficio, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi dell'art. 2 e del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353.

2-bis. *Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato.*

2-ter. *L'autorità giudiziaria trasmette al Comitato ogni informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto.*

3. Il Comitato, con propria delibera, d'intesa con la Banca d'Italia, individua gli ulteriori dati ed informazioni, acquisiti in base alla vigente normativa sull'antiriciclaggio, sull'usura e sugli intermediari finanziari, che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato può richiedere ulteriori accertamenti all'Ufficio italiano dei cambi, alla Commissione nazionale per le società e la borsa e al Nucleo speciale di polizia valutaria. Ove se ne ravvisi la necessità per le strette finalità di cui al comma 1, può anche richiedere lo sviluppo di eventuali attività informative alla Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Il presidente del Comitato può trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la sicurezza, anche ai fini dell'attività di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

4. Il Comitato stabilisce i necessari collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche alla luce delle decisioni che verranno assunte in materia dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

4-bis. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate dagli stessi organismi anche per il contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario.

5. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti dall'art. 2 del presente decreto sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le opportune modifiche all'ordinamento interno del Corpo della Guardia di finanza.».

— Il regolamento (CE) n. 881/2002, del Consiglio del 27 maggio 2002, impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan.

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 3.), come modificato dal presente decreto:

«Art. 18. — Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche a coloro che:

1) operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale;

2) abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;

3) compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;

4) fuori dei casi indicati nei numeri precedenti, siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato nel precedente n. 1).

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori.

È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sono destinati.

Le disposizioni di cui al primo comma, anche in deroga all'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dell'art. 22 della presente legge possono essere altresì applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.».

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale):

«Art. 14. — 1. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché quelle contenute negli articoli da 10 a 10-*sexies* della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'art. 1 della predetta legge o a quelle previste dall'art. 75, legge 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma

dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648-*bis* o 648-*ter* del codice penale, ovvero quella di contrabbando.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista dall'art. 15, legge 3 agosto 1988, n. 327, può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione.

3. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.».

— Si riporta il testo dell'art. 22 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (per l'argomento v. nelle note all'art. 3):

«Art. 22. — Il giudice può aggiungere ad una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quella della sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni personali, esclusi quelli destinati all'attività professionale o produttiva quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilità di essi da parte delle persone indicate negli articoli 18 e 19 agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa prevista nelle norme suddette.

Il giudice può altresì applicare, nei confronti delle persone suddette, soltanto la sospensione prevista dal comma precedente se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della tutela della collettività.

La sospensione può essere inflitta per un periodo non eccedente i 5 anni. Alla scadenza può essere rinnovata se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.».

Art. 15.
Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo

1. Dopo l'articolo 270-*ter* del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 270-*quater (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)*. — Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, arruola una o più persone per il compimento di *atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo*, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Art. 270-*quinquies (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)*. — Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di *atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo,* anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Art. 270-sexies (Condotte con finalità di terrorismo). — 1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.».

1-bis. *All'articolo 414 del codice penale, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:*

«Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 270-*bis* e 270-*ter* del codice penale:

«Art. 270-*bis (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)*. — Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.».

«Art. 270-*ter (Assistenza agli associati)*. — Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-*bis* è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.».

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 414 del codice penale, come modificato dal presente decreto:

«Art. 414 *(Istigazione a delinquere)*. — Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:

1. con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

2. con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a lire quattrocentomila, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.

Alla pena stabilita del n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti.

Fuori dei casi di cui all'art. 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà.».

— Si riporta il testo dell'art. 302 del codice penale:

«Art. 302 *(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)*. — Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.».

Art. 16.
Autorizzazione a procedere per i reati di terrorismo

(Soppresso).

Articolo 17.
Norme sull'impiego della polizia giudiziaria

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.»;

b) il comma 2-*ter* è abrogato.

2. All'articolo 151 del codice di procedura penale il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire».

3. All'articolo 59, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati» sono inserite le seguenti: «inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1».

4. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20 la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Citazione a giudizio» e il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero cita l'imputato davanti al giudice di pace»;

b) all'articolo 20, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal pubblico ministero o dall'assistente giudiziario».

4. La citazione è notificata, a cura dell'ufficiale giudiziario, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima della data dell'udienza.»;

c) all'articolo 49, la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Citazione a giudizio»;

d) all'articolo 50, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;».

5. All'articolo 72, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;».

5-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 5, il personale in quiescenza non può in nessun caso essere considerato quale richiamato in servizio.

6. Per i procedimenti relativi ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale non si applicano le modificazioni recate dai commi 1, 2 e 3 *del presente articolo* e rimane ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Per completezza, d'informazione, si riporta il testo integrale degli articoli 59, 148 e 151 del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto:

«Art. 59 *(Subordinazione della polizia giudiziaria).* — 1. Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite.

2. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente.

3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati *inerenti alle funzioni di cui all'art. 55, comma 1.* Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.».

«Art. 148 *(Organi e forme delle notificazioni).* — 1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dell'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.

2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.

2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei.

L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il testo originale.

2-*ter*. (*Abrogato*).

3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.».

«Art. 151 *(Notificazioni richieste dal pubblico ministero). — 1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.*

2. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della segreteria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

4. (*Abrogato*).

5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

5-*bis*. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.».

— Si riporta il testo dell'art. 55, comma 1, del codice di procedura penale:

«1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.».

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale degli articoli 20, 49 e 50 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificati dal presente decreto:

Art. 20 *(Citazione a giudizio). — 1. Il pubblico ministero cita l'imputato davanti al giudice di pace.*

2. La citazione contiene:

a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo;

b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

c) l'imputazione formulata dal pubblico ministero e l'indicazione delle fonti di prova di cui si chiede l'ammissione. Se viene chiesto l'esame di testimoni o consulenti tecnici, nell'atto devono essere indicate, a pena di inammissibilità, le circostanze su cui deve vertere l'esame;

d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio, nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito da difensore di ufficio;

f) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.

3. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal pubblico ministero o dall'assistente giudiziario.

4. La citazione è notificata, a cura dell'ufficiale giudiziario, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima della data dell'udienza.

5. La citazione a giudizio è depositata nella segreteria del pubblico ministero unitamente al fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini espletate, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

6. La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 2, lettere *c), d)* ed *e)*.».

«Art. 49 *(Citazione a giudizio)*. — 1. Ai fini dell'emissione della citazione a giudizio di cui all'art. 20, il pubblico ministero richiede al giudice di pace di indicare il giorno e l'ora della comparizione.

2. La richiesta del pubblico ministero e l'indicazione del giudice di pace sono comunicate anche con mezzi telematici.».

«Art. 50 *(Delegati del procuratore della Repubblica nel procedimento penale davanti al giudice di pace)*. — 1. Nei procedimenti penali davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:

a) *nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;*

b) per gli atti del pubblico ministero previsti dagli articoli 15 e 25, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;

c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'art.127 del codice di procedura penale, nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'art. 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio.

2. Nei casi indicati nel comma 1, la delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento.

3. La delega è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 162, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».

— Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127):

«Art. 16 *(Scuola di specializzazione per le professioni legali)*. — 1. Le scuole di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. Le scuole di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'art. 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai.

2-*bis*. La durata delle scuole di cui al comma 1 è fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2-*ter*. L'ordinamento didattico delle scuole di cui al comma 1 è articolato sulla durata di un anno per coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i criteri generali ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento medesimo alla durata annuale.

3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà con insegnamenti giuridici.

4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio.

5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettività delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, è definita nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai.

6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti.

7. Il rilascio del diploma di specializzazione è subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame.

8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura.».

— Si riporta il testo dell'art. 72, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dal presente decreto:

«Art. 72 *(Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario).* — Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:

a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art.16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

(Omissis).

— Si riporta il testo dell'art. 407, comma 2, lettera *a)* numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale:

«Art. 407 *(Termini di durata massima delle indagini preliminari).* — *(Omissis).*

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis* e 422 del codice penale, 291-*ter*, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere *a)*, *d)* ed *e)* del comma 2, e 291-*quater*, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

(Omissis).

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;

(Omissis)».

Art. 18.

Servizi di vigilanza che non richiedono l'impiego di personale delle forze di polizia

1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre autorità eventualmente competenti, è consentito l'affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

2. Il Ministro dell'interno, ai fini di cui al comma 1, stabilisce con proprio decreto le condizioni e le modalità per l'affidamento dei servizi predetti, nonché i requisiti dei soggetti concessionari, con particolare riferimento all'addestramento del personale impiegato, alla disponibilità di idonei mezzi di protezione individuale per il personale stesso, al documentato e puntuale rispetto di ogni disposizione di legge o regolamento in materia, incluse le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, così da assicurare la contemporanea realizzazione delle esigenze di sicurezza e di quelle del rispetto della dignità della persona.

3. (Soppresso).

3-bis. Per interventi a carico dello Stato per favorire l'attuazione del presente articolo è istituito un fondo pari a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18-*bis*.

Impiego della forza pubblica

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In casi eccezionali di necessità e urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini), come modificato dal presente decreto:

«Art. 19. — 1. Nell'attuazione dei programmi di cui all'art. 18 i militari delle Forze armate, al fine di prevenire o di impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza delle strutture vigilate, possono procedere alla identificazione ed a trattenere sul posto persone e mezzi di trasporto per il tempo strettamente necessario a consentire l'intervento di agenti delle forze dell'ordine. *In casi eccezionali di necessità e urgenza si applicano*

le disposizioni dell'art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152. In nessun caso i militari impiegati per i suddetti programmi hanno le funzioni di agenti di polizia giudiziaria.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (per l'argomento v. nelle note all'art. 3):

«Art. 4. — In casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.

Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo che va trasmesso entro quarantott'ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato.».

Art. 18-*ter*.

Misure per la sicurezza dei XX Giochi olimpici invernali

1. Al fine di implementare le misure di sicurezza dei siti olimpici in occasione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, il Ministero dell'interno dispone l'adozione da parte del Comitato organizzatore dei Giochi stessi di idonee attrezzature di sicurezza attiva e passiva, atte a prevenire turbamenti e atti contro la pubblica incolumità e ne garantisce l'impiego attraverso le forze dell'ordine. Le attrezzature stesse saranno acquisite dal Comitato sulla base delle prescrizioni del Ministero.

2. Al fine di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 9,8 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

05A07927

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 1º agosto 2005, n. **38.**

Riforma della politica agricola comune. Modifiche alla circolare AGEA n. 13 del 4 maggio 2005. Fissazione termine per la presentazione delle domande uniche ai sensi dell'articolo 22 del regolamento CE 796/04; recenti disposizioni comunitarie in merito all'ammissibilità delle colture pluriennali al regime di pagamento unico.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Segreteria tecnica - Direzione generale delle politiche agroalimentari - PAGR V - Direzione generale del Corpo forestale dello Stato

Al Ministero della salute - Direzione generale della Sanità pubblica veterinaria, alimentazione e nutrizione

Al Corpo forestale dello Stato della Regione siciliana

Agli assessorati regionali agricoltura

Agli assessorati prov. autonome Trento e Bolzano

All'Ente Nazionale Risi

Al Centro assistenza agricola coldiretti S.r.l.

Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.

Al C.A.A. CIA S.r.l.

Al CAA Copagri S.r.l.

Al Coordinamento CAA

Alle organizzazioni professionali agricole: Coldiretti - Confagricoltura - CIA - Copagri - ENPTA - Eurocoltivatori A.L.P.A. - Fe.Na.Pi. - Coopagrival - F.Agr.I - ANPA

Alle Unioni nazionali delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli

Loro sedi

Vista la circolare Agea ACIU.2005. 469 del 28 luglio 2005;

Il paragrafo 5.2.2 e il paragrafo 5.3 della circolare Agea n. 13 del 4 maggio 2005 sono sostituiti, con modificazioni e integrazioni, dal testo seguente:

5.2.2 *Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22.*

È possibile presentare una domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del reg. (CE) n. 796/2004, a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'Agea dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda.

Le informazioni fornite dall'imprenditore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione

reale. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

La domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 22, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'AGEA in via Torino, 45 - 00185 Roma, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, entro le ore 17 del 2 settembre o del 15 settembre 2005, in caso di modifiche relative alla non ammissibilità delle colture pluriennali.

La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA, il cui facsimile è riportato in allegato alla presente circolare (per il reperimento dei moduli le modalità sono descritte nel Cap. 5 della circolare Agea n. 13 del 4 maggio 2005).

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA
VIA TORINO, 45
00184 ROMA
Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003)
Domanda di revoca parziale art. 22 -
Domanda Unica di pagamento 2005

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP - COMUNE (PROV.)
Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003)
Domanda di revoca parziale art. 22 -
Domanda Unica di pagamento 2005

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.

L'Amministrazione, al fine di migliorare la gestione delle misure di cui trattasi, adotta le seguenti modalità operative per la presentazione delle domande di revoca parziale, redatte ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004:

una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 22 del reg. (CE) n. 796/2004, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

cancellazione di singole particelle dichiarate nella domanda iniziale ai fini dei regimi di aiuto per superficie anche associate ai corrispondenti titoli all'aiuto;

riduzione di superficie dichiarata per singole particelle;

riduzione dei titoli richiesti/restituiti alla Riserva Nazionale;

cancellazione dei codici allevamento dichiarati ai fini dell'art. 69 del reg. CE 1782/03 e ai fini dei titoli sottoposti a condizioni particolari;

variazioni riguardanti unicamente le superfici con destinazione produttiva associata ai codici intervento «sementi certificate» (codice intervento 024) e «foraggi da destinare alla trasformazione» (codice intervento 025), purché non comportino un aumento della superficie aziendale totale.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 22 del reg. (CE) n. 796/2004 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.

Le domande presentate ai sensi dell'art. 22 devono intendersi come presentate anche ai sensi dell'art. 68 del reg. (CE) n. 796/2004.

5.3 *Termini di presentazione.*

Secondo quanto stabilito dal reg. (CE) n. 1782/2003, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione e dal decreto MiPAF del 5 agosto 2004, n. 1787, la domanda di ammissione al regime di pagamento unico deve essere presentata entro il 15 maggio 2005.

Pertanto le date di presentazione delle domande all'AGEA previste per la campagna 2005 sono:

a) domande iniziali: 15 maggio 2005;

b) domande di modifica ai sensi degli articoli 15 e 22 del reg. (CE) n. 796/04: 31 maggio 2005;

c) domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del reg. (CE) n. 796/04:

1) 2 settembre 2005;

2) 15 settembre 2005, in applicazione delle recenti disposizioni comunitarie in merito alla non ammissibilità delle superfici destinate a colture pluriennali al pagamento dei titoli ordinari.

Ai sensi dell'art. 20 del reg. (CE) 796/2004, e successive integrazioni, le domande iniziali di cui al punto *a)* devono essere presentate entro lunedì 16 maggio 2005, tenuto conto che la scadenza del 15 maggio, indicata nel decreto MiPAF del 5 agosto 2004, cade in giorno festivo.

Per le domande iniziali di cui al punto *a)*, è consentita una tolleranza di 25 giorni di calendario.

Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al 9 giugno 2005.

Ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1 del reg. (CE) 796/2004 il ritardato deposito della domanda iniziale produce una decurtazione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. Le domande iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2005 sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, comma 2 del reg. (CE) 796/2004 in caso di inoltro tardivo di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni che devono

obbligatoriamente essere trasmessi ai sensi degli articoli 12 e 13 del reg. (CE) 796/2004, qualora tali documenti, contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto in questione, si applica una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce.

Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell'art. 21-*bis* del reg. (CE) 796/2004 (introdotto dal reg. [CE] 239/2005) se la domanda di fissazione titoli è presentata oltre il 16 maggio 2005 si applica una riduzione pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo agli importi spettanti in base ai titoli da assegnare all'agricoltore.

La presentazione di una domanda di modifica ai sensi degli articoli 15 e 22 di cui al punto *b)* oltre il termine del 31 maggio 2005 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo. Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono *irricevibili* (riferimento art. 21 paragrafo 2 del 796/04).

La data limite di semina è stabilita al 31 maggio 2005.

Le domande di revoca parziale di cui alla lettera *c)*, punti 1) e 2) pervenute, rispettivamente, dopo il 2 e il 15 settembre 2005 sono irricevibili.

Con riferimento ai termini di cui sopra, sono comunque fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 1 del decreto MiPAF n. 1628/04.

Ai sensi delle recenti disposizioni comunitarie in merito all'ammissibilità di alcune colture al regime di pagamento unico, i paragrafi 8.1.1.1 e 8.1.2.2 della circolare Agea n. 13 del 4 maggio 2005, sono sostituiti, con modificazioni ed integrazioni, dal testo seguente:

8.1.1 *Titoli ordinari.*

8.1.1.1 Uso dei titoli all'aiuto.

Ciascun titolo ordinario, fissato dall'agricoltore, può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità definite dall'art. 44 del reg. (CE) n. 1782/03 e seguenti.

Sono ammissibili le superfici destinate a:

1. seminativi;

2. pascolo permanente.

Sono escluse le superfici destinate a:

A. colture permanenti, comprese le colture pluriennali;

B. colture forestali;

C. usi non agricoli;

D. le colture pluriennali elencate all'art. 2, punto *d)* del reg. CE 795/2004, e successive modificazioni e integrazioni, ed i relativi vivai.

Relativamente al punto 2 (pascolo permanente), con particolare riferimento alle destinazioni d'uso (cfr. allegato 1 - matrice prodotto/intervento):

Codice	Destinazione d'uso
103	Pascolo arborato con tara 20% (bosco alto fusto e cespugliato)
54	Pascolo erborato con tara 50% (bosco pascolabile ceduo)
63	Pascolo polifita (tipo alpeggi) con tara 20% (roccia affiorante)
64	Pascolo polifita (tipo alpeggi) con tara 50% (roccia affiorante)

si rimanda al paragrafo 10.4.3.

Ai fini dell'art. 44, comma 2, del suindicato regolamento, le seguenti colture:

alberi da bosco a breve rotazione (codice prodotto 120);

canna cinese (*miscanthus sinensis*) (codice prodotto 112);

fettuccia d'acqua (*phalaris arundicea*) (codice prodotto 010),

sono considerate ammissibili nel rispetto delle condizioni sotto indicate:

impiantate nel periodo compreso tra il 30 aprile 2004 e fino al 10 marzo 2005;

impiantate anteriormente al 30 aprile 2004 e acquistate o affittate nel periodo compreso tra il 30 aprile 2004 e fino al 10 marzo 2005.

A tale riguardo, si precisa che l'onere della prova rimane a carico dell'agricoltore che deve presentare all'Amministrazione la documentazione probante (fatture di acquisto dei pioppeti, ricevute di lavorazione per le piantagioni, contratti di compravendita, affitto, ecc.).

Le suddette colture sono considerate *sempre ammissibili*, indipendentemente dal periodo di impianto o di acquisto/affitto delle superfici sulle quali sono impiantate, nel caso siano oggetto di domanda per le colture energetiche ai sensi dell'art. 88 del reg. (CE) 1782/2003. In questi casi è possibile abbinare tali superfici ai titoli ordinari e percepire, contemporaneamente, l'aiuto per le colture energetiche.

Le colture pluriennali elencate all'art. 2, punto *d)* del reg. (CE) 795/2004, e successive modificazioni e integrazioni, sono:

carciofi (codice prodotto 909);

asparagi (codice prodotto 902);

rabarbaro (codice prodotto 879);

lamponi, more di rovo e di gelso e more lampone (codice prodotto 011);

ribes nero e grappoli di uva spina (codice prodotto 880);

mirtilli, mirtilli neri e altri frutti del genere Vaccinium (codice prodotto 475).

In applicazione delle recenti disposizioni comunitarie e ai sensi dell'art. 44, paragrafo 4 del reg. CE 1782/03 che stabilisce: *«Gli Stati membri possono, in circostanze debitamente motivate, autorizzare l'agricoltore a modificare la sua dichiarazione, purché egli rispetti il numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all'aiuto e alle condizioni per l'attribuzione del pagamento unico per la superficie interessata»*, gli agricoltori che, nella domanda unica 2005, hanno dichiarato superfici destinate a colture pluriennali associate all'intervento «destinazioni produttive ammissibili al regime di pagamento unico» (cod. intervento 026) possono, entro e non oltre il 15 settembre 2005, presentare una domanda unica di modifica con le stesse modalità previste per la domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del reg. (CE) 796/04.

8.1.2 *Titoli di ritiro.*

8.1.2.1. Uso dei titoli all'aiuto.

Ciascun titolo di ritiro, fissato dall'agricoltore, può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, definite dall'art. 54, comma 2 del Reg. (CE) n. 1782/03 e seguenti.

Sono ammissibili le superfici destinate a seminativi, fatta eccezione per le superfici che al *15 maggio 2003* erano destinate a:

1. colture permanenti;
2. foreste;
3. usi non agricoli;
4. pascoli permanenti.

Sono ammissibili, inoltre, le seguenti tipologie di superfici messe a riposo:

superfici ritirate dalla produzione ai sensi degli articoli 22-24 del reg. (CE) n. 1257/1999, che non sono né adibite ad uso agricolo, né utilizzate per fini lucrativi diversi da quelli ammessi per i terreni ritirati dalla produzione nel quadro di detto regolamento;

superfici rimboscate a norma dell'art. 31 del reg. (CE) n. 1257/1999.

Ai sensi dell'art. 55 del reg. CE 1782/2003 non sono soggetti agli obblighi di cui sopra gli agricoltori che conducono l'azienda interamente con metodi di produzione biologica di cui al reg. CEE 2092/91 e i produttori che destinano i prodotti ottenuti per fornire materiale per la trasformazione (no food). Si ricorda che per aziende biologiche si intendono sia le aziende *certificate* come tali, sia le aziende in *conversione.*

L'agricoltore deve utilizzare prioritariamente i titoli di ritiro, a meno che non abbia una superficie *ammissibile ai sensi dell'art. 54 comma 2 del Reg. (CE) n. 1782/03 inferiore* alla superficie associata ai titoli di ritiro. In quest'ultimo caso l'agricoltore deve compilare la dichiarazione n. 7 del Quadro B3 del modello di domanda unica «Dichiarazioni e impegni».

L'art. 12, paragrafo 2, comma 3 del reg. (CE) 796/2004, infatti, stabilisce che «... Conformemente all'art. 54, paragrafo 6 del reg. (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore chiede di utilizzare i diritti di ritiro prima di ogni altro diritto. Egli dichiara quindi la superficie da mettere a riposo corrispondente al numero di diritti di ritiro in suo possesso, sempre che disponga di una superficie ammissibile sufficiente. Qualora la superficie ammissibile sia inferiore al numero di diritti di ritiro, l'agricoltore può chiedere di attivare il numero di diritti di ritiro corrispondente alla superficie di cui dispone».

8.1.2.2. Uso agricolo del suolo.

Le superfici per le quali gli agricoltori percepiscono il pagamento unico relativo ai titoli di ritiro non devono essere adibite per fini lucrativi né per la produzione di alcuna coltura ad usi commerciali, fatta eccezione per:

gli agricoltori che conducono l'azienda interamente con metodi di produzione biologica di cui al reg. CEE 2092/91 (art. 55, *a)* reg. CE 1782/2003);

i produttori che destinano i prodotti ottenuti per fornire materiale per la trasformazione prodotti non destinati, in primo luogo al consumo umano o animale (art. 55, *b)* reg. CE 1782/2003).

Le condizioni generali applicabili alle superfici utilizzate per i titoli di ritiro sono:

estensione minima non inferiore a 1000 metri quadri e larghezza non inferiore ai 10 metri; particelle di almeno 500 metri quadri e con larghezza di 5 metri possono essere prese in considerazione a condizione che sulle stesse non sia praticato il diserbo chimico;

messa a riposo per un periodo che inizia non oltre il 15 gennaio e si conclude non prima del 31 agosto.

Secondo quanto previsto dalle norme sulla condizionalità, le superfici destinate a riposo sono soggette alle seguenti prescrizioni:

presenza di una copertura vegetale seminata o naturale (codice prodotto 003 e codice varietà 006);

attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, trinciatura o altre operazioni equivalenti al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Ulteriori adempimenti e deroghe specifiche, inerenti la gestione delle superfici ritirate dalla produzione, sono previste nell'ambito delle norme sulla «condizionalità» (norma 4.2 del decreto MiPAF n. 5406 del 13 dicembre 2004 e circolare ACIU 2005.020 del 28 gennaio 2005) e nel decreto MiPAF 15 marzo 2005, art. 11, comma 2.

La copertura vegetale effettuata con specie seminate, ad esclusione delle colture contenute nell'allegato IX del reg. (CE) 1782/2003 e delle colture che consentono prodotti pluriennali, *non può determinare un raccolto nell'anno corrente* né può essere utilizzata per l'alimen-

tazione animale. Tale limitazione comprende le essenze foraggere utilizzate anche per autoconsumo aziendale (esempio medica, trifoglio ecc.) per le quali il taglio non può essere effettuato per consentire una produzione nell'anno 2005, ma solo a partire dalla stagione successiva.

In assenza di disposizioni specifiche emanate dalle amministrazioni regionali, provinciali, comunali o da altri enti deputati a vario titolo alla gestione del territorio, anche relativamente alla delimitazione di zone vulnerabili tese a salvaguardare il paesaggio, il produttore può usufruire delle seguenti deroghe di natura agronomica che consentono l'utilizzo di alcune specie e la lavorazione del terreno per determinate circostanze da riportare dettagliatamente in domanda. La deroga prevede che il periodo dell'inerbimento sia condizionato dalle operazioni agronomiche previste per le diverse tipologie di seguito riportate:

lavorazioni meccaniche a partire dal 15 luglio per le semine delle sole specie i cui raccolti siano ottenibili nell'anno successivo;

destinazione dei terreni alla coltivazione di piante biocide per motivi di ordine fito-sanitario, fermo restando l'obbligo di provvedere all'interramento delle stesse piante non appena realizzata la finalità perseguita (ad esempio, l'utilizzo di alcune specie della famiglia delle Brassicacee e Capparidacee come il Raphanus sativus, consente, attraverso lo sfalcio in fioritura e il successivo interramento delle piante, di ridurre l'infestazione di nematodi nel terreno);

copertura vegetale con specie da sovescio, fatta eccezione delle specie contemplate dall'allegato IX del regolamento (CE) 1782/2003. Le specie seminate dovranno essere interrate in fase di fioritura attraverso l'aratura del terreno entro il 15 maggio di ogni anno. Tuttavia, detto termine è prorogato al 30 giugno nel caso in cui la copertura vegetale è effettuata con specie normalmente utilizzate per le semine primaverili;

costituzione di una copertura vegetale con miscuglio di almeno due dei semi di girasole, sorgo e granturco. Ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2002, è possibile quindi utilizzare i titoli di ritiro con una copertura vegetale per scopi ambientali, da rendere disponibile alla fauna selvatica come colture a perdere (*codice prodotto 003 codice varietà 002*). La superficie deve rimanere in campo fino al 28 febbraio dell'anno successivo e comunque non oltre il 31 marzo.

Il miscuglio deve essere composto di almeno due tra le seguenti colture:

a) girasole;

b) sorgo;

c) mais;

lavori di drenaggio e di bonifica, di sistemazione del terreno (ruspature per livellamento, spietramento e pratiche analoghe) dei terreni messi a riposo. I lavori si intendono autorizzati se entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta, l'Organismo pagatore regionale non opponga motivato diniego.

In riferimento al decreto ministeriale 15 marzo 2005, art. 11, comma 2, in presenza di un eccessivo sviluppo delle malerbe viene consentito l'utilizzo di idonee pratiche agronomiche (*Codice prodotto 003 codice varieta 005*) al di fuori dei periodi consentiti dalla norma 4.2 del precedente decreto ministeriale sulla condizionalità (MiPAF n. 5406 del 13 dicembre 2004).

Il produttore deve giustificare l'intervento, biffando la dichiarazione n. 8 prevista nel Quadro B3 del modello di domanda - sezione I *dichiarazioni e impegni*:

«di utilizzare, sulle superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del reg. (CE) 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a e b dell'art. 55 del reg. (CE) 1782/2003, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo di ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 del reg. (CE) 1782/03, idonee pratiche agronomiche, a basso impatto, al fine di limitare lo sviluppo di specie infestanti nonché la propagazione di vegetazione indesiderata secondo le disposizioni del punto 4 dell'allegato 2 al decreto MiPAF 13 dicembre 2004, n. 5406.».

In applicazione delle recenti disposizioni comunitarie ed in deroga all'art. 54, par. 1, reg. (CE) n. 1782/03 e art. 32, par. 1, del Reg. (CE) n. 795/04, è consentito l'utilizzo delle terre destinate a set-aside per la produzione di foraggio da utilizzare *esclusivamente in azienda, senza finalità lucrative.*

Tale deroga può essere attuata dalle sole *aziende zootecniche che possono dimostrare di poter utilizzare tali foraggi (autoconsumo), ricadenti nei territori regionali indicati nella seguente tabella*:

Regioni	Province interessate
Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna e Sicilia	Tutte le province
Toscana	Firenze, Siena, Arezzo, Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara
Lazio	Roma, Viterbo e Rieti
Calabria	Reggio Calabria

Su tali terreni non sono consentite nuove semine.

In allegato si riporta la matrice prodotto-interventi che modifica, alla luce delle rettifiche introdotte dalle recenti disposizioni comunitarie e limitatamente alle colture pluriennali, l'Allegato 1 alla circolare Agea n. 13 del 4 maggio 2005.

Roma, 1° agosto 2005

Il titolare dell'Ufficio monocratico: GULINELLI

ALLEGATO 1

Agea — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

DOMANDA UNICA 2005

Matrice prodotti interventi

				REGIMI DI AIUTO - REG. (CE 1782/2003																										
				TITOLI DI RITIRO					TITOLI ORDINARI	TITOLO IV REG. (CE) N. 1782/2003											DM. 2026/2004, art. 1 lett. a) b) c) d) PREMI SUPPLEMENTARI art. 69 reg. (CE) n° 1782/03			ALTRO					DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AI TITOLI DA RITIRO E ORDINARI	
				DESCRIZIONE INTERVENTO																										
					NO-FOOD								FRUTTA A GUSCIO											AVVICENDAMENTO (lett. d DM)		FORAGGERE A FINI UBA DM 2026 art. 2 lett. b), c), d)				
				SUPERFICIE MESSA A RIPOSO	Con Contratto	Senza contratto	NO-FOOD BIOGAS	AZIENDE BIOLOGICHE	DESTIN. PRODUTTIVE AMMIS. AL REGIME DI PAG. UNICO	GRANO DURO QUALITA	PIANTE PROTEICHE	RISONE	NOCCIOLE	MANDORLE	NOCI COMUNI	PISTACCHI	CARRUBE	COLTURE ENERGETICHE	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS	SEMENTI CERTIFICATE	GRANO DURO (lett. a DM)	GRANO TENERO (lett. b DM)	MAIS (lett.c DM)	AMMISSIBILE AL PREMIO	COLTURA COMPATIBILE- NON AMMISSIBILE AL PREMIO	Pascolo permanente	Pascolo non permanente	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	DESTIN. PRODUTTIVE	DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE
				CODICI INTERVENTO																										
CODICE PRODOTTO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	CODICE VARIETA'/USO	VARIETA' / USO	021	022		023	038	026	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	024	001	002	003	004		029		025	030	031
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z	X	Y	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
002	ASPARAGO	000			X		X											X	X										X	
009	CARCIOFO	000			X		X											X	X										X	
011	LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO E MORE-LAMPONE	000			X		X											X	X										X	
475	MIRTILLI ROSSI, MIRTILLI NERI ED ALTRI FRUTTI DEL GENERE "VACCINIUM"	000			X		X											X	X										X	
579	RABARBARO	000			X		X											X	X										X	
580	RIBES NERO, BIANCO O ROSSO, UVA SPINA	000			X		X											X	X										X	

05A07926

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gallivac HVT IBD».

Estratto provvedimento n. 154 del 18 luglio 2005

Specialità medicinale: GALLIVAC HVT IBD.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Merial S.a.s. - Francia.

Rappresentante in Italia: Merial Italia S.p.a.

Confezioni autorizzate:

EU/2/02/032/001 - 1 fiala da 1000 dosi - N.I.N. 103119018.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate in data 9 agosto 2002 e modificate in data 25 marzo 2005 dalla Commissione europea (http://pharmacos.eudra.org/F2/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07845

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Diluente oculo nasale».

Estratto provvedimento n. 155 del 19 luglio 2005

Medicinale veterinario prefabbricato DILUENTE OCULO NASALE nelle confezioni:

flacone da 40 ml - A.I.C. n. 102344013;

flacone da 90 ml - A.I.C. n. 102344025.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: modifica della forma del contenitore e modifica della dimensione del prodotto finito.

È autorizzata la variazione tipo I del medicinale veterinario prefabbricato indicato in oggetto concernente la sostituzione delle due confezioni precedentemente autorizzate con le seguenti confezioni:

flacone da 35 ml - A.I.C. n. 102344037;

flacone da 84 ml - A.I.C. n. 102344049.

I lotti già prodotti delle confezioni sostituite possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07839

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rilexine»

Estratto provvedimento n. 156 del 19 luglio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario RILEXINE compresse nelle confezioni:

scatola da 8 compresse da 75 mg - A. I.C. 100066012;

scatola da 120 compresse da 75 mg - A.I.C. n. 100066051;

scatola da 12 compresse da 300 mg - A.I.C. n. 100066024;

scatola da 24 compresse da 300 mg - A.I.C. n. 100066036;

scatola da 120 compresse da 300 mg - A.I.C. n. 100066087;

scatola da 420 compresse da 300 mg - A.I.C. n. 100066099;

scatola da 10 compresse da 600 mg - A.I.C. n. 100066048;

scatola da 40 compresse da 600 mg - A.I.C. n. 100066063;

scatola da 120 compresse da 600 mg - A.I.C. n. 100066075.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. - Carros Cedex - Francia, rappresentata in Italia dalla società Virbac S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via dei Gracchi n. 30 - codice fiscale n. 06802290152.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: modifica della composizione limitatamente agli eccipienti.

È autorizzata, per la specialità medicinale indicata in oggetto, la seguente modifica di composizione limitatamente agli eccipienti.

Gli eccipienti ora autorizzati sono i seguenti:

Rilexine 75 - 300 - 600 mg: amido glicollato di sodio, povidone K30, cellulosa microcristallina, magnesio stearato e idrogeno fosfato di calcio nella quantità indicata nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07840

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amossicillina triidrato 75%».

Estratto provvedimento n. 157 del 19 luglio 2005

Medicinale veterinario prefabbricato AMOSSICILLINA TRIIDRATO 75% nelle confezioni:

busta da 20 g - A.I.C. n. 100407016;

busta da 100 g - A.I.C. n. 100407028;

busta da 250 g - A.I.C. n. 100407030.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 01396760595.

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo I: nuova confezione del prodotto finito.

È autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione, in carta-alluminio-politene o in poliestere-alluminio-politene, e precisamente: busta da 500 g - A.I.C. n. 100407042.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne la validità dopo la prima apertura, deve essere effettuato entro centoottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07841

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Reo+IB+G+ND».

Estratto provvedimento n. 158 del 19 luglio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS REO+IB+G+ND nella confezione: flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101925016.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Società Intervet Italia S.r.l. con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo II: introduzione test Elisa.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, la variazione Tipo II concernente l'introduzione del test Elisa per sostituire la determinazione della $TCID_{50}$ durante la produzione e il test VN durante la prova di potency del lotto, per ottimizzare la standardizzazione del prodotto.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07842

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Alivios»

Estratto provvedimento n. 165 del 21 luglio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ALIVIOS soluzione iniettabile nelle confezioni:

flacone in vetro da 50 ml - A.I.C. numero 103265017;

flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. numero 103265029;

flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. numero 103265031;

flacone in vetro da 500 ml - A.I.C. numero 103265043;

flacone in polipropilene da 50 ml - A.I.C. numero 103265056;

flacone in polipropilene da 100 ml - A.I.C. numero 103265068;

flacone in polipropilene da 250 ml - A.I.C. numero 103265070;

flacone in polipropilene da 500 ml - A.I.C. numero 103265082.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II - aggiunta ulteriore tipo di confezionamento primario.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'immissione in commercio delle confezioni di seguito elencate in PET (polietileneterftalato) con tappo in elastomero e ghiera in alluminio, in aggiunta delle confezioni attualmente autorizzate:

flacone in PET da 50 ml - A.I.C. numero 103265094;

flacone in PET da 100 ml - A.I.C. numero 103265106;

flacone in PET da 250 ml - A.I.C. numero 103265118;

flacone in PET da 500 ml - A.I.C. numero 103265120.

Per tutte le confezioni è stabilito un periodo di validità pari a 24 mesi in confezione integra ed un periodo di validità dopo la prima apertura del flacone pari a ventotto giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07843

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neo Vet-Cillin L.A.».

Estratto provvedimento n. 166 del 24 luglio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario NEO VET-CILLIN L.A. sospensione iniettabile ad azione prolungata.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100107010;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100107022;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100107034.

Titolare A.I.C.: Vetem Tecnica S.p.a. - con sede in Porto Empedocle (Agrigento) - Lungomare Pirandello, 8 - codice fiscale n. 02336860842.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - richiesta nuova confezione.

Si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione:

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100107046.

La validità della specialità è la seguente:

24 mesi per il prodotto in confezionamento integro;

28 giorni dopo la prima foratura del tappo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07844

Revoca su rinuncia di alcune autorizzazioni all'immissione in commercio di varie specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 57 del 25 luglio 2005

Su rinuncia della ditta L.F.B. Biosint S.r.l. sono revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.

Titolare A.I.C.: prodotti e numeri di A.I.C.:

TYCLO 200 - A.I.C. n. 103380;

TILOSINA 20% - A.I.C. n. 103381;

OXATER PREMIX - A.I.C. n. 102793;

OSSITETRACICLINA 20% - A.I.C. n. 102792.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07846

Ripristino della validità dell'autorizzazione ad eseguire analisi chimiche di acqua minerale all'Agenzia provinciale dell'ambiente di Bolzano - Laboratorio analisi acqua.

Con D.D. del 19 luglio 2005, n. 3624, è stata ripristinata la validità dell'autorizzazione ministeriale ad eseguire analisi chimiche di acqua minerale, rilasciata all'agenzia provinciale dell'ambiente di Bolzano - Laboratorio di analisi acqua.

05A07857

Ripristino della validità dell'autorizzazione ad eseguire analisi chimiche di acqua minerale all'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» - Dipartimento di sanità pubblica - Cattedra di igiene.

Con D.D. del 19 luglio 2005, n. 3625, è stata ripristinata la validità dell'autorizzazione ministeriale ad eseguire analisi chimiche di acqua minirale, rilasciata all'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» - Dipartimento di sanità pubblica - Cattedra di igiene.

05A07858

Ripristino della validità dell'autorizzazione ad eseguire analisi chimiche di acque minerali all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Bergamo.

Con D.D. 19 luglio 2005, n. 3623, è stata ripristinata la validità dell'autorizzazione ministeriale ad eseguire analisi chimiche di acque minerali, rilasciata all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Bergamo.

05A07860

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di tre società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative:

1) «Creatività piccola Soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza, via Livorno n. 42, costituita per rogito notaio dott.ssa Beatrice Simone, in data 24 aprile 1990, repertorio n. 4493, codice fiscale n. 0105898062, BUSC n. 2365/249712;

2) «La Speranza Soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Melfi (Potenza), via Bainsizza n. 8, costituita per rogito notaio dott.ssa Voncenzina Cestone, in data 21 maggio 1999, repertorio n. 34551, codice fiscale n. 01365600764, BUSC n. 2857/290840;

3) «Vivi Pollino Soc. coop. a r.l.», con sede in Terranova di Pollino (Potenza), piazza Virgallita, costituita per rogito notaio dott. Carlo Tortorella, in data 16 giugno 2000, repertorio n. 56700, codice fiscale n. 01448470763, BUSC n. 3028/297827,

che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che, chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione - via Isca del Pioppo n. 41 - 85100 Potenza - tel. 0971390204 - fax 097156574, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A07820

Riconoscimento definitivo dell'Ente di patronato e di assistenza sociale Se.N.A.S.

Con decreto ministeriale 20 luglio 2005, è stata approvata ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n. 152, la costituzione da parte dell'Unione artigiani italiani - UAI e della USPPI agricoltura, dell'Ente di patronato e di assistenza sociale Se.N.A.S., già riconosciuto, in via provvisoria, con decreto ministeriale 27 gennaio 2004.

05A07905

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Nomina del Segretario generale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Con decreto ministeriale 20 maggio 2005 il Ministro delle attività produttive, su proposta del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha nominato il dott. Fabio Cintioli segretario generale dell'Autorità medesima a decorrere dal 1º luglio 2005.

05A07918

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Ronchi Varesini», e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito ai sensi dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164

Esaminata, nel corso della riunione del 21 luglio 2005, la domanda presentata congiuntamente dalle organizzazioni di categoria — Confagricoltura, Coldiretti e Confederazione italiana agricoltori — della provincia di Varese, in data 28 luglio 2004, intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Ronchi Varesini»;

Visto il parere favorevole espresso, al riguardo, dalla Regione Lombardia con nota n. 17313 del 21 giugno 2005,

esprime parere favorevole accogliendo l'istanza di che trattasi e proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione nel testo appresso riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali — Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini — via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente parere.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «RONCHI VARESINI»

Art 1.

L'indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini», accompagnata da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L'indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» è riservata ai seguenti vini: bianco anche nella tipologia frizzante; rosato; rosso.

I vini a indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» bianco devono essere ottenuti da uve prodotti in ambito aziendale con vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Varese.

L'indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» rosato e rosso sono riservate ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da soli o congiuntamente, per almeno il 60%, dai seguenti vitigni a bacca nera: Barbera, Merlot, Nebbiolo, Croatina.

Possono concorrere da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Varese, fino ad un massimo del 40%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Albizzate, Angera, Arcisate, Arsago Seprio, Azzate, Barasso, Bardello, Besano, Besnate, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brunello, Buguggiate, Cadrezzate, Cairate, Cantello, Caravate, Carnago, Caronno Varesino, Casale Litta, Casciago, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Cazzago Brabbia, Clivio, Comabbio, Comerio, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada - Schianno, Golasecca, Gornate Olona, Inarzo, Induno Olona, Ispra, Jerago con Orago, Laveno Mombello, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Lozza, Luvinate, Malgesso, Malnate, Mercallo, Monvalle, Morazzone, Mornago, Osmate, Ranco, Saltrio, Sangiano, Sesto Calende, Solbiate Arno, Somma Lombardo, Sumirago, Taino, Ternate, Tradate, Travedona - Monate, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vergiate, Viggiù, Vizzola Ticino in provincia di Varese.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» bianco, rosso e rosato a tonnellate 12 per ettaro.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» bianco, rosso e rosato devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50%vol.

È ammessa l'irrigazione di soccorso.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini a indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» bianco, rosso e rosato all'atto dell'immissione al consumo, devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo dell'11,00% vol.

Art. 7.

All'indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

05A07780

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gluserin B12»

Con la determinazione n. aR.M.1083/D18 dell'11 luglio 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

GLUSERIN B12:

os 6 flaconcini liof. + 6 f solv. - A.I.C. n. 012714010;

20 capsule - A.I.C. n. 012714022.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Chemitalia S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

05A07914

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lanreoscan»

Con la determinazione n. aR.M.351/D19 dell'11 luglio 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

LANREOSCAN:

«30 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 032956017;

«30 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 2 flaconi polvere +2 fiale solvente 2 ml - A.I.C. n. 032956029;

«60 mg/3 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml + siringa + 2 aghi - A.I.C. n. 032956043.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Beaufour S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

05A07913

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ipstyl»

Con la determinazione n. aR.M.234/D20 dell'11 luglio 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

IPSTYL 60 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala solvente + 2 aghi siringa per iniezione - A.I.C. n. 029399108.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ipsen S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

Il temine ultimo per il ritito dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

05A07912

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uman albumin»

Con la determinazione n. aR.M.771/D21 dell'11 luglio 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

UMAN ALBUMIN «20 g/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone 10 ml - A.I.C. n. 021111012.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Kedrion S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Considerata la natura della specialità medicinale e le motivazioni della ditta in merito alla richiesta di revoca il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il trecentosessantesimo giorno dalla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

05A07907

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Evacuol» e «Diphereline»

Con la determinazione n. aR.M.351/D22 dell'11 luglio 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

EVACUOL «10 g polvere orale» 20 bustine - A.I.C. n. 033785015.

DIPHERELINE:

«3,75 mg polvere per sospensione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 032955015;

«11,25 mg polvere per sospensione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 032955027.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Beaufour S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

05A07911

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Micotef»

Con la determinazione n. aR.M.41/D23 dell'11 luglio 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

MICOTEF «400 mg capsule vaginali» 4 capsule vaginali - A.I.C. n. 023491121.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta LPB Istituto farmaceutico S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

05A07910

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Locorten»

Con la determinazione n. aR.M.638/D24 dell'11 luglio 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

LOCORTEN:

lozione 30 ml 0,02% - A.I.C. n. 020613030;

«Vioformio» pomata g 30 - A.I.C. n. 020613055;

«Vioformio» pasta g 15 - A.I.C. n. 020613067.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis farma S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

05A07909

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aR.M.227/D25 del 18 luglio 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

AVANTRIN:

30 compresse 100 mg - A.I.C. n. 026002016;

6 fiale 100 mg - A.I.C. n. 026002028;

«retard» 30 compresse 200 mg - A.I.C. n. 026002030.

MUCOFLUID:

spray flacone 12,5 ml - A.I.C. n. 024392019;

«600 mg/ml soluzione da nebulizzare» 6 fiale 3 ml - A.I.C. n. 024392021.

JOSAXIN:

«250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 24 g - A.I.C. n. 024394025;

«1 g compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C. n. 024394049.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta UCB Pharma S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

05A07908

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Interpretazione autentica chiesta dal giudice del lavoro di Padova nella causa di lavoro 1222/2003 Orlando Domenico contro Convitto statale «Magarotto» - udienza 16 settembre 2005.

In attuazione della richiesta di interpretazione autentica formulata dal giudice del lavoro di Padova dott.ssa Balletti, concernente l'art. 52 del C.C.N.L. 1998/2001 e 2002/2005, comparto scuola, sottoscritta in via di ipotesi il 15 febbraio 2005, e vista la certificazione resa dalla Corte dei conti il 21 luglio 2005, in data 26 luglio 2005 le parti sottoscrivono in via definitiva l'allegato accordo:

l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni nella persona del presidente avv. Guido Fantoni (firmato),

e

le confederazioni sindacali:

CGIL (firmato)

CISL (firmato)

UIL (firmato)

CONFSAL (firmato),

e

le organizzazioni sindacali:

FLC/CGIL (firmato)

CISL Scuola (firmato)

UIL Scuola (firmato)

CONFSAL-SNALS (firmato).

Premesso che il tribunale civile di Padova - sezione lavoro - in relazione alla causa di lavoro n. 1222/2003, con ordinanza del 26 gennaio 2005 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio le parti firmatarie del C.C.N.L. debbano esprimersi sul «se la definizione di orario di lavoro notturno festivo dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo, dettata per il personale ATA, sia applicabile anche al personale educativo al fine del riconoscimento dell'indennità di lavoro notturno festivo di cui alla tabella retributiva D2»;

Considerato che quanto sopra sostanzia una richiesta di interpretazione autentica da rendere ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 165/2001;

Le parti firmatarie dei relativi C.C.N.L. sottoscrivono il seguente Accordo di interpretazione autentica nel testo che segue:

«Si premette che l'art. 52 citato nell'ordinanza del giudice del lavoro di Padova attiene al Contratto nazionale integrativo 31 agosto 1999 (C.C.N.I.) e che, pertanto, trattandosi di Contratto integrativo e non di Contratto nazionale (C.C.N.L.) le parti non ne sono legittimate all'interpretazione, non essendo le medesime firmatarie del Contratto integrativo.

Le parti stesse, tuttavia, rilevano che il predetto art. 52 del C.C.N.I. trae a sua volta legittimazione e fondamento dalla previsione di cui all'art. 33 del C.C.N.L. 26 maggio 1999 e unanimemente concordano che la disciplina in esso prevista in via generale e demandata in dettaglio al successivo C.C.N.I. (l'art. 52 in questione) concerne tanto il personale ATA delle Istituzioni scolastiche che il personale educativo dei convitti. Di ciò si rinviene ulteriore conferma dal combinato disposto dagli articoli 52, comma 1, lettera *c)* e 129 del vigente C.C.N.L. 24 luglio 2003, oltre che dalla tabella 7 dello stesso C.C.N.L..

A quanto sopra si aggiunge un'ulteriore considerazione. La presenza di personale ATA impegnato in turni di notte trova giustificazione proprio dalla presenza di alunni che dormono nel convitto, alunni alla cui sorveglianza e assistenza è preposto appunto il personale educativo. Non avrebbe, pertanto, senso riconoscere l'indennità di turnazione notturna e festiva al solo personale ATA che, nella fattispecie, svolge un ruolo di supporto all'attività convittuale notturna in cui è impegnato anche il personale educativo.

Non vi è dubbio, infine, che debba essere considerato turno notturno festivo anche quello che decorre dalle ore 22 della domenica alle ore 6 del successivo lunedì, come esplicitamente indicato dall'art. 52, comma 1, lettera *c)*, ultimo punto, del C.C.N.L. 24 luglio 2003».

05A07903

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente del comparto degli enti pubblici non economici stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del C.C.N.L. sottoscritto il 9 ottobre 2003.

In data 27 luglio 2005 alle ore 10,30 ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN nella persona del dott. Antonio Guida per delega del presidente avv. Guido Fantoni: (Firmato),

e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali	Confederazioni sindacali
CGIL/FP (firmato)	CGIL (firmato)
CISL/FPS (firmato)	CISL (firmato)
UIL/PA (firmato)	UIL (firmato)
CSA di CISAL/FIALP (firmato) (fialp/cisal-usppi/cuspp-cisas/epne-confail-confill parastato)	CISAL (firmato)
RDB PI (firmato)	RDB CUB (firmato)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del C.C.N.L. stipulato il 9 ottobre 2003, l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro.

COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato ai sensi dell'art. 9 comma 2, del C.C.N.L. sottoscritto il 9 ottobre 2003.

Art. 1.

1. Il secondo alinea dell'art. 9, comma 1, lettera *b*), del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999, è sostituito dal seguente «delle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale, la cui rappresentatività sia stata accertata ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001».

05A07904

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501181/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035